Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2383

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

19/03/2018 - 13:07

Indice

1. DDL S. 2383 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 2383 . . . 5

1.3. Trattazione in Commissione . . . 15

1.3.1. Sedute . . . 16

1.3.2. Resoconti sommari . . . 23

1.3.2.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 24

1.3.2.1.1. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/07/2016 . . . 25

1.3.2.1.2. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/07/2016 . . . 30

1.3.2.1.3. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/07/2016 . . . 31

1.3.2.1.4. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2016 . . . 32

1.3.2.1.5. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 04/10/2016 . . . 34

1.3.2.1.6. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/10/2016 . . . 35

1.3.2.1.7. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/11/2016 . . . 36

1.3.2.1.8. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (pom.) del 15/11/2016 . . . 38

1.3.2.1.9. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 17/01/2017 . . . 39

1.3.2.1.10. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 24/01/2017 . . . 40

1.3.2.1.11. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 29/03/2017 . . . 41

1.3.2.1.12. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/04/2017 . . . 42

1.3.2.1.13. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 10/10/2017 . . . 43

1.3.2.1.14. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 17/10/2017 . . . 47

1.3.2.1.15. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (ant.) del 24/10/2017 . . . 89

1.3.2.1.16. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 31/10/2017 . . . 119

1.3.2.2. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 122

1.3.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (ant.) del 27/07/2016 . . . 123

1.3.2.2.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 202 (ant.) del 15/09/2016 . . . 127

1.3.2.2.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 208 (pom.) del 04/10/2016 . . . 132

1.3.2.2.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 210 (pom.) dell'11/10/2016 . . . 140

1.3.2.2.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 02/11/2016 . . . 148

1.3.2.2.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 218 (pom.) del 09/11/2016 . . . 152

1.3.2.2.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (pom.) del 15/11/2016 . . . 175

1.3.2.2.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 228 (pom.) del 18/01/2017 . . . 179

1.3.2.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017 . . . 181

1.3.2.3. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 185

1.3.2.3.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 247 (pom.) del 27/07/2016 . . . 186

1.3.2.3.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016 . . . 189

1.3.2.3.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 257 (pom.) del 04/10/2016 . . . 197

1.3.2.3.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 271 (pom.) del 15/11/2016 . . . 201

1.3.2.3.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/01/2017 . . . 204

1.3.2.3.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/01/2017 . . . 209

1.3.2.3.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 336 (pom.) del 27/09/2017 . . . 211

1.3.2.3.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017 . . . 215

1.3.2.3.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017 . . . 219

1.4. Trattazione in consultiva . . . 225

1.4.1. Sedute 226
1.4.2. Resoconti sommari 228
1.4.2.1. 10^ (Industria, commercio, turismo) 229
1.4.2.1.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 284 (pom.) del 09/11/2016 230
1.4.2.1.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 285 (pom.) del 15/11/2016 233
1.4.2.2. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 239
1.4.2.2.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 213 (ant.) del 21/09/2016 240
1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 15/11/2017 254

1. DDL S. 2383 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2383
XVII Legislatura

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
Titolo breve: *consumo del suolo*

Iter
31 ottobre 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

C.2039	assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909 approvato
S.2383	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Governativa
Ministro dei beni e attività culturali e turismo **Massimo Bray** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Andrea Orlando** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Maurizio Lupi** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Nunzia De Girolamo** (Governo Letta-I)
Di concerto con
Ministro dell'economia e finanze **Fabrizio Saccomanni** , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie **Graziano Delrio**
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Presentazione
Trasmesso in data **13 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 627 del 17 maggio 2016.
Classificazione TESEO
DIFESA DEL SUOLO , INQUINAMENTO DEL SUOLO , ZONE E AREE EDIFICABILI
Articoli
TUTELA DEL PAESAGGIO (Artt.1, 6), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.1), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Art.1), OPERE PUBBLICHE (Artt.1, 11), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 4, 9), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.3, 4), REGIONI (Artt.1, 3, 4, 6), PROVINCE AUTONOME (Art.3), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Artt.6, 7), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.9), PIANI REGOLATORI (Artt.1, 4, 6), RISANAMENTO URBANO (Artt.4, 5), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.5), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.5), PISTE CICLABILI (Art.5), RISPARMIO ENERGETICO (Art.5), ZONE AGRICOLE (Art.6), INSEDIAMENTI AGRICOLI

(Art.6), COSTRUZIONI RURALI (Art.6), DEMOLIZIONE (Art.6), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.7), TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.7), COSTI (Art.8), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.11)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9ª Sen. **Mario Dalla Tor** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 5 luglio 2016) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13ª Sen. **Laura Puppato** (PD) (dato conto della nomina il 5 luglio 2016) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** e **13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede referente** il 18 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 629 del 18 maggio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2383

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2383

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (DE GIROLAMO)
dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (BRAY)
dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (ORLANDO)
e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPI)
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNO)

(V. *Stampato Camera n.* **2039**)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 2016

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate

e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.

4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio o turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi o impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;

e) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a

ripristinare le condizioni naturali del suolo.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *v-quater)*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, si provvede con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.

5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, sono stabiliti la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1 nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.

6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione di cui al medesimo comma 5; decorso inutilmente tale termine, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7.

7. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti pubblici competenti, le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto, secondo le modalità di cui al comma 3, alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. I dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo di suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le determinazioni di cui al periodo precedente, qualora necessario, sulla base degli esiti della verifica quinquennale di cui al comma 4.

9. Se gli enti territoriali competenti non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti degli enti territoriali interessati. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

10. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale dei dati sul consumo di suolo e della relativa cartografia nel proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 4.

(Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di attuare i princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza di cui al medesimo comma 1; decorso inutilmente tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

5. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 4, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.

6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.

7. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.

8. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico o ad attività produttive.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico,

paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione, sulla demolizione, sulla ricostruzione e sulla sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi, aree pedonalizzate e piste ciclabili e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) prevedere che i progetti di cui alla lettera *a)* garantiscano elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento del consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3;

d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica;

e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 6.

(Compendi agricoli neorurali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *l)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali.

2. Per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4. La demolizione e la ricostruzione non possono interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi edilizi

complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo rispetto alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali e del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, debitamente accertata e certificata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici edificate esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrano a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti e del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale e ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono essere previste anche le seguenti destinazioni d'uso:

a) attività amministrative;

b) servizi ludico-ricreativi;

c) servizi turistico-ricettivi;

d) servizi dedicati all'istruzione;

e) attività di agricoltura sociale;

f) servizi medici e di cura;

g) servizi sociali;

h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli locali.

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;

b) produttivo di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato che prevede l'impegno a conservare immutate le destinazioni d'uso prescelte. Il compendio di cui al comma 2 è sottoposto al vincolo di conservare indivisa la superficie del compendio stesso per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile fino alla scadenza del ventesimo anno dalla data della trascrizione. Nei casi di proprietà in comunione del compendio, resta ferma la facoltà di disporre della propria quota.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

Art. 7.

(Divieto di mutamento di destinazione)

1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia

non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Art. 8.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

4. Allo scopo di favorire la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali appartenenti alle classi energetiche E, F o G, o inadeguati sotto l'aspetto del rischio sismico o idrogeologico, sono consentite la demolizione e la ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.

5. Le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione di cui all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.

6. La disciplina di cui ai commi 4 e 5 non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza.

7. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Negli interventi di recupero del patrimonio

edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.».

Art. 9.

(Registro degli enti locali)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

Art. 10.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani

paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2383
XVII Legislatura

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 1 (pom.) 5 luglio 2016	Congiunzione di S.769, S.991, S.1181, S.1734 Proposto ciclo di audizioni
N. 3 (pom.) 19 luglio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 4 (pom.) 26 luglio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)	
N. 200 (ant.) 27 luglio 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	

N. 247 (pom.) 27 luglio 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 5 (pom.) 1 agosto 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 251 (pom.) 14 settembre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 202 (ant.) 15 settembre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 6 (pom.) 4 ottobre 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 208 (pom.) 4 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 257 (pom.) 4 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 7 (pom.) 11 ottobre 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 210 (pom.) 11 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 8 (pom.) 2 novembre 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 215 (pom.) 2 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
N. 218 (pom.) 9 novembre 2016	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 9 (pom.) 15 novembre 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 219 (pom.) 15 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 271 (pom.) 15 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 10 (pom.) 17 gennaio 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 228 (pom.) 18 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 279 (pom.) 18 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 11 (pom.) 24 gennaio 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 229 (pom.) 24 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 280 (pom.) 24 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 12 (pom.) 29 marzo 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Audizione informale
N. 13 (pom.) 5 aprile 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 336 (pom.) 27 settembre 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 2 (pom.) 10 ottobre 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734 Congiunzione di Petizione n. 1628 Adottato testo base S. 2383. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 ottobre 2017 alle ore 12:00

N. 3 (pom.) 17 ottobre 2017	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendameni dei relatori: 23/10/2017, h. 15. Allegato al resoconto testo odg ed emendamenti
N. 4 (ant.) 24 ottobre 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti e subemendamenti
N. 5 (pom.) 31 ottobre 2017	

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 353 (ant.) 7 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S.769, S.991, S.1181, S.1734, Petizione n. 1628
N. 354 (ant.) 13 dicembre 2017	*Discusso singolarmente* Comunicazioni del Presidente

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati
(769) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(1734) ***Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo***
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PUPPATO (*PD*), relatrice per la 13a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo volti a dare corso alla Strategia tematica per la protezione del suolo, a livello europeo, soffermandosi

sul disegno di legge 2383, per le parti di interesse ambientale. A tale riguardo fa presente che le finalità in esso contenute si coniugano con gli obiettivi di livello europeo e, in particolare con i recenti accordi stabiliti dal Patto di Amsterdam dello scorso maggio.

Nel merito, l'articolo 1 reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, indicando le finalità dell'intervento normativo. Tali principi sono in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre a limitare il consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali del governo del territorio. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica privilegia il riuso e la rigenerazione urbana e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

L'articolo 2 reca definizioni riguardanti il consumo di suolo, le superfici agricole naturali e seminaturali, l'impermeabilizzazione, le aree urbanizzate, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. In particolare, la definizione di suolo viene integrata precisando che il suolo costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

L'articolo 3 demanda un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la riduzione progressiva e vincolante del consumo di suolo. In tale contesto, si disciplina l'adozione degli strumenti di pianificazione, prevedendo meccanismi sostitutivi in caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa. Si prevede poi il monitoraggio sull'attuazione della normativa, da parte dei soggetti pubblici competenti, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), provvedendo gli enti incaricati alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale dei dati sul consumo di suolo e della relativa cartografia nel proprio sito internet istituzionale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di priorità del riuso del suolo, con una procedura per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, con la possibilità di interventi sostitutivi. Le Regioni incentivano i Comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana. Al fine di attuare i principi di riduzione del consumo del suolo, i Comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, onde creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato. E' previsto il potere sostitutivo delle Regioni in caso di inerzia e l'obbligo di eseguire la valutazione delle alternative di localizzazione dell'opera che non determinino consumo di suolo. I Comuni segnalano annualmente al Prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono che possono arrecare danni al paesaggio, all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico e alle attività produttive.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, recando i relativi principi e criteri direttivi, tra cui l'individuazione di un congruo periodo di fiscalità di vantaggio, per incentivare gli interventi di rigenerazione. A questo proposito sottolinea il ruolo importante affidato alla Conferenza unificata nell'ambito della procedura per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, mentre l'articolo 11 reca la disciplina transitoria fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della

riduzione del consumo di suolo. Il consumo di suolo viene vietato, fatta eccezione per i casi di lavori e opere pubblici inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della legge e per gli interventi relativi ad infrastrutture e insediamenti prioritari, di cui alla parte V del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50). Tutte le altre opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità sono consentiti, previa l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

La norma pone pertanto un vincolo al consumo di suolo, non superiore al 50 per cento della media di consumo registrata in ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti, per gli enti nei quali si registri il decorso dei termini per l'attuazione senza che siano stati adottati i relativi strumenti previsti dalla nuova normativa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge, nel rispetto delle forme di autonomia previste.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 9a Commissione, rileva che la progressiva urbanizzazione e cementificazione della superficie agricola e paesaggistica del Paese ha assunto le caratteristiche di un fenomeno che appare inarrestabile nel suo sviluppo, alla luce dei dati statistici che conducono in via generale alle stesse conclusioni, derivanti da ricerche, analisi e approfondimenti da cui risulta una tendenza ormai radicata negli ultimi decenni.

Le allarmanti dimensioni di una tale situazione producono inevitabilmente i loro riflessi nei confronti delle istanze legate alla produzione agricola e al profilo ambientale e naturale. In questo senso, il suolo perde progressivamente la sua funzione di risorsa fondamentale sia sotto l'aspetto agricolo-alimentare, con conseguenti effetti negativi per l'economia e la produzione del settore, sia sotto l'aspetto del paesaggio, assoggettato al deturpamento delle aree naturali e all'incremento del rischio di danni idrogeologici.

Rileva che l'esigenza di affrontare un tale stato di cose è sempre più diffusa e avvertita a livello istituzionale e politico, prova ne siano le molteplici iniziative di legge presenti già nelle precedenti legislature, e che anche in questa legislatura sono testimonianza della crescente attenzione delle diverse forze politiche che condividono, pur nella diversa struttura delle proposte, l'obiettivo primario della salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e della conservazione della relativa vocazione naturalistica.

Ravvisa pertanto la necessità, tenendo altresì nel dovuto conto le esigenze di edificabilità comunque connesse alle condizioni di vita delle collettività, di adottare gli strumenti più opportuni in grado di garantire un preciso equilibrio, nell?assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili.

Nell'ambito delle iniziative legislative oggetto d'esame, richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 2383, approvato dalla Camera a conclusione di un *iter* che ha dedicato il necessario spazio a riflessioni e approfondimenti, che si è avvalso del contributo rilevante delle diverse parti politiche.

Richiamando, per quanto attiene al resto del provvedimento, i profili di contenuto evidenziati nel corso dell'esposizione della senatrice correlatrice, segnala che particolare interesse riveste l'articolo 6 del testo, in tema di compendi agricoli neorurali. Possono essere qualificati come tali, in base al comma 1, gli insediamenti rurali locali da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.

Il comma 2definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati.

Il comma 3specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione di fabbricati esistenti, anche con la demolizione e ricostruzione, che vanno escluse comunque per i manufatti di valore storico-culturale. Inoltre, gli interventi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio,

mentre spetta a regioni e comuni definire la percentuale di superficie ricostruibile, tenendo in considerazione alcuni fattori, tra cui le peculiarità dei contesti ambientali e territoriali.

Il comma 4 prevede l'obbligo di realizzare i nuovi fabbricati in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo, secondo requisiti stabiliti dall'ente territoriale competente, tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica.

Il comma 5prevede che all'interno del compendio agricolo, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le ulteriori destinazioni d'uso specificamente elencate quali attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all'istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali, mentre il comma 6 esclude comunque la destinazione d'uso residenziale e quella produttiva di tipo industriale o artigianale.

Il comma 7 dispone che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni, conservando immutate le destinazioni d'uso prescelte e, in caso di successione, considerandolo come bene indivisibile sino allo scadere del ventesimo anno dalla trascrizione.

L'articolo 7 interviene riguardo alle superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale, stabilendo al comma 1 che, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo né essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, nonché di trasformazione edilizia "non funzionali all'attività agricola", ad eccezione delle opere pubbliche. Ricadono nel divieto l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento di destinazione d'uso.

Il comma 2 della norma dispone che deve essere fatta menzione, a pena di nullità, del vincolo sopracitato, salvo il caso dei trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali, in tutti gli atti di modifica soggettiva della proprietà, dei diritti reali o personali di godimento o della conduzione della superficie agricola, mentre il comma 3 detta disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle previsioni dei commi precedenti.

L'articolo 8 reca misure di incentivazione. In particolare, il comma 1 attribuisce priorità ai comuni,iscritti nel registro di cui al successivo articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati ad interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonchè ad interventi volti a favorire l?insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati.

Tale ordine di priorità è attribuito dal comma 2 anche ai soggetti privati che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo.

Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Infine, l'articolo 9 sopra richiamato prevede l'istituzione di un registro, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo.

Ricorda che gli altri disegni di legge connessi sono a prima firma dei senatori Loredana De Petris, Monica Casaletto, Ruta e Laura Puppato e affrontano la tematica con differenti caratterizzazioni e strutture.

Fa presente, in conclusione, che la normativa in discorso può rappresentare un efficace strumento di armonizzazione normativa, poiché, a livello regionale, sono numerose le iniziative in via di definizione. Segnala che un'attenzione particolare deve a suo avviso essere dedicata alle modalità con

cui affrontare i differenti utilizzi del suolo, tenendo conto dell'esistenza di tipologie di uso agricolo e non, compatibili con la sostenibilità ambientale e l'urbanizzazione esistente, limitando altresì i livelli di inquinamento.

Le Commissioni riunite convengono quindi di svolgere un ciclo di audizioni per disporre di un quadro informativo approfondito sulla complessa materia del consumo del suolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle 15,35

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.3. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,35 alle 15,15

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.4. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO
indi del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.5. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 04/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.6. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.7. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO
indi della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.8. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (pom.) del 15/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.9. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 17/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.10. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.11. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.12. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL SUOLO)

1.3.2.1.13. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
2ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati
(769) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(1734) ***Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio 2016.

Il presidente CALEO segnala preliminarmente che è pervenuta la petizione n. 1628, attinente alla

materia dei provvedimenti in titolo, che potrà dunque essere esaminata congiuntamente ai disegni di legge.

Le Commissione riunite convengono.

Il presidente CALEO ricorda il ciclo di audizioni svolto e dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore per la 9ª Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*), ripercorre l'ampio ventaglio di soggetti coinvolti nella fase conoscitiva dei provvedimenti in esame, che si è concluso con un confronto con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. Preannuncia pertanto proposte emendative dei relatori che intervengono su vari punti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e sono finalizzate a tener conto delle indicazioni raccolte, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare attentamente subemendamenti da riferire alle stesse.

La relatrice per la 13a Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*) si associa alle considerazioni del relatore Dalla Tor.

Il presidente CALEO propone pertanto di proseguire l'*iter* fissando un termine per la presentazione degli emendamenti ravvicinato, al fine di consentire ai relatori di depositare le loro proposte di modifica, sulle quali potrà aprirsi un ulteriore termine per i subemendamenti, valutata l'incisività delle proposte emendative degli stessi relatori. Nella seduta odierna avrà quindi corso il dibattito.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) prende atto della intenzione dei relatori di presentare proposte emendative e manifesta perplessità sull'utilità di una discussione generale che si svolga senza conoscerle.

Il presidente CALEO sottolinea che non è stata ancora depositata alcuna proposta emendativa da parte dei relatori e che, fino alla scadenza del termine, questi potranno trarre spunto dal dibattito delle Commissioni riunite.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto dell'intenzione preannunciata dai relatori di apportare modifiche condivise al testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, richiamando tuttavia l'esigenza di svolgere una fase emendativa che consenta la proposta di interventi alternativi a quelli dei relatori, pur nella prospettiva di un esame celere e sintetico per giungere ad una soluzione normativa soddisfacente.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Pegorer, sottolineando la necessità di disporre di un congruo termine sia per la presentazione degli emendamenti al testo base, sia per la successiva presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea come a suo avviso il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati presenti numerosi profili di criticità, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra normativa statale e prerogative delle autonomie locali. Preannuncia a sua volta la presentazione di emendamenti, riservandosi un'attenta valutazione delle proposte prefigurate dai relatori.

La senatrice NUGNES (*M5S*) auspica che il lavoro dei relatori sia profittevole e che si possa disporre

di termini congrui per la presentazione dei subemendamenti alle loro proposte emendative.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che la scelta del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, di iniziativa governativa, quale testo base, è una scelta naturale conforme alla prassi procedurale. Ritiene inoltre opportuno conoscere l'orientamento emendativo dei relatori per uno svolgimento più proficuo del dibattito.

Il relatore per la 9a Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) sottolinea l'esigenza di non individuare un termine eccessivamente breve per gli emendamenti, onde consentire anche la presentazione di proposte alternative a quelle dei relatori.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritiene necessario disporre di tempi congrui per la predisposizione di ordini del giorno ed emendamenti, anche in considerazione della contemporanea scadenza del termine per altri disegni di legge all'esame di ciascuna delle Commissioni.

Sulla base del dibattito, il presidente CALEO propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2383 - d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati - e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 12 ottobre, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CALEO dà quindi la parola alla senatrice Puppato per l'illustrazione degli indirizzi che informeranno gli emendamenti dei relatori.

La relatrice per la 13ª Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*) fa presente che le proposte dei relatori mirano a tener conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni e di quelle contenute nei disegni di legge esaminati congiuntamente. Un obiettivo da conseguire è innanzitutto quello della semplificazione del testo e del chiarimento delle definizioni recate dall'articolo 2. In merito al limite al consumo di suolo, di cui all'articolo 3, le proposte mirano a contemperare le esigenze di tutela ambientale con le potestà delle Regioni e gli ambiti di pianificazione territoriale ed urbanistica che ad esse competono, stabilendo tempi certi e strumenti efficaci per ridurre il consumo del suolo. È necessario altresì modificare le disposizioni relative alle priorità nel riuso dei suoli, prevedendo all'articolo 4 forme di fiscalità di vantaggio. E' poi opportuno correggere i termini della delega al Governo, recata dall'articolo 5, in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate. L'articolo 6 dovrebbe individuare uno strumento apposito per la pianificazione del verde e delle superfici libere urbane. È inoltre intenzione dei relatori proporre correttivi alle misure di incentivazione recate dall'articolo 8. Un intervento incisivo andrà infine operato all'articolo 11, che reca le disposizioni transitorie e finali.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) manifesta apprezzamento per i contenuti delle proposte emendative dei relatori, auspicando che possano essere formulati con l'attenzione che meritano i temi particolarmente sensibili di cui trattano gli articoli 2, 3, 6 e 11.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime fiducia nel lavoro dei relatori, sottolineando l'importanza di prestare grande attenzione alle modalità di calcolo delle superfici impiegabili.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto degli interventi prefigurati dalla relatrice Puppato, ritenendo che gli stessi investano i punti maggiormente qualificanti delle problematiche in esame.

La relatrice per la 13ª Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*), replica che lo sforzo dei relatori è stato prioritariamente indirizzato a contemperare gli equilibri tra i benefici pubblici derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali e la necessità di limitare il consumo del suolo. In tal senso, acquista significato la previsione che la delibera di Giunta regionale, che dispone la realizzazione di tali opere e il connesso consumo di suolo, debba motivare congruamente il mancato impiego di altre aree e superfici già utilizzate. Con gli emendamenti proposti dai relatori si mira inoltre evitare ogni profilo di contenzioso costituzionale.

Il relatore per la 9ª Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*), chiarisce a sua volta che la nozione di interesse pubblico è il principio ispiratore dell'intervento normativo, tenendo presente la necessità di contemperare le prerogative statali con quelle delle Regioni e degli enti locali. Ciò ha comportato l'esigenza di espungere talune tematiche con implicazioni di particolare complessità, quali ad esempio l'assetto delle serre agricole e la materia prettamente urbanistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.14. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati
(769) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(1734) ***Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo***
- e petizione n. 1628 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il presidente CALEO dà conto degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n.

2383, assunto quale testo base, pubblicati in allegato. Informa che i relatori hanno presentato le proposte emendative già preannunciate nella scorsa seduta. Alla luce della portata degli emendamenti dei relatori, è opportuno fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti esclusivamente a questi ultimi.

Di seguito ha luogo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori PEGORER (*Art.1-MDP*), VACCARI (*PD*), MORONESE (*M5S*) e PICCOLI (*Misto*), in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente Caleo di fissare il predetto termine alle ore 15 di lunedì 23 ottobre 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2383

G/2383/1/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

il suolo ci fornisce cibo, biomasse, materie prime ed è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, il degrado del suolo in Europa è un fenomeno complesso causato da pratiche agricole inadeguate, attività industriali, proliferazione urbana, opere di edificazione con ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria;

l'Unione europea, dall'adozione della comunicazione del 2002 COM(2002) 179 ai giorni nostri, ha elaborato una serie di misure ed orientamenti atti a limitare il consumo del suolo;

nel 2006 è stata ufficializzata La «Strategia tematica per la protezione del suolo» attraverso lo strumento della Comunicazione, COM (2006) 231. Tale strategia si propone e si articola su quattro pilastri fondamentali:

a) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;

b) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

c) riduzione del divario oggi esistente di termini di conoscenze di alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

d) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo;

la proposta legislativa che è stata più idonea all'attuazione di tale strategia è la direttiva quadro, strumento flessibile, rispettoso della sussidiarietà grazie alla quale gli stati membri possono

«modulare» il grado di accettabilità del rischio, il livello di ambizione in merito agli obiettivi da raggiungere, e la scelta delle misure più adeguate per realizzarli;

è stato questo lo spirito con il quale il legislatore europeo ha presentato alla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo COM (2006) 236;

il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di circa 2 terzi, ma, una minoranza (Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Malta e Austria) ha impedito che il Consiglio si esprimesse all'unanimità decretandone così il fallimento;

preso atto della situazione, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il quadro regolatorio europeo risulta monco se si pensa che l'Unione dispone già di una norma sulla qualità dell'aria sia di una norma qualità delle acque;

il 2015 è stato indicato dall'ONU come l'anno internazionale dei suoli e che il primo maggio, a Milano, si è inaugurato l'Expo, evento mondiale che il nostro Paese ha scelto di dedicare ai temi summenzionati, che ha avuto per titolo «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita»,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia promossa una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 TUE, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 TFUE sul tema difesa del suolo.

G/2383/2/9 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo:

a sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile.

G/2383/3/9 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene

comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo:

a prevedere che all'interno della valutazione ambientale strategica (VAS) sia prevista una apposita valutazione del parametro «consumo di suolo» del piano o programma sottoposto.

G/2383/4/9 e 13

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

il comma 2 del predetto articolo 6 stabilisce che per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

a valutare di assumere con proprio provvedimento un elenco, anche non esaustivo, in ordine a quali siano le «nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati» al fine di evitare surrettiziamente una definizione di compendio agricolo neorurale eccessivamente ampia.

G/2383/5/9 e 13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;

come stabilito dall'Unione europea, è iniziato il conto alla rovescia verso l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre del 20 per cento il consumo energetico entro il 2020,

impegna il Governo:

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a far sì che gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale debbano almeno garantire alti *standard* di prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

G/2383/6/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico c delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a favorire e promuovere con ogni strumento il ricambio generazionale in agricoltura al [me di evitare l'abbandono di molte aree agricole la cui rilevanza non solo in termini economici ma anche di tutela e salvaguardia del territorio non può essere trascurata.

G/2383/7/9 e 13

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 disciplina la figura dei compendi agricoli neorurali, prevedendo che le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possano qualificare come tali, a determinate condizioni, gli insediamenti rurali locali,

impegna il Governo:

a definire principi generali e linee guida per il coordinamento tra i piani paesaggistici e i piani di sviluppo rurale, al fine di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio anche nella sua dimensione agro-silvo-pastorale.

G/2383/8/9 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (AS 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

l'articolo 6 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo:

nel valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, ad attivare un monitoraggio costante sugli effetti delle trasformazioni e degli interventi consentiti nell'ambito dei compendi agricoli neorurali sul paesaggio agro-silvo-pastorale e sulle conseguenti dinamiche ambientali, sociali ed economiche nel territorio rurale interessato.

G/2383/9/9 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (A.S. 2383),

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a definire la natura degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra al fine di escludere che possano essere realizzati in zona agricola o avere una connessione o un rapporto di strumentalità con l'azienda agricola.

Art. 1

1.1

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «articoli 9» *aggiungere* «, 41, 42»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «valorizzazione e la»;

c) *al comma 1, dopo la parola.* «suolo» *aggiungere le seguenti* «ed il mantenimento delle sue funzioni pone»;

d) *al comma 1, sostituire le parole:* «alle superfici agricole» *con le seguenti:* «ai suoli agricoli e forestali»;

e) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «valutazione di impatto ambientale» *aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti:* «, valutazione di incidenza».

1.2

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica» *con le seguenti:* «,

naturali e seminaturali».

1.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sottoposte a tutela paesaggistica» *con le seguenti:* «naturali e seminaturali».

1.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo le parole: «tutelare l'attività agricola» *inserire le seguenti:* «, forestale».

1.5

MORONESE, DONNO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, dopo la parola: «contenere» *aggiungere le seguenti:* «e azzerare».

1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della prevenzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.7

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.8

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», *inserire le seguenti:* «statale e».

1.9

NUGNES, MORONESE, DONNO, MARTELLI, FATTORI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.10

I RELATORI

Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e le Province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo inedificato».

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva» *con le seguenti:* «, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione territoriale motivano puntualmente l'eventuale».

1.12

I RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» *inserire le seguenti:* «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».

1.13

D'ALÌ

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini del contenimento del consumo di suolo».

1.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 4 sostituire la parola: «contenimento» *con la seguente:* «azzeramento».

Art. 2

2.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

2.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:

«1-*a)* "suolo": lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosistemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzinare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l'*habitat* di gran parte degli organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è

testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della zona critica della terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile;

2-*a)* "degrado del suolo": la perdita delle capacità del suolo di svolgere le sue funzioni e i suoi servizi ecosistemici».

2.3

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), *e* c) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.4

NUGNES, DONNO, MORONESE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi, impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.5

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

2.6

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo

netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera *d)* del presente comma».

2.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a trasformazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata ai sensi della definizione del presente articolo».

2.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo": la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa».

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, trasformata con interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione;».

2.10

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale» *con le seguenti:* «la superficie agricola, naturale e seminaturale, annualmente».

2.11

DONNO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «annuale».

2.12

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di copertura artificiale»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «Il calcolo del consumo», *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), *sopprimere le parole da:* «per le aree» *fino a:* «18 aprile 2016, n. 50,»;

alla lettera d), *sopprimere le parole da:* «le aree» *fino a:* «tecnologici».

2.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «, naturali e seminaturali» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.17
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI
Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «, purché il suolo in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».
2.18
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».
2.19
ANITORI, VICARI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «per superficie agricola» *eliminare le seguenti:* «, naturale e seminaturale»;
b) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*
«*b-bis)* per "superficie naturale e seminaturale" non agricole: le superfici non qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso»;
c) *dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*
«*c-bis)* per "consumo di suolo naturale e seminaturale": l'incremento annuale netto della superficie naturale e seminaturale, oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola».
2.20
MORONESE, DONNO, NUGNES
Al comma 1, lettera b), *aggiungere dopo le parole:* «non impermeabilizzate» *le seguenti:* «né urbanizzate».
2.21
DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.22
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «fatta eccezione» *fino alla fine della lettera*.
2.23
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «fatta eccezione per» *fino alla fine della lettera*.
2.24
ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale» *con le seguenti:* «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2.25

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», *con le seguenti:* «produttivi».

2.26

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «compensazione ambientale» *sono aggiunte le seguenti:* «per le aree interessate da opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50» *sono aggiunte le seguenti:* «e per le opere di pubblica utilità previste da piani e programmi approvati da un'amministrazione pubblica».

2.27

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione».

2.28

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«*c)* per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminare o ridurre la permeabilità anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;».

2.29

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.30

D'ALÌ

Al comma 1, alla lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».

2.31

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita da centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera *b)* del presente comma, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».

2.32

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* «con continuità dei lotti».

Conseguentemente, dopo le parole: «dotate di» *inserire la seguente:* «infrastrutture,».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, qualora all'interno dell'area

medesima risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «nelle aree urbanizzate», *inserire le seguenti:* «che non comportino consumo di suolo»;

b) *sopprimere le parole:* «di contenimento del consumo di suolo,».

2.35

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sopprimere le lettere f) *e* g).

2.36

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*h)* programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

2.37

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 2.

2.38

I RELATORI

Al comma 2 sostituire le parole: «in fine»*, con le seguenti:* «alla fine del primo periodo».

2.39

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sede di servizi ecosistemici».

2.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da considerare bene comune».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali;"».

Art. 3

3.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di

suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di

modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

3.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. Non è consentito, a partire dal 1º gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazioni e della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate

e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla cartografia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente».

3.3

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto del 20 per cento ogni anno. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo delle Regioni, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche. Le Regioni, tenendo conto degli elementi di cui presente comma, definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per le tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione di cui al presente comma, la pianificazione urbanistica deve attenersi ai seguenti criteri:

a) i nuovi Piani urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione e l'occupazione di suolo libero nelle aree già urbanizzate;

b) nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i Piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate;

c) entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità del Piano Regolatore vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune può stabilire la riduzione della capacità

edificatoria prevista nel PRG per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo 1'obiettivo di riduzione annuale del 20 per cento di consumo di suolo a livello comunale;

d) fino alla deliberazione del Consiglio comunale e l'eventuale conseguente variante al PRG non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduce annualmente del 20 per cento il consumo di suolo, non si consentono interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

3.4

MORONESE, DONNO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. Non è consentito, a partire dal 1º gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro alimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sottoutilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni.

2. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, la pianificazione urbanistica dovrà attenersi ai seguenti criteri: *a)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, i nuovi strumenti urbanistici non possono prevedere aree di nuova espansione *b)* nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, negli strumenti urbanistici vigenti sono fatti salvi i piani attuativi convenzionati approvati alla data di pubblicazione della presente legge e le concessioni edilizie già rilasciate *c)* entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge e, annualmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione definitiva dei dati di cui al comma 7, il Consiglio comunale verifica la compatibilità dello strumento urbanistico vigente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui al comma 1. Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune potrà stabilire la riduzione della capacità edificatoria prevista nello strumento urbanistico per le parti non ancora attuate e non soggette a strumenti urbanistici convenzionati, in ogni caso garantendo l'obiettivo di riduzione annuale di cui al comma 1 e, nelle more della definizione degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a livello regionale e comunale, garantendo l'obiettivo di riduzione del 10 per cento di consumo di suolo a livello comunale *d)* fino alla deliberazione del Consiglio comunale e all'eventuale conseguente variante al piano urbanistico non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione o, in assenza di tali percentuali, non riduca annualmente del 10 per cento il consumo di suolo, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

4. Il monitoraggio sul consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi 19 dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla cartografia entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente».

3.5

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1.* Non è consentito, a partire dal 1º gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale deve essere ridotto annualmente, del 20 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente. Con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono emanati i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo nelle diverse Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi di riduzione a livello nazionale e tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, della presenza di aree significative, di pregio naturalistico e paesaggistico e soggette a rischio idrogeologico, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi, nonché della necessità del miglioramento della sovranità alimentare. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo precedente definiscono i criteri, i parametri e le percentuali di riduzione del consumo di suolo per tipologie di Comuni».

3.6

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;

b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle province autonome».

3.7

PANIZZA

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»;

b) *al comma 3 e al comma 8, le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»*, sono soppresse;*

c) *al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» *e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «e nelle province autonome».

3.8

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione del territorio delle autonomie speciali»,

b) *ai commi 3 ed 8 sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo, rilevato ai sensi del comma 7 del presente articolo, nei tre anni precedenti».

3.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti di cui al comma 7» *con le seguenti:* «tenuto conto dei programmi delle singole Regioni».

3.11

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'estensione del suolo già urbanizzato e».

3.12

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 sostituire le parole da: «qualora la deliberazione» *fino alla fine con le seguenti:* «La deliberazione è adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora la deliberazione non sia adottata, nel rispetto dei termini provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei successivi 30 giorni».

3.13

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» *fino alla fine del comma*.

3.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da adottare entro i successivi 30 giorni,».

3.15

ARRIGONI, CANDIANI
Sopprimere il comma 3.

3.16

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle opere d'interesse statale,».

3.17

ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

3.19

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI
Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire le parole:* «sono stabiliti», *con le seguenti:* «è stabilita»;

b) *dopo le parole:* «in termini quantitativi» *aggiungere le seguenti:* «e qualitativi»;

c) *sopprimere le parole:* «nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale».

3.20

MORONESE, DONNO, NUGNES
Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare nei successivi 30 giorni, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7».

3.21

ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 6, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» *fino alla fine del comma*.

3.22

MORONESE, DONNO, NUGNES
Al comma 6 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da adottare entro i successivi 30 giorni,».

3.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Al comma 8, sostituire la parola: «quinquennale» *con la parola:* «triennale».

3.24

ARRIGONI, CANDIANI
Sopprimere il comma 9.

3.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Le previsioni che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità quinquennale e, decorso tale termine senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani

attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

9-*ter*. Nel caso in cui il Comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

9-*quater*. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

9-*quinquies*. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola e agrituristica non concorrono al computo del consumo di suolo».

Art. 4

4.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali».

4.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «comma 2, le Regioni, » *aggiungere le seguenti:* «e le province autonome»;

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «incentivare i comuni, singoli e associati, a»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «promuovere strategie» *aggiungere le seguenti:* «e interventi»;

d) *al comma 1, sostituire le parole:* «e di rinnovo edilizio» *con le seguenti:* «e edilizia»;

e) *al comma 1, sostituire la parola:* «ciclabile» *con la seguente:* «ciclopedonale»;

f) *al comma 1, al primo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:* «, con conseguente riduzione del rischio idrogeologico e sismico»;

g) *al comma 6, dopo le parole:* «Decorso il termine di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «delle aree»;

h) *al comma 6, dopo le parole:* «la Regione» *aggiungere le seguenti:* «o la provincia autonoma»;

i) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «la Regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni» *conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «decorso tale termine»;

j) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive»;

k) *al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti che modificano la destinazione delle aree

libere»;

l) *al comma 8, dopo le parole:* «al prefetto» *aggiungere le seguenti:* «competente per territorio».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» *fino a:* «della presente legge» *con le seguenti:* «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

4.6

BIGNAMI

Al comma 1 dopo le parole: «ristrutturazione urbanistica» *inserire le seguenti:* «, risanamento ambientale».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» *fino alla fine del periodo.*

4.8

DONNO, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.9

DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

ANITORI, VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturale».

4.11

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3

4.12

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di attuare i princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti *web* istituzionali».

4.13

I RELATORI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».

4.14

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sopprimere il periodo «L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo».

4.15

I RELATORI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» *fino a:* «della presente legge» *con le seguenti:* «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.16

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, penultimo periodo sopprimere le parole: «e privato».

4.17

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini di monitorare il consumo di suolo illegale, è istituita la banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.

3-*ter*. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.18

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte

integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

4.19

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente tale termine» *fino alla fine del comma.*

4.20

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 4 dopo le parole: «con deliberazione del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da adottare entro i successivi 30 giorni,».

4.21

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 5, dopo le parole: «delle aree di cui al comma 1», *inserire le parole:* «e degli immobili abbandonati».

4.22

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Decorso il termine assegnato» *fino alla fine del comma.*

4.23

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il divieto previsto dal presente comma si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3».

4.25

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 8, sostituire le parole: «al prefetto» *con le seguenti:* «alla regione territorialmente competente».

4.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nell'ambito della pianificazione territoriale di propria competenza, i comuni possono individuare ai margini del perimetro delle aree urbanizzate, una cintura verde con funzioni agricole, ambientali, ricreative, e di conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il piano della cintura verde è finalizzato a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo un regolare assorbimento delle acque piovane. I comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della presente legge».

4.0.1

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Diritti edificatori)

1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato.

2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente».

Art. 5

5.1
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI
Sopprimere l'articolo.
5.2
MORONESE, DONNO
Sopprimere l'articolo.
5.3
MORONESE, DONNO, NUGNES
Sopprimere il comma 1.
5.4
NUGNES, DONNO, MORONESE
Appore le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «recanti»*, con le seguenti:* «volti ad incentivare l'utilizzo effettivo degli immobili utilizzati»;

b) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «e privati, basati»*, aggiungere le seguenti:* «sulla bonifica»;

c) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «basati sul riuso del suolo»*, aggiungere le seguenti:* «, sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo»;

d) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «piste ciclabili»*, aggiungere le seguenti:* «di aree naturalistiche»;

e) *al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e della viabilità degli spazi urbani pubblici».

5.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «volte a semplificare»*, inserire le seguenti:* «e ad incentivare con opportune misure fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
5.6
I RELATORI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «, nel rispetto delle norme» *fino a:* «paesaggistico e ambientale» *con le seguenti:* «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a)* prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;

c) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «i progetti» *con le seguenti:* «le forme di intervento»;

d) *alla lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «di contenimento del consumo di suolo»;

e) *alla lettera* d)*, sopprimere le parole:* «per un congruo periodo»*, e sostituire le parole da:* «con particolare riferimento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nelle aree urbane degradate»;

f) *alla lettera* f)*, sopprimere le seguenti parole:* «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».

5.7
ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le procedure per gli»*, con le seguenti:* «i criteri e le procedure per l'attuazione da parte dei comuni di».
5.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «impatto ambientale» *aggiungere la seguente:* «, paesaggistico».

5.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Prevedere che per progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

5.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* garantire forme di pubblicità degli interventi».

5.11

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «assicurare» *inserire le seguenti:* «il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e».

5.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)*. Introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente».

5.13

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici».

5.14

MARTELLI, DONNO, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del parere» *aggiungere la seguente:* «vincolante».

5.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "i comuni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*"».

5.16

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sostituite il secondo periodo con il seguente: "Il costo di costruzione determinato dai Comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

5.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura

minima pari a tre volte la somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree urbanizzate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le Regioni e le Province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei Comuni».

Art. 6

6.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

6.3

MORONESE, DONNO

Sopprimere l'articolo.

6.4

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Piano del verde e delle superfici libere urbane). - 1.* Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare

aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».

6.5

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 2 dopo le parole: «dell'attività di recupero e di riqualificazione» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principi della presente legge».

6.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche con la demolizione e la ricostruzione,».

6.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «storico-culturale» *le seguenti:* «e testimoniale».

6.8

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Al comma 4, dopo la parola: «realizzati» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente su superfici già edificate».

6.9

MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento,» *aggiungere le seguenti:* «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378».

6.10

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono conseguire il massimo della prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) *e* h).

6.12

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6.13

DONNO, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FATTORI

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

6.14

CONTE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno venti anni» *con le seguenti:* «per almeno dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «ventesimo anno», *con le seguenti:* «decimo anno».

6.15

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di mitigazione e compensazione ambientale».

6.16

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Art. 7

7.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Per le superfici agricole» *con le seguenti:* «Per le superfici agricole, naturali e seminaturali censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».

7.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «agricole» *con le seguenti:* «libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,».

7.4

CONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», *con le seguenti:* «pagamenti per superficie dall'Unione europea».

7.5

ALBANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuti dell'Unione Europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale», *con le seguenti:* «pagamenti per superficie dall'Unione Europea».

7.6

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «venti anni».

7.7

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» *con la seguente:* «venti».

7.8

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» *con la seguente:* «quindici».

7.9

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5 anni» *con:* «10 anni»;

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6»;

c) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole;* «, indifferibili e urgenti»;

d) *al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «pena la nullità dell'atto o del contratto».

7.10

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 sostituire le parole: «cinque» *con le seguenti:* «dieci».

7.11

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive.» *con le seguenti:* «fatte salve le iniziative per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.».

7.12

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» *con le seguenti:* «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».

7.13

D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.14

ALBANO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: «aiuti» *con la seguente:* «pagamenti»

7.15

CONTE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «degli aiuti» *con le seguenti:* «dei pagamenti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «gli aiuti» *con le seguenti:* «i pagamenti».

7.16

D'ALÌ

Sopprimere il comma 2.

7.17

CONTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» *con le seguenti:* «a pena di annullabilità».

7.18

ALBANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a pena di nullità» *con le seguenti:* «a pena di annullabilità».

7.19

D'ALÌ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.20

D'ALÌ

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro e non superiore a 50.000 euro» *con le seguenti:* «500 euro e non superiore a 2.500 euro».

7.21

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Al comma 3, dopo le parole: «ripristino dello stato dei luoghi.» *aggiungere il seguente periodo:* «Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1».

7.22

I RELATORI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della parte I» *inserire le seguenti:* «e II».

Art. 8

8.1

BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» *inserire le seguenti:* «risanamento ambientale e».

8.2

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di» *inserire le seguenti:* «riqualificazione e».

8.3

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «sfruttati» *con:* «utilizzati»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «ad uso agricolo» *con le seguenti:* «ai fini agricoli»;

c) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche utilizzando strumenti come la remunerazione dei servizi ecosistemici ad ambientali nei termini previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;

d) *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni e gli incentivi nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché criteri e modalità attuative a favore di imprenditori agricoli, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» *inserire le seguenti:* «, manufatti».

8.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» *inserire le seguenti:* «di antico impianto».

8.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» *con le seguenti:* «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».

8.7

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».

8.8

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.9

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».

8.10

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 3, inserire li seguente comma:

«3-*bis*. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel Comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione».

8.11

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale».

8.12

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

8.13

CONTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

8.14

ALBANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La ricostruzione di edifici in aree rurali, ove siano riscontrati gravi impedimenti oggettivi derivanti da cause naturali o da altro impedimento, è sempre consentita senza aggiunta di cubatura ed alterazione di funzione abitativa o d'uso. L'esistenza del grave impedimento deve essere verificata e documentata mediante presentazione di perizia giurata a cura di un professionista abilitato incaricato della progettazione di interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Prima della ricostruzione gli edifici inagibili devono essere abbattuti».

8.15

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

8.16

NUGNES, MARTELLI, DONNO, MORONESE, FATTORI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il costo di costruzione determinato dai comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"».

8.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul

patrimonio immobiliare che risulta in utilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

7-*ter*. I comuni possono esentare le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, dal pagamento dell'imposta municipale propria per tre anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

7-*quater*. I comuni possono esentare in via permanente dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'azienda agricola, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

8.18

CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica».

8.0.1

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Interventi di autorecupero)

1. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini per la realizzazione dei programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di

valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia bio-compatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

2. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

4. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 2 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 7, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui all'articolo 6, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione atte stante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano alloro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

6. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il Comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

7. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del Comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica

utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizione tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

8. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

9. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 9.

Art. 9

9.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» *fino a:* «un registro» *con le seguenti:* «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito *internet* istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» *e sopprimere le seguenti parole:* «comma 8» *ovunque ricorrano.*

9.2

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma , aggiungere infine le seguenti parole: «Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza semestrale.»

Art. 10

10.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

10.2

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e alla manutenzione ordinaria e straordinaria»;

b) *al comma 1 dopo le parole:* «costruzioni abusive,» *aggiungere le seguenti:* «o irrecuperabili»;

c) *al comma 1, alla fine del periodo sopprimere la parola:* «nonché»;

d) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel limite massimo del 30 per cento per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale»;

e) *al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono abrogati.

10.3

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria» *inserire le seguenti:* «e del patrimonio comunale».

10.4

MORONESE, MARTELLI, DONNO, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 1, insere i seguenti:

«1-*bis*. E istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50 milioni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

1-*quater.* Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-*quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporne la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali».

10.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le Regioni e le Province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

10.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)

1. Le Regioni, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti di pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.

2. Le regioni e gli enti locali definiscono nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.

3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali di salubrità previsti dalla vigente normativa.

4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge, sono concesse dalle regioni competenti per territorio.

5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

10.0.4

MORONESE, DONNO, NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto

legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge».

10.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti ai sensi della presente legge».

10.0.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria)

1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni. Entro il 31 dicembre 2020, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. La mancata o tardiva conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Per l'attuazione del presente piano le Amministrazioni comunali si avvalgono delle risorse di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326».

10.0.7

DONNO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«10-*bis*.

(Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano regolatore generale a seguito di varianti)

1. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero mediante Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 11

11.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? *(Disposizioni transitorie e finali). - 1*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che

consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

11.2

ARRIGONI, CANDIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

ANITORI, VICARI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

11.4

NUGNES, DONNO, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «, e comunque non oltre il termine di tre anni»;

b) *al comma 1, terzo periodo sostituire le parole:* «procedimenti in corso» *con le seguenti:* «titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi»;

c) *al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole:* «relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati»;

d) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

e) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «comunque denominati» *aggiungere le seguenti:* «, approvati,»;

f) *al comma 1, sopprimere il quarto periodo;*

g) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

11.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

Conseguentemente, all'ultimo period, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

11.6

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, al primo e al secondo periodo sopprimere le parole: «vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari» *fino alla fine del periodo.*

11.27

MARTELLI, MORONESE, DONNO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle infrastrutture» *con le seguenti* «alle venticinque infrastrutture prioritarie».

11.8

DONNO, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.9

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti comunque salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.10

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i procedimenti in corso alla data» *con le seguenti:* «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un anno dalla data».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «titoli abilitativi edilizi» *inserire le seguenti:* «già rilasciati».

11.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, FATTORI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «gli interventi» *fino a:* «legge 17 agosto 1942 n. 1150».

11.13

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, terzo periodo e ovunque ricorra, dopo le parole: «dei piani» *sostituire la parola:* «attuativi» *con la seguente:* «adottati».

11.14

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1 terzo periodo, sostituire le seguenti parole: «per i quali i soggetti abbiano presentato istanza per l'approvazione prima dell'entrata in vigore della presente legge» *con la seguente:* «, approvati,».

11.15

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,».

11.16

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi», *con le seguenti:* «nonché le varianti, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi».

11.17

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun Comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media di consumo di suolo dello stesso Comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».

11.19

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nelle Province autonome».

11.20

DONNO, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, FATTORI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

11.21

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, ultimo periodo sostituire: «50 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento».

11.22

ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di ciascuna Regione» *con le seguenti:* «a livello nazionale».

11.23

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».

11.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori tre anni, il consumo di suolo di cui al primo periodo non è consentito in misura superiore al 10 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti».

11.25

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate all'articolo 11 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.26

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Tit.1.

MORONESE, DONNO, NUGNES

Al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «contenimento» *con la seguente:* «azzeramento».

1.3.2.1.15. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (ant.) del 24/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati
(769) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(1734) ***Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo***
- e petizione n. 1628 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente CALEO informa che la senatrice Anitori ha ritirato l'emendamento 2.19 e riformulato l'emendamento 4.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, e che la senatrice De Petris ha ritirato l'emendamento 2.9. Fa inoltre presente che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori, anch'essi pubblicati in allegato. Precisa poi che l'emendamento 8.15 dei relatori, a cui non sono riferiti subemendamenti, è ripubblicato in allegato in un testo corretto, con riferimento esclusivamente al comma modificato (il comma 7 anziché il comma 5).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Apprezzate le circostanze, il presidente CALEO propone di rinviare la fase illustrativa ad altra seduta.

La senatrice MORONESE (*M5S*) concorda con la proposta del Presidente, sollecitando la presenza di un rappresentante del Governo in tale successiva seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice PUPPATO (*PD*), relatrice per la 13ª Commissione, auspica un celere prosieguo dell'esame.

Il presidente CALEO si riserva di comunicare il calendario delle prossime sedute delle Commissioni riunite, nelle more della definizione dei lavori parlamentari per la sessione di bilancio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2383
Art. 1

1.7/1
RUTA
All'emendamento 1.7, sostituire le parole: «che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità», *con le seguenti:* «di degrado del suolo che causano erosione, compattamento, perdita di materia organica e di biodiversità, salinizzazione e desertificazione».
1.7
I RELATORI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».
1.8/1
CONTE
All'emendamento 1.8, aggiungere infine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con i

seguenti: "La valutazione delle alternative comporta, in ogni caso, una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione i diversi possibili impatti ambientali. Gli impatti sul suolo e sul consumo di suolo conseguenti ad un piano o ad un progetto devono essere valutati nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità. Gli esiti della valutazione devono risultare dall'atto di approvazione della pianificazione adottata o della progettazione definitiva degli interventi".».

1.8/2

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità di piani e di progetti, con l'esclusione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione del consumo di suolo previsto delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta"».

1.8/3

VACCARI

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al terzo periodo dopo le parole "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" inserire le seguenti "e di quelli promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la regione ne ravvisi con delibera di giunta valore di insediamento prioritario».

1.8

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», *inserire le seguenti:* «statale e».

1.10/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

1.10

I RELATORI

Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e le Province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo inedificato».

1.12/1

RUTA

All'emendamento 1.12, dopo le parole: «dei suoli», *aggiungere le seguenti:* «e dopo il medesimo comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di garantire il miglior contenimento del suolo e il riuso del suolo edificato, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA), procede a strutturare un sistema integrato di conoscenza, di protezione e di tutela del suolo mediante la creazione di una banca dati nazionale, liberamente accessibile via *web* , sui suoli, sui loro servizi ecosistemici e sulle loro minacce di degrado".».

1.12

I RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» *inserire le seguenti:* «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».

Art. 2

2.1/1

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.»*, sostituire le lettere dalla* a) *alla* i) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, causati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o peri urbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": un insieme di interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;».

2.1/2

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1 sostituire le lettere a)*,* b) *e* c) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.1/3

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera *a-bis)* del presente comma»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio o turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi o impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».

2.1/4

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.» *apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie libera, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici libere in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione»;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per "superficie libera": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree indicate all'articolo 3, commi 7 e 8, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;».

Alla lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «che non determinino nuovo consumo di suolo,».

2.1/5

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

2.1/6

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 2.1, capoverso «1.», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo)": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, determinati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;».

b) *sostituire la lettera* c), *con la seguente:*

«*c)* per "impermeabilizzazione": gli interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto

della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».

2.1/7

MORGONI

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* per "consumo di suolo": l'incremento netto della superficie impermeabilizzata, inteso come bilancio tra la crescita delle superfici impermeabilizzate e la loro riduzione dovuta a interventi di rimozione dell'impermeabilizzazione».

2.1/8

NUGNES

All'emendamento 2.1, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a) *aggiungere, in fine le seguenti parole:* «causati anche da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) *al comma 1 lettera* c) *dopo le parole:* «o per effetto della» *aggiungere le seguenti:* «rimozione per escavazione o della»;

c) *al comma 1, lettera* c) *dopo le parole:* «permanenti di materiale,» *aggiungere la parola:* «nonché».

d) *sopprimere le lettere* g), h), i).

2.1/9

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, alla lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.1/10

VACCARI

All'emendamento 2.1, capoverso comma 1, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) per «superficie o area libera»: suolo compreso dagli strumenti urbanistici nel territorio rurale o agricolo, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

b) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura dell'area libera mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi di materiale, delle altre trasformazioni tali da rendere non più utilizzabili i terreni per l'attività agricola e silvopastorale;

c) *dopo le parole:* «aree urbanizzate» *inserire le seguenti:* «, senza consumo di aree libere se non strettamente necessarie alla rigenerazione medesima,»;

d) *alla lettera* e) *sopprimere le seguenti parole:* «naturali o seminaturali»;

e) *alla lettera* f), *dopo le parole:* «suolo già impermeabilizzato» *inserire le seguenti:* «o migliorando il valore ambientale di aree libere, anche».

2.1/11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».

2.1/12
ARRIGONI, CANDIANI
All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «anche in ambito urbano o interurbano».
2.1/13
ARRIGONI, CANDIANI
All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «anche in ambito urbano o interurbano» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei lotti interclusi».
2.1/14
MORGONI, VACCARI
All'emendamento 2.1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*
«*c)* "per impermeabilizzazione": interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».
2.1/15
ARRIGONI, CANDIANI
All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».
2.1/16
RUTA
All'emendamento 2.1, alla lettera c), *dopo le parole:* «ridurne la permeabilità», *inserire le seguenti:* «e le funzioni ecosistemiche» *e sopprimere le parole:* «aree estrattive non rinaturalizzate».
2.1/17
ARRIGONI, CANDIANI
All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non naturalizzate».
2.1/18
D'ALÌ
All'emendamento 2.1, al capoverso 1, alla lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».
2.1/19
NUGNES
All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), *si apportano le seguenti modificazioni:*
a) *sostituire la parola:* «sostenibilità» *con la seguente:* «ripristino »;
b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e di servizi ecosistemici».
2.1/20
NUGNES
All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le lettere e) *e* f).
2.1/21
NUGNES
All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera f), *sostituire la parola:* «recupero», *con* «l'eliminazione».
2.1/22
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole:* «entro una distanza di 300 metri».

2.1/23

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«g-*bis)* programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

2.1/24

RUTA

All'emendamento 2.1, dopo la lettera i)*, inserire le seguenti:*

«*l)* per "suolo": lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo svolge importantissime funzioni ecosistemiche, è componente essenziale della Zona Critica della Terra, è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa ambientale non rinnovabile.

m) per "degrado del suolo": la perdita della capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ed i suoi servizi ecosistemici».

2.1/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere;"».

2.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità

ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

Art. 3

3.1/1

CONTE

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», *sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo e le Linee guida di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi

di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate alla luce dei principi e degli obiettivi fissati dalla stessa. Esse, per le componenti che gravano su suoli non consumati, non producono effetti sul regime giuridico dei suoli, che conservano il regime precedente fino all'approvazione di provvedimenti attuativi. I Comuni, anche in forma aggregata, possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3».

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. II monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

8. Non concorrono al computo del consumo di suolo gli interventi realizzati da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile quando siano direttamente funzionali e necessari all'esercizio

dell'attività agricola».

3.1/2

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili in forma disaggregata per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile».;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «coerenti con l'obiettivo», *aggiungere le seguenti:* «e le Linee guida »;

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire la parola:* «decennale» *con la seguente:* «quinquennale»;

d) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione .di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.»;

e) *al comma 6, dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».

3.1/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6 predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1 comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale».

3.1/4

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non è consentito, a partire dal 1º gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile».

3.1/5

NUGNES

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «2050» *aggiungere le seguenti:* «e linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi,»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «la riduzione progressiva» *aggiungere le seguenti:* «vincolante»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «ogni tre anni rispetto al» *aggiungere le seguenti:* «alla media nazionale del»;

d) *al comma 3 dopo le parole:* «coerenti con l'obiettivo» *aggiungere le seguenti:* «e le linee guida di cui al comma 1»;

e) *al comma 6 dopo le parole:* «scansione temporale triennale» *aggiungere le seguenti:* «. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».

3.1/6

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «30 per cento ogni tre anni».

3.1/7

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» *ovunque ricorrano con le seguenti:* «20 per cento ogni tre anni».

3.1/8

NUGNES

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole*: «tre anni», *con la seguente*: «anno»;

b) *al comma 1 sostituire le parole*: «15 per cento ogni tre anni», *con le seguenti*: «10 per cento ogni anno»;

c) *al comma 2 sostituire la parola*: «centottanta», *con la seguente*: «sessanta»;

d) *al comma 3 sostituire le parole*: «12 mesi», *con le seguenti*: «6 mesi»;

e) *al comma 3 dopo le parole*: «dell'estensione del suolo», *aggiungere la seguente*: «degradato,»;

f) *al comma 3 sostituire la parola*: «privilegiando», *con la seguente*: «anteponendo»;

g) *al comma 4 dopo le parole*: «previsioni urbanistiche», *aggiungere le seguenti*: «di cui al comma 1»;

h) *al comma 4 sostituire le parole*: «formati o variati dalla», *con le seguenti*: «già approvati alla»;

i) *al comma 4, sostituire la parola*: «decennale», *con la seguente*: «settennale»;

j) *al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola*: «non», *con la seguente*: «anche»;

k) *al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole*: «ogni tre anni», *con le seguenti*: «ogni anno»;

l) *al comma 7, sopprimere le parole da*: «le infrastrutture», *fino a*: «2016, n. 50 e»;

m) *al comma 7, sopprimere le parole da*: «nonché», *fino a*: «comma 2»;

n) *al comma 8, sostituire le parole*: «in cui», *con le seguenti*: «a condizione che».

3.1/9

VACCARI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: «sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: «i dati circa le previsioni», *inserire le seguenti*: «in espansione»;

c) *al comma 4, dopo le parole*: «o variati», *inserire le seguenti*: «a decorrere»;

d) *al comma 5, sostituire le parole da*: «non sono consentiti interventi», *fino alla fine del comma con le seguenti*: «non è consentita l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi in espansione che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi gli atti in quanto assunti in violazione del presente comma»;

e) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole*: «in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo».

3.1/10

QUAGLIARIELLO, DAVICO

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole*: «, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.», *con le seguenti*: «per la componente permanente.»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente*: «Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».

3.1/11

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 2, sostituire la parola: «centottanta»*, con la seguente:* «novanta».

3.1/12

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: «e alle province autonome di Trento e Bolzano»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole*: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;

c) *al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole*: «e delle Province autonome»;

3.1/13

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3»*, al comma 3, sostituire le parole:* «qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole»*, con le seguenti:* «pedologiche, pedoclimatiche, di qualità dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della

sicurezza ambientale e produttiva».

3.1/14

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 3, sopprimere le parole: «dell'estensione del suolo già urbanizzato».

3.1/15

CONTE

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole*: «strumenti di pianificazione regionali», *inserire le seguenti*: «e comunali»;

b) *al comma 4 sopprimere il primo periodo*;

c) *al comma 4, secondo periodo sopprimere le seguenti parole*: «e ai piani attuativi non convenzionati».

3.1/16

MORGONI

All'emendamento 3.1, comma 3, sostituire le parole da: «devono recepire»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «che comunque devono recepire automaticamente le definizioni di cui all'articolo 2 e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge, non inferiori a quelli indicati al comma 1 del presente articolo».

3.1/17

MORGONI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3. Comunque, decorso il termine di 10 anni, le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono».

3.1/18

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso «comma 4»*, primo periodo, dopo le parole:* «della presente legge» *, inserire le seguenti:* «, superiore alla quantità di cui al comma 3,».

3.1/19

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale»*, con la seguente:* «triennale».

3.1/20

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale»*, con la seguente:* «quinquennale».

3.1/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale»*, con la seguente:* «quinquennale».

3.1/22

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale»*, con la seguente:* «quinquennale».

3.1/23

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, sopprimere il capoverso «comma 5».

3.1/24

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 5, dopo le parole: «consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti» *, inserire le seguenti:* «ovvero si trovi in una Regione in cui non sia stata rispettata la percentuale di riduzione di cui al comma 1,».

3.1/25

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «consumo del suolo»*, inserire le seguenti:* «, comprensivo dell'elaborazione delle relative metriche di frammentazione del territorio rurale»;

b) *al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:* «monitoraggio del consumo di suolo»*, inserire le seguenti:* «, delle caratteristiche pedologiche, e qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche,».

3.1/26

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 6, dopo le parole: «dell'economia agraria.»*, aggiungere le seguenti:* «L'Ispra entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee guida operative che forniscono indirizzi utili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definiscono le modalità di irrogazione di eventuali sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *i)* della legge 28 giugno 2016, n. 132».

3.1/27

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* Per garantire il necessario supporto alle Regioni ed ai comuni in merito all'attuazione degli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, commi 1 e 5, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il CREA, realizza e aggiorna con cadenza annuale una banca dati nazionale georeferenziata, liberamente consultabile via *web*, sui suoli e sulla quantificazione dei loro servizi ecosistemici e delle loro minacce di degrado, con un dettaglio spaziale idoneo per le esigenze della pianificazione regionale e comunale. Al fine di agevolare la realizzazione e l'aggiornamento di tale banca dati, ISPRA, in collaborazione con le Regioni, con il CREA e con il coinvolgimento di esperti del mondo della ricerca e dell'università, costituisce un proprio Comitato tecnico scientifico ai fini dell'emanazione e dell'aggiornamento delle "linee guida", liberamente consultabili via *web*, per la spazializzazione delle informazioni pedologiche, per la quantificazione e mappatura dei servizi ecosistemici dei suoli e delle minacce di degrado del suolo».

3.1/28

QUAGLIARIELLO, DAVICO

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».

3.1/29

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» *con le seguenti:* «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

3.1/30

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoversocomma 7, *sostituire le parole:* «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» *con le seguenti:* «produttivi».

3.1/31

PICCOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7 dopo le parole: «di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» *sono aggiunte le seguenti:* «, le opere di preminente interesse statale comprese in un piano o programma approvato o adottato da un 'amministrazione statale».

3.1/32

PICCOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, dopo le parole: «opere pubbliche» *sono aggiunte le seguenti:* «e di preminente interesse statale».

3.1/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1/34

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e le opere e gli interventi di pubblica utilità o da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle necessarie alla realizzazione di opere e infrastrutture a essi connesse, fermo restando l'obbligo di effettuare una preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo e di trasmettere i dati cartografici, da parte del Comune, all'ISPRA e all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente ai fini del monitoraggio di cui al comma 6 e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'ISPRA.» .

3.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni

immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a)* della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli

accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

Art. 4

4.3/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 4.3, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.3/2

RUTA

All'emendamento 4.3, sostituire le parole: «comma 3» *con le seguenti:* «comma 3 e 6-*bis*».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» *fino a:* «della presente legge» *con le seguenti:* «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.7/1

VACCARI

All'emendamento 4.7, dopo le parole: «primo periodo» *inserire le seguenti:* «, dopo le parole: "ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: ", di sostituzione" e».

4.7/2

VACCARI

All'emendamento 4.7 aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "o in aree libere all'uopo definite dallo strumento urbanistico, per garantire la riduzione di densità di aree urbanizzate dichiarate a grave rischio sociale e ambientale con apposita delibera della Giunta regionale, perseguendo in tal caso interventi di mitigazione o compensazione ambientale"».

4.7/3

VACCARI

All'emendamento 4.7 aggiungere infine le seguenti parole: «e al secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il riuso delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, di recupero e risanamento, e di processi di bonifica, anche se riportate allo stato naturale e di permeabilità anche parziale, non concorrono a determinare consumo di suolo e possono essere utilizzate al fine della compensazione ove destinate a parchi o dotazioni ambientali"».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» *fino alla fine del periodo.*

4.10 (testo 2)

ANITORI, VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturalee che abbiano lo stesso valore in qualità di servizio ecosistemico».

4.13/1

VACCARI

All'emendamento 4.13 dopo le parole: «comma 3» *inserire le seguenti:* «dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Rientrano nella definizione di aree dismesse quelle di proprietà di persone fisiche o giuridiche, non destinate all'attività agricola o silvopastorale e quelle in cui sono presenti manufatti in tutto o parte integri, non utilizzati per attività di qualsiasi natura, mentre rientrano nella definizione

edifici dismessi quelli di proprietà di persone fisiche o giuridiche, in tutto o parte completati ma non utilizzati per le funzioni cui sono destinati. I proprietari sono tenuti a comunicare ai Comuni ogni cambiamento relativamente allo stato d'uso degli immobili, aree ed edifici, nonché la disponibilità dei medesimi per il recupero e il riuso, secondo le modalità fissate dalla Regione con atto di indirizzo" e al».

4.13

I RELATORI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».

4.15/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 4.15, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.15

I RELATORI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» *fino a:* «della presente legge» *con le seguenti:* «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.18/1

NUGNES

All'emendamento 4.18, al capoverso «4.», *sopprimere l'ultimo periodo.*

4.18/2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 4.18, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

4.18/3

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 4.18, al capoverso comma 4, dopo le parole: «sono escluse» *inserire le seguenti:* «le infrastrutture viarie e».

4.18/4

VACCARI

All'emendamento 4.18, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientali, sulla base di appositi programmi anche di area vasta, i Comuni individuano dotazioni ambientali, quali «cunei verdi, reti verdi o una o più «cintura verde», con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione delle dotazioni ambientali è parte integrante del Piano del verde di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

4.18/5

NUGNES

All'emendamento 4.18, al capoverso «5.», *dopo le parole:* «acque piovane» *aggiungere le seguenti:* «e di recupero del suolo degradato».

4.18/6

RUTA

All'emendamento 4.18, al comma 5, dopo le parole: «L'individuazione della "cintura verde"» *inserire le seguenti:* «, supportata dai dati di cui all'articolo 3, comma 6-*bis*,».

4.18/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,

PETRAGLIA

All'emendamento 4.18, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9».

4.18

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

Art. 5

5.6/1

NUGNES

All'emendamento 5.6, alla lettera a), *dopo le parole:* «ambientali e culturali», *aggiungere le seguenti:* «Gli edifici di interesse storico-documentale e ambientale, sono esclusi dagli interventi di sostituzione edilizia».

5.6/2

CONTE

All'emendamento 5.6, al comma 1, punto b), *dopo le parole:* «sulla tutela degli abitanti e» *inserire le parole:* «sulla valorizzazione».

5.6/3

VACCARI

All'emendamento 5.6, alla lettera b), *dopo le parole:* «sulla tutela degli abitanti e» *inserire le seguenti:* «sulla valorizzazione».

5.6/4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

All'emendamento 5.6, al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere che per le forme di intervento di cui alla lettera *b)* siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

5.6/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 5.6, al capoverso «comma 1», *sopprimere la lettera* f).

5.6

I RELATORI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «, nel rispetto delle norme» *fino a:* «paesaggistico e ambientale» *con le seguenti:* «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree

urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a)* prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;

c) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «i progetti» *con le seguenti:* «le forme di intervento»;

d) *alla lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «di contenimento del consumo di suolo»;

e) *alla lettera* d)*, sopprimere le parole:* «per un congruo periodo»*, e sostituire le parole da:* «con particolare riferimento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nelle aree urbane degradate»;

f) *alla lettera* f)*, sopprimere le seguenti parole:* «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».

Art. 6

6.4/1

VACCARI

All'emendamento 6.4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, i Comuni adottano il Piano del Verde, finalizzato a tutelare il verde esistente e a conseguire una dotazione minima di aree permeabili e aree verdi urbane, che deve essere fissata dalle Regioni con apposita delibera, volte a ridurre l'inquinamento, a offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano. Le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde, che comprende le prescrizioni relative agli interventi e la ricognizione delle superfici verdi urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3. Rientrano nelle superfici verdi urbane i giardini, i cortili e i parchi pubblici e privati, le fasce di mitigazione alle infrastrutture e ogni altro spazio verde che le Regioni provvederanno ad individuare con apposito atto di indirizzo. Il Piano del Verde è un allegato degli strumenti urbanistici, quelli già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici verdi urbane. Il Piano del Verde, ove occorra, comporta dichiarazione di pubblica utilità»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola:* «libere» *con la seguente:* «verdi»;

c) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire la parola:* «libera» con la seguente: "verde urbana" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto strettamente necessario alla sua fruizione, valorizzazione e manutenzione"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano del verde e delle superfici verdi urbane)».

6.4/2

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 1 si apportano le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «la rigenerazione dei tessuti urbani» *con le seguenti:* «il recupero dei suoli urbani»;

b) *dopo la parola:* «degradati» *aggiungere le seguenti:* «, di bonifica,».

6.4/3

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6.» *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità,» *e* «e delle superfici libere urbane» *ovunque ricorrano*;

e al comma 2 sopprimere:

a) *la lettera* a);

b) *alla lettera* b) *le seguenti parole:* «e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali»;

c) *alla lettera* g) *le seguenti parole:* «e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente, sopprimere nella rubrica le seguenti parole: «e delle superfici libere urbane».

6.4/4

RUTA

All'emendamento 6.4, capoverso «Art. 6.», *al comma 1, dopo le parole:* «dal punto di vista della salubrità», *inserire le seguenti:* «ambientale».

6.4/5

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6», *comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane» *inserire le seguenti:* «, anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/6

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 6.4, al comma 1, dopo le parole: «Piano del verde e delle superfici libere urbane» *inserire le seguenti:* «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/7

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6», *comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «superfici libere urbane» *inserire le seguenti:* «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/15

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 1 dopo le parole: «superfici libere urbane» *aggiungere le seguenti:* «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/8

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», *sostituire le parole:* «dodici mesi» *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

6.4/9

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1,» *sostituire le parole:* «dodici mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

6.4/10

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», *aggiungere, in fine, le parole:* «, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 11».

6.4/11

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 2, lettera *a)*», *sostituire le parole:* «ciascuna superficie libera» *con le seguenti:* «specifiche superfici libere».

6.4/12

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* «piste ciclabili» *con le seguenti:*

«aree con accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo».

6.4/13

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che rivaluti i titoli abilitativi e gli strumenti urbanistici in ordine agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, comma 1».

6.4/14

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis)* definisca degli obiettivi ai fini del perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili e del miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi».

6.4

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Piano del verde e delle superfici libere urbane). - 1.* Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».

Art. 7

7.12/1

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione»*, con le seguenti:* «all'esercizio».

7.12/2

CONTE

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» *con le seguenti:* «all'esercizio».

7.12/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» *con le seguenti:* «all'esercizio».

7.12

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» *con le seguenti:* «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».

Art. 8

8.4/1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 8.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica"».

8.4

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» *inserire le seguenti:* «, manufatti».

8.5/1

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.5, sostituire le parole: «di antico impianto» *con le seguenti:* «di impianto antico o storico».

Conseguentemente all'emendamento 8.6, sostituire le parole: «di antico impianto» *con le seguenti:* «di impianto antico o storico».

8.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» *inserire le seguenti:* «di antico impianto».

8.6/1

D'ALÌ

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole da: «finalizzato» *fino alla fine.*

8.6/2

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole: «finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola».

8.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» *con le seguenti:* «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».

8.7/1

NUGNES

All'emendamento 8.7, dopo la parola: «impermeabilizzate»*, aggiungere le seguenti:* «con il recupero dei servizi ecosistemici».

8.7
I RELATORI
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».
8.9/1
ARRIGONI, CANDIANI
All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti parole: ", anche di natura fiscale,"» *con le seguenti:* «sostituire la parola "fiscale", con la seguente "economica"».
8.9/2
D'ALÌ
All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti» *con le seguenti:* «dopo le» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e amministrativa».
8.9
I RELATORI
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».
8.12/1
CONTE
All'emendamento 8.12, sostituire il capoverso «4.» *con il seguente:*

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione e di fiscalità immobiliare e fondiaria per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Le misure di incentivazione di natura fiscale di cui al periodo precedente non devono in ogni caso comportare, né direttamente né indirettamente, un aumento della pressione fiscale per i contribuenti».

8.12/2
NUGNES
All'emendamento 8.12 dopo le parole: «di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «proporzionali alla riduzione del consumo di suolo effettuata».
8.12/3
NUGNES
All'emendamento 8.12, dopo le parole: «consumo di suolo» *aggiungere le seguenti:* «superiori alle percentuali di riduzione di cui all'articolo 3, comma 1;».
8.12/4
VACCARI
All'emendamento 8.12, aggiungere infine le seguenti parole: «Le misure di incentivazione di natura fiscale debbono avvenire ad invarianza di gettito».
8.12
I RELATORI
Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

8.15 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 7, aggiungere, in fine, dopo le parole: «per la finanza pubblica» *le seguenti:* «, compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

Art. 9

9.1/1

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

All'emendamento 9.1, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome» *e le parole:* «e delle province autonome».

9.1/2

NUGNES

All'emendamento 9.1 dopo le parole: «registro pubblico» *aggiungere le seguenti:* «da aggiornare annualmente».

9.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» *fino a:* «un registro» *con le seguenti:* «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito *internet* istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» *e sopprimere le seguenti parole:* «comma 8» *ovunque ricorrano.*

Art. 11

11.1/1

RUTA

All'emendamento 11.1, dopo le parole: «Art. 11» *inserire le seguenti:* «- *(Formazione e informazione). ? 1.* ISPRA, con il supporto del Comitato tecnico scientifico e con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili liberamente dal web, per migliorare la percezione e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado, ed al suo consumo. Tali materiali devono essere organizzati per diverse tipologie di utenza includendo le scuole di ogni ordine e grado e le aziende rurali e devono includere esempi per ogni regione. Le Regioni, in collaborazione con i Comuni, con il supporto tecnico di ISPRA ed in conformità con le disposizioni normative vigenti, individuano appositi interventi di formazione ed informazione sul suolo, sulle minacce che incombono sui suoli, con l'obiettivo di portare a conoscenza e formare il personale delle amministrazioni locali, delle aziende rurali e le comunità locali sull'importanza dei suoli dei relativi territori, della loro corretta gestione ed uso al fine di limitare e possibilmente impedire ulteriore degrado del suolo».

11.1/2

CONTE

Al capoverso «Art. 11», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati

abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 11.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/4

VACCARI

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi a piani attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge che non importino modifica del perimetro per includere aree che lo strumento urbanistico qualifica come Territorio rurale (zona E). Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei

provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1/6

CONTE

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», *comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «e piani attuativi»;

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al terzo periodo sopprimere le seguenti parole:* «già rilasciati».

11.1/7

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 11.1, al comma 1, ovunque ricorra la parola: «attuativi» *sostituirla con la seguente:* «adottati».

11.1/8

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «del 60 per cento»;

b) *dopo la parola:* «dell'incremento» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 3 comma 1»;

c) *al secondo periodo sopprimere la parola:* «comunque»;

d) *al secondo periodo sopprimere le parole da:* «i procedimenti in corso» *fino a:* «presente legge»;

e) *sostituire la parola:* «relativi» *con la seguente:* «solo»;

f) *sostituire la parola:* «rilasciati» *con:* «approvati»;

g) *sopprimere le parole da:* «comunque denominati» *fino a:* «suolo libero»;

h) *dopo le parole:* «opere pubbliche» *aggiungere la seguente:* «approvati»

i) *sopprimere il periodo da:* «derivanti» *fino a:* « dei piani attuativi»;

j) *sopprimere le parole:* «decorsi tre anni»;

k) *sopprimere il comma 2.*

11.1/9

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dell'incremento relativo all'anno precedente» *aggiungere le seguenti:* «dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato dall'ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente sul consumo di suolo anche in base alla popolazione residente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «presentato istanza per» *con la seguente:* «ottenuto»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «il cui procedimento sia» *sostituire la seguente:* «attivato» *con la parola:* «concluso».

11.1/10

MORONESE

All'emendamento 11.1, al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti in corso» *con le seguenti:* «i procedimenti conclusi».

11.1/11

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamenti 11.1, al capoverso «Art. 11.», *comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «i procedimenti in corso alla data» *con le seguenti:* «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un

anno dalla data».

11.1/12

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», *comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi» *con le seguenti:* «nonché le varianti, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi».

11.1/13

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», *comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,».

11.1/14

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», *comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le opere relative a infrastrutture viarie».

11.1/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori cinque anni, il consumo di suolo nei comuni italiani non è comunque consentito in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al 50 per cento di quanto consentito dal limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/16

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.1/17

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

11.1/18

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 11.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».

11.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? *(Disposizioni transitorie e finali). - 1.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento

relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

1.3.2.1.16. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 31/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
5ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati
(769) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(1734) ***Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo***
- e petizione n. 1628 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente CALEO invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno, emendamenti e subemendamenti ad illustrarli.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2383/2/9e 13, che impegna il Governo a sottoporre a valutazione ambientale strategica ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale, al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile. L'ordine del giorno G/2383/5/9e 13 impegna il Governo a far sì che gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo garantiscano adeguati *standard* di prestazione energetica nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica. Gli emendamenti 1.4 e 1.5 intervengono sul comma 1 dell'articolo 1. L'emendamento 1.14 sostituisce, al comma 4 dell'articolo 1, il termine contenimento con quello di azzeramento. I subemendamenti 2.1/2 e 2.1/3 intervengono sulle definizioni di consumo di suolo, copertura artificiale di suolo, impermeabilizzazione e area urbanizzata. I subemendamenti 3.1/6, 3.1/7, 3.1/19 e 3.1/26 apportano distinte modifiche all'emendamento dei relatori che sostituisce interamente l'articolo 3, che disciplina i limiti di consumo del suolo. L'emendamento 4.17 disciplina l'istituzione di una banca dati dei titoli che abilitano all'uso del territorio. Illustra poi gli emendamenti 5.2 e 5.3, nonché l'emendamento 5.12 che delega il Governo ad introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Illustra altresì gli emendamenti 6.5 e 6.11, nonché gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.10. L'emendamento 10.4 istituisce un fondo di rotazione per l'integrazione delle risorse per gli interventi di demolizione di opere abusive effettuati dai Comuni. L'emendamento 10.0.4 prevede la sospensione delle erogazioni del fondo di solidarietà comunale per le amministrazioni comunali inadempienti alle disposizioni del disegno di legge. Il subemendamento 11.1/16 introduce sanzioni amministrative in capo agli amministratori ed ai funzionari comunali che violino le disposizioni di cui all'articolo 11. L'emendamento 11.9 fa salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo valido. L'emendamento 11.25 prevede ulteriori sanzioni pecuniarie in capo ad amministratori e funzionari comunali inadempienti.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra gli emendamenti a sua firma e quelli a firma del senatore Morgoni. Tali emendamenti tendono a migliorare talune definizioni, a definire il ruolo di Regioni e Comuni quali soggetti preposti alla pianificazione del territorio e a delineare i contenuti del piano del verde, anche sulla base di recenti positive esperienze amministrative. Si sofferma infine sui subemendamenti all'emendamento 11.1, volti ad inquadrare meglio la disciplina transitoria recata da tale proposta emendativa.

Il senatore SOLLO (*PD*) sottoscrive gli emendamenti a firma dei senatori Vaccari e Morgoni.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta apprezzamento per i contenuti del disegno di legge e per le proposte emendative avanzate dai relatori. I suoi emendamenti tendono esclusivamente a precisare, rispetto alle iniziative dei relatori che già innovano in tale direzione, le prerogative delle Regioni e, soprattutto, delle Province autonome che hanno già legiferato in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.2. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (ant.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
200ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul decreto-legge in esame, testé approvato dalla Camera dei deputati, che contiene una serie di disposizioni in tema di enti territoriali, che l'*iter* in prima lettura ha in parte modificato e in parte arricchito di ulteriori norme, tali da configurare un complesso di interventi che spaziano su vari settori e incidono su numerosi profili.

Rileva che il comparto primario è interessato dal provvedimento in particolare in due norme, ovvero gli articoli 23 e 23-*bis*, aventi ad oggetto una pluralità di disposizioni che investono il settore lattiero-caseario e il settore cerealicolo.

Il comparto lattiero-caseario è oggetto dell'articolo 23, i cui sei commi originari del testo sono stati integrati da ulteriori commi nell'esame alla Camera.

Ilcomma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per favorire la stipula degli accordi e l?adozione delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

Evidenzia che si tratta di misure di sostegno, la cui individuazione e definizione è dal comma 2 rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quelle aziende che riducono i loro volumi produttivi di latte consegnato alle imprese in trasformazione, al fine di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016.

Il comma 3 dispone il rifinanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l?anno 2017 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte.

Ilcomma 4 prevede che le misure individuate dai commi 1 e 3 siano applicabili previa notifica alla Commissione europea, mentre i commi 5 e 6 dettano la copertura finanziaria delle misure illustrate.

Ricorda che la Camera ha introdotto ulteriori disposizioni, riguardanti il settore lattiero-caseario.

Il comma 6-*bis* prevede la concessione di un contributo alle imprese che operano nel settore suinicolo e della produzione del latte, destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016, mediante risorse reperite sul Fondo di investimenti per il settore lattiero-caseario.

Il comma 6-*ter* prevede che le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nella filiera del latte possono stipulare, per conto delle imprese, accordi-quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo. La norma definisce altresì le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, come quelle che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche pari al almeno il 20 per cento del settore a livello nazionale.

Il comma 6-*quater* introduce novelle, in gran parte aggiuntive, all'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, e in particolare: il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che il pagamento dell?importo del prelievo supplementare sul latte bovino, dovuto per il medesimo periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, sia effettuato a favore dell?Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), in misura corrispondente al prelievo dovuto all?Unione europea, maggiorato del 5 per cento; il nuovo comma 4-*ter* dispone che i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione in oggetto e hanno già provveduto al versamento integrale dell?importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-*bis*, ricevano dall?AGEA, entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso; il nuovo comma 4-*quater* equipara all'ipotesi precedente i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui sopra e hanno già provveduto al versamento integrale dell?importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-*bis*; viceversa il nuovo comma 4-*quinquies* prevede che i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione e che non hanno versato l?importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal nuovo comma 4-*bis*, versino all?AGEA quanto dovuto, entro il 1° ottobre 2016; il nuovo comma 4-*sexies* introduce una norma strumentale alle nuove disposizioni, prevedendo che l?AGEA ridetermini gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del predetto comma 4-*bis,* individuando restituzioni e versamenti dovuti.

Il comma 7 prevede che, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'AGEA utilizzi i servizi della SIN S.p.A., sino all?espletamento da parte di CONSIP di una procedura ad evidenza pubblica per l?affidamento a terzi del sistema informativo.

Si sofferma quindi sull'articolo 23-*bis*, introdotto nell'*iter* alla Camera, il quale ha ad oggetto disposizioni concernenti il comparto cerealicolo.

L'articolo istituisce, al comma 1, un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo, obiettivi da realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle

tecnologie, nonché con interventi volti a migliorare le infrastrutture del comparto.

La dotazione del Fondo è di 3 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro per il 2017, che saranno ripartiti secondo i criteri e le modalità la cui definizione è affidata a un successivo decreto ministeriale.

Il comma 2 stabilisce l'obbligo di attuare gli interventi citati conformemente alla normativa europea sugli aiuti *de minimis*, mentre il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) rileva in premessa una scarsa omogeneità di contenuto del decreto-legge così come modificato nel corso della prima lettura. Si sofferma quindi in particolare sulla necessità di intervenire in senso strutturale rispetto alla problematica dell'utilizzo da parte di AGEA dei servizi di SIN S.p.A., in prossimità della scadenza del relativo accordo. Si tratta di un tema da tempo dibattuto, che si ricollega strettamente all'urgenza di procedere alla votazione sulla proposta del Governo di nomina del Direttore dell'AGEA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) prende atto delle osservazioni svolte dal senatore Ruvolo, riservandosi di presentare per la seduta pomeridiana una proposta di parere.

Ricorda altresì che sempre nella seduta pomeridiana di oggi si svolgerà la votazione sulla proposta di nomina n. 73, riguardante il Direttore dell'AGEA, già all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana.

Il vice ministro OLIVERO rileva in premessa che il provvedimento in esame affronta temi estremamente rilevanti per il comparto primario quali il settore lattiero-caseario, quello cerealicolo e quello dell'allevamento suinicolo. Si tratta, in ogni caso, solamente di una parte delle misure predisposte dall'Esecutivo per le materie in esame.

Per quanto concerne l'operatività di AGEA, ricorda che successivamente alla votazione parlamentare del parere sulla nomina del Direttore, saranno immediatamente adottati tutti gli atti consequenziali.

Quanto all'affidamento e alla funzionalità del sistema informativo di AGEA, fa osservare che la disposizione contenuta nel decreto-legge ha carattere transitorio e dispone una proroga circa l'utilizzo dei servizi di SIN S.p.A. per assicurare la continuità del servizio. Le nuove procedure di affidamento del sistema informativo si svolgeranno con modalità di evidenza pubblica, saranno espletate da parte di CONSIP e con il coinvolgimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non si tratterà solamente di individuare un soggetto ma anche di ripensare le modalità di gestione del sistema informativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 2383, 769, 991, 1181 e 1734 (consumo del suolo) svolte rispettivamente il 19 luglio scorso di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli Organismi della cooperazione agricola e il 26 luglio scorso di rappresentanti di Legambiente, WWF, FAI, Touring Club Italiano (TCI), Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e Slow Food Italia, sono state consegnate delle documentazioni chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.2.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 202 (ant.) del 15/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
202ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI
indi del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02853, a firma della senatrice Bisinella, sulle azioni per istituire la denominazione d'origine controllata per il Pinot grigio.

Rileva in premessa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore dell'iniziativa proposta e continuerà ad assicurare il massimo sostegno amministrativo così da poter conseguire, nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie, l?obiettivo di valorizzazione di un?importante realtà produttiva nazionale. Proprio per raggiungere questo comune obiettivo è in atto un costante contatto con le Regioni e con i produttori interessati.

Fa rilevare l'inesattezza dell'assunto per cui l?atteso riconoscimento della DOC "Pinot grigio delle Venezie" non sia stato definito tempestivamente a causa di problematiche di ordine burocratico ascrivibili al Ministero.

Ricorda infatti che le richieste di riconoscimento DOC del Pinot grigio e delle dieci modifiche ai disciplinari IGT del relativo territorio sono state presentate lo scorso 4 maggio e integrate, da ultimo, lo scorso 4 agosto. Dette richieste, pertanto, sono state vagliate dal Ministero e dal Comitato nazionale vini DOP e IGP che, a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi in Verona lo scorso 30 agosto, ha espresso il 2 settembre scorso parere favorevole.

Precisa che le principali richieste (riconoscimento della DOC "Delle Venezie" e modifica della IGT "Delle Venezie" in "Trevenezie") sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016. Da tale data, pertanto, decorre il periodo di sessanta giorni, entro il quale gli interessati possono presentare al Ministero le eventuali istanze e controdeduzioni alle citate proposte di denominazione e relativi disciplinari.

Rileva che il riconoscimento delle DOP/IGP e l?approvazione delle modifiche sostanziali ai disciplinari di produzione si concludono con provvedimento della Commissione europea, dopo i prescritti percorsi europei e nazionali.

Dette norme procedurali nazionali, adottate previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei principi sanciti dalla normativa europea, sono volte *in primis* a salvaguardare gli interessi dei produttori delle relative DOP e IGP, evitando in particolare che l?esito negativo di eventuali contenziosi in sede giurisdizionale possa di fatto compromettere il riconoscimento e la protezione delle stesse DOP/IGP.

In conclusione, assicura l'impegno del Ministero insieme alle Regioni interessate per un positivo esito della vicenda a vantaggio delle aziende vinicole e del sistema vitivinicolo nazionale.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto positivamente delle dettagliate informazioni fornite sulla procedura in corso a partire dalla data di presentazione dell'interrogazione, ribadendo la necessità di seguire con attenzione anche le ultime fasi di interlocuzione con la Commissione europea.

Fa presente che le nuove denominazioni protette del Pinot grigio sono fortemente attese da tutta la filiera e dagli operatori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, auspicando pertanto una veloce conclusione delle relative attività, con una fattiva collaborazione tra Dicastero dell'agricoltura e Regioni.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice FASIOLO (*PD*) in qualità di relatrice illustra il provvedimento, predisposto ai sensi

della legge di delegazione europea 2014, evidenziando che con esso si dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE, riguardante la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Rileva, in primo luogo, come la facoltà di limitare o vietare la coltivazione di un dato OGM, esercitabile sia nel corso della procedura europea di autorizzazione, sia successivamente al rilascio della stessa autorizzazione, può produrre restrizioni o proibizioni che possono coprire tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso e possono essere adottate in qualsiasi momento.

La citata direttiva, oggetto di attuazione, allo scopo di garantire il minor turbamento possibile del mercato interno e facilitare comunque il processo di autorizzazione, stabilisce che, durante la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, uno Stato membro può, in prima battuta, concordare le restrizioni dell'ambito geografico di un dato OGM con gli operatori economici, per il tramite della Commissione europea.

Evidenzia che in tal modo si fornisce certezza sia agli operatori che agli Stati membri, in quanto si conferisce a questi ultimi il diritto di decidere sulla coltivazione senza obbligarli, in questa fase, a prendere decisioni che limitino la coltivazione.

Nell'ipotesi di un mancato o non richiesto accordo con l'operatore economico durante la procedura di autorizzazione, o nel caso che sia decisa dallo Stato membro l'adozione delle limitazioni o del divieto della coltivazione dopo il rilascio dell'autorizzazione europea, lo Stato membro è autorizzato ad adottare provvedimenti che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel proprio territorio, basati su motivi connessi a fattori che in nessun caso devono entrare in conflitto con la valutazione scientifica dei rischi, condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) durante la procedura per il rilascio dell'autorizzazione europea in parola.

Specifica che la direttiva oggetto di recepimento ha previsto altresì l'eventualità di una diversa disciplina tra Stati membri in merito alla coltivazione di OGM, rendendo obbligatoria l'adozione delle misure di coesistenza, finalizzate ad evitare la commistione di colture transgeniche nelle zone di frontiera tra Stati membri che consentono e altri che vietano tali coltivazioni.

Sotto l'aspetto tecnico, trattandosi di norme che modificano la disciplina europea vigente, lo schema ne traspone il contenuto in una serie di novelle, tutte all'interno dell'articolo 1, atte a modificare il decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della preesistente normativa europea.

L'articolo 1, comma 1, consta di tre lettere, cui corrispondono i diversi interventi modificativi integrativi.

La lettera *a)* aggiunge alle definizioni previste dall'attuale normativa la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, il rinnovo dell'autorizzazione stessa, il richiedente e il principio di coesistenza, già illustrato in relazione all'ipotesi di Stati membri che disciplinano diversamente la coltivazione di un dato OGM.

Segnala che la parte più significativa della materia è contenuta nella lettera *b)*, che inserisce un apposito Titolo nella normativa vigente, composto da cinque articoli.

L'articolo 26-*bis*, nel definire finalità e campo d'applicazione, stabilisce che le misure limitative adottate non incidono sulla libera circolazione degli OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti, e non riguardano la coltivazione a fini sperimentali.

Gli articoli successivi del nuovo Titolo disciplinano le fasi procedurali relative all'adozione delle misure limitative o di divieto della coltivazione di un OGM, al cui interno le regioni rivestono un ruolo rilevante.

La procedura riguardante la richiesta dell'adeguamento dell'ambito geografico, rispetto all'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, è oggetto dell'articolo 26-*ter*, il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole informi le regioni della possibilità di presentare tale richiesta, per una loro decisione che potrà essere favorevole alla coltivazione nel rispettivo territorio, contraria o parzialmente contraria con l'esclusione di parte del territorio, restando fermo che un eventuale silenzio oltre il termine andrà inteso come richiesta di esclusione di tutto il territorio.

In base alle decisioni regionali il Ministero citato comunica alla Commissione europea la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico.

L'articolo 26-*quater* disciplina la fase procedurale avente ad oggetto l'adozione delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un OGM, adottabili con provvedimenti nazionali in caso di mancato accordo sull'adeguamento geografico con l'operatore economico richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio, o quando lo Stato membro non ha presentato la richiesta di cui al precedente articolo. Le limitazioni, rispettando la conformità al diritto europeo, dovranno basarsi su motivi legati a diversi fattori, tra cui la politica ambientale, agricola, la pianificazione territoriale, impatti socio-economici e ordine pubblico.

La fase in oggetto prevede alcuni essenziali passaggi procedurali, quali nell'ordine: la trasmissione al Ministero delle politiche agricole della proposta di misure da parte delle regioni, motivate in una relazione; la valutazione del Ministero citato delle proposte, coinvolgendo anche altri Dicasteri; la trasmissione delle proposte alla Commissione europea, da cui decorrono 75 giorni nei quali il Ministero si astiene dall'adottare il provvedimento e le regioni interessate garantiscono che gli operatori non impiantino gli OGM; l'adozione del provvedimento, trascorso il termine citato, come decreto interministeriale che può tenere conto delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione europea; la comunicazione delle misure adottate agli altri Stati membri e ai competenti organi europei.

Rileva che le misure restrittive in oggetto non si applicano alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM legittimamente impiantati prima della comunicazione alla Commissione europea della proposta.

Rispetto alle procedure descritte nelle norme precedenti, l'articolo 26-*quinquies* disciplina l'ipotesi contrapposta, di reintegrazione dell'ambito geografico o di revoca delle misure limitative.

In particolare, evidenzia che se una regione richiede la reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio, invia la richiesta al Ministero delle politiche agricole, che a sua volta la inoltra all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione europea in oggetto, ai fini di conseguente modifica della stessa. Se invece la regione richiede l'esclusione dall'ambito d'applicazione delle misure nazionali limitative o di divieto, il decreto interministeriale sopracitato, che le stabilisce, viene modificato secondo le stesse modalità seguite per la sua promulgazione.

L'articolo 26-*sexies*, che chiude le norme del nuovo Titolo, contiene le disposizioni che disciplinano l'applicazione del già citato principio di coesistenza tra Stati membri che consentono e Stati membri che vietano la coltivazione OGM, imponendo in particolare ai primi di adottare nelle zone di frontiera misure atte a prevenire la commistione tra colture transgeniche e convenzionali. L'articolo fa particolare riferimento alle regioni che consentono la coltivazione di OGM, obbligandole ad adottare i provvedimenti atti a evitare contaminazioni transfrontaliere.

Rileva, infine, che la lettera *c)* introduce alla citata normativa vigente l'articolo 35-*bis*, avente ad oggetto il regime sanzionatorio per le violazioni dei divieti di coltivazioni OGM come previsti dal provvedimento, con particolare rilievo, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'obbligo a carico del trasgressore di distruzione delle coltivazioni OGM illecitamente impiantate e di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese o in solido con i proprietari corresponsabili per dolo o colpa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a del 1° agosto scorso, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 208 (pom.) del 04/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-bis) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) illustra la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016, volta a modificare il quadro di finanza pubblica rispetto a quello del Documento programmatico presentato ad aprile scorso, e costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della prossima legge di stabilità.

Evidenzia che i nuovi obiettivi di finanza pubblica appaiono in via generale ispirati alla volontà del Governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, di favorire la creazione di posti di lavoro, di promuovere gli investimenti, di ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014, continuato nel 2015 e che proseguirà fino al 2018.

Specifica che la Nota di aggiornamento, presentando un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, prevede, da un punto di vista complessivo: un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento

per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzera nel 2019).

La suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del Documento in esame, in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.

In ordine al comparto primario, sottolinea che nel settore dell?agricoltura sono state intraprese iniziative di sostegno per i produttori di latte, di prodotti lattiero caseari e cerealicoli finalizzate a favorire un complessivo miglioramento della competitività della filiera (in riferimento al decreto-legge n. 113 del 2016 convertito dalla legge n. 160 del 2016); sono stati, inoltre, assegnati 200 milioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. Tali risorse sono a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI).

La tavola A5 - recante gli effetti del decreto-legge n. 113 del 2016 sull'indebitamento netto della PA - vede passare le maggiori risorse per la Funzionalità e potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (effetti fiscali) dai 3 milioni di euro del 2016 agli 8 milioni per ciascuno degli anni del successivo triennio. Al contrario, per Attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) si comprime nel successivo triennio il dato di 9 milioni del 2016.

Segnala inoltre che, tra le altre misure adottate per contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese, vi è il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura che, approvato dal Senato a inizio agosto, è attualmente all?esame della Camera. Il cronoprogramma colloca la sua definizione entro il 2016.

Evidenzia infine che all'interno dello stesso cronoprogramma, tra le scadenze a venire, si colloca entro il 2016 la disciplina dell?organizzazione delle Commissioni Uniche Nazionali per ciascuna tipologia di prodotto agricolo, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e oggettività nella definizione dei prezzi. È poi definito in avanzamento il pacchetto di misure composto da: DM 765/2016 "Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici"; DM 2173/2016 concernente modalità di applicazione dell?articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne gli aiuti nel settore dell?apicoltura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di presentare una proposta di parere per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis***

(1614) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(1615) ***FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i contenuti e le finalità del disegno di legge n. 2535, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, per i Titoli I, II e III. Informa che la seconda parte del disegno di legge sarà illustrata dalla relatrice Pignedoli.

Evidenzia che le finalità che ispirano il disegno di legge sono da ricercare muovendo da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, è di conoscenza comune la rilevanza, economica e non solo, che il comparto del vino riveste nel quadro dell'agricoltura italiana, della quale costituisce un asse portante in termini di produzione, reddito e occupazione, con riferimento a un giro d'affari che ne fa la maggiore voce dell'*export* agroalimentare del Paese e al contempo uno dei simboli più importanti e caratteristici del *Made in Italy*.

Accanto a tali considerazioni, richiama l'attenzione sull'altro elemento che ispira l'iniziativa in oggetto, vale a dire un panorama normativo di settore molto complesso, che trae la sua origine dal susseguirsi, nel corso del tempo, di normative a carattere europeo, nazionale di attuazione, locale e regionale, tale da creare negli operatori economici di settore e nelle istituzioni legislative l'esigenza di un intervento normativo che riconduca le diverse fasi dell'intero ciclo economico a una disciplina unitaria.

In tale direzione muove il disegno di legge, finalizzato a fornire al settore vitivinicolo una disciplina organica avente ad oggetto tutte le fasi del complessivo processo economico, dalla coltivazione alla vendita, con il duplice obiettivo di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti, attraverso il coordinamento e l?armonizzazione delle diverse fonti.

Sottolinea che l'opera di riordino normativo non si esaurisce in una funzione meramente ricognitiva, ma assume altresì un carattere innovativo anche nella struttura, che impronta la riorganizzazione del comparto secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli, anche in funzione di un'esigenza generale di certezza del diritto.

Passando all'illustrazione del testo, evidenzia che esso si compone di 91 articoli, suddivisi in 8 Titoli.

Il Titolo I, avente ad oggetto disposizioni introduttive, all'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino, la vite ed i territori viticoli come patrimonio dell'Italia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 3fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico; l'espressione IG (indicazione geografica) si intende comprensiva delle sigle IGT ed IGP.

Particolare rilievo assume il Titolo II, con gli articoli da 4 a 25 suddivisi in 4 Capi, contenenti le norme

sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini.

Il Capo I (articolo 4) detta norme generali, mentre il Capo II disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, salvo le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono (articolo 5); l'articolo 6 definisce le caratteristiche del vitigno autoctono italiano; l'articolo 7 assegna allo Stato il compito di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, mentre l'articolo 8 dispone l'istituzione di una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino.

Il Capo III disciplina la produzione e le pratiche enologiche, apportando con l'articolo 9 talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici; l'articolo 10 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o ri-fermentazione; l'articolo 11fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 12disciplina la produzione di mosto cotto.

Proseguendo, l'articolo 13disciplina la detenzione di vinacce; l'articolo 14concerne l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui; l'articolo 15individua le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici, mentre l'articolo 16disciplina alcune parziali deroghe al divieto citato; l'articolo 17disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 18definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica, di argo e di azoto.

Le successive disposizioni riguardano: l'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 19); i prodotti vitivinicoli biologici (articolo 20); la vendita per uso enologico delle sole sostanze espressamente ammesse (articolo 21); la detenzione dei prodotti enologici e chimici, che, nel caso siano richiesti per il funzionamento o la rigenerazione delle attrezzature impiegate possono contenere sostanze non consentite per uso enologico (articolo 22); l'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 23).

Il Capo IV, relativo alla commercializzazione, detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti e i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della commercializzazione stessa. In particolare, l'articolo 24individua quali di essi siano da intendere detenuti a scopo di commercio, stabilendo altresì, salve le deroghe ivi previste, il divieto della detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel registro nazionale.

L'articolo 25dispone il divieto di vendita e di somministrazione per una serie di casi tipici, nonché previa individuazione, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, di ulteriori sostanze non consentite in assoluto o oltre limiti stabiliti dal decreto ministeriale.

Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 42, si riferisce alla "Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", riprendendo prevalentemente la normativa attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010 (così l'articolo 26 su denominazione di origine e indicazione geografica, l'articolo 27 sulla loro utilizzazione, e l'articolo 28sulla loro classificazione), salvo per alcuni aggiustamenti, contenuti nel Capo I, relativi: agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione (articolo 29); alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio (articolo 30) e, tra l'altro, al termine "gran selezione" che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 31).

Il Capo II riguarda ilconferimento della protezione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo all'articolo 32 che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente. Come requisito per il

riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 33), mentre la cancellazione(articolo 34) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole.

L'articolo 35 concerne i disciplinari di produzione, i quali prevedono la resa massima di uva ad ettaro, nonché la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro, e possono essere modificati in base all'articolo 36.

Il Capo III disciplina la rivendicazione (articolo 37), la riclassificazione, il declassamento o il taglio (articolo 38) e la gestione delle produzioni, anche con riferimento alle annate climaticamente favorevoli con conseguente poteri regionali di destinazione dell'esubero (articolo 39).

L'articolo 40 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP, includendovi un membro esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e dottori forestali, e prevedendo le cause d'incompatibilità; l'articolo 41 regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, con il fondamento normativo per nuove cause di incompatibilità, mentre l'articolo 42 disciplina i Concorsi enologici.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra la seconda parte del disegno di legge n. 2535 (Titoli IV, V, VI, VII e VIII), per poi soffermarsi sui disegni di legge connessi.

Rileva in premessa che il settore del vino, nonostante la crisi che ha caratterizzato in generale i consumi interni, è stato in grado di creare reddito e occupazione in Italia, puntando sulla qualità, sulla distintività e sul legame con il territorio e creando le condizioni per una valorizzazione sul mercato, nazionale ed estero.

Specifica che il Titolo IV esordisce con l'articolo 43, attinente a etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, mentre l'articolo 44 ne disciplina l'utilizzo, prevedendo, tra l'altro, il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte.

L'articolo 45reca una disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, mentre l'articolo 46prevede sistemi di chiusura dei recipienti che, per ipotesi particolari, ricadono sotto definizioni, caratteristiche e uso di cui all'articolo 47.

L'articolo 48disciplina recipienti e contrassegno per i vini DOP e IGP, disponendo che i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato, applicato in modo da impedirne il riutilizzo.

Evidenzia che il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti (articolo 49, che ne specifica le caratteristiche). Le principali novità introdotte riguardano la previsione di alcune modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico (articolo 50, con conseguente modifica all'articolo 54sul registro); inoltre l'articolo 51, nel regolare produzione e divieti, prevede l'esame organolettico, chimico o microbiologico nell'accertamento dell'alterazione per malattia o comunque avaria.

L'articolo 52regola le pratiche e trattamenti consentiti, mentre l'articolo 53attiene agli aceti aromatizzati, e l'articolo 55all'immissione in commercio. All'articolo 56 è stato prevista, a certe condizioni, l'ammissibilità, nella denominazione di vendita di un aceto, del riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP; l'articolo 57attiene ai trasporti di sidro, mosto ed aceto.

Sottolinea che il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli, oggetto rispettivamente degli articoli 58-60 e 61-68.

L'articolo 58, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, dispone semplificazioni per gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN e per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri; l'articolo 59coordina gli adempimenti amministrativi, mentre

l'articolo 60riguarda i registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine.

Gli articoli successivi riguardano i controlli e la vigilanza, di cui l'articolo 61 ricorda le fonti normative e l'articolo 62 individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica (articolo 64) vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione, con le relative previsioni e modalità.

L'articolo 65 concerne l'analisi chimico-fisica ed organolettica, mentre l'articolo 66riguarda il sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP e l'articolo 67 dispone sull'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza.

La tutela del *Made in Italy* è oggetto dell'articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, e nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Evidenzia che il Titolo VII, dedicato al sistema sanzionatorio, comprende il maggior numero di norme, con gli articoli da 69 a 87, di cui si darà un'illustrazione sintetica.

L'articolo 69 riguarda le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, mentre l'articolo 70 reca le sanzioni in materia di vinificazione e distillazione; l'articolo 71 punisce chi utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite, mentre l'articolo 72 sanziona la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.

L'articolo 73attiene alla sanzione amministrativa pecuniaria per una pluralità di ipotesi, riguardanti, tra l'altro, violazioni in tema di vini spumanti e frizzanti, mosto, fermentazioni, vinacce, etichetta dei prodotti, quest'ultimo caso ampliato dalle sanzioni dell'articolo 74 in materia di designazione e di presentazione.

L'articolo 75tutela i concorsi enologici, mentre l'articolo 76sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti. Inoltre l'articolo 77punisce gli impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza; l'articolo 78concerne le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri; l'articolo 79riguarda il piano dei controlli e l'articolo 80le inadempienze dell'organismo di controllo. L'articolo 81tutela i consorzi incaricati dei controlli, mentre le relative inadempienze sono oggetto dell'articolo 82.

L'articolo 83 individua la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge; l'articolo 84regola i casi in cui può essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi, mentre l'articolo 85introduce la fattispecie del ravvedimento operoso.

L'articolo 86detta disposizioni concernenti la costituzione come parte civile di una serie di soggetti interessati, mentre l'articolo 87 disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "Strade del Vino".

Specifica, infine, che il Titolo VIII contiene le norme transitorie e finali, tra le quali, in particolare, l'articolo 91 elenca le abrogazioni della normativa su cui la nuova legge andrebbe ad incidere, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 260 del 2000 e alla legge n. 82 del 2006.

Segnala che, in connessione con il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sono in esame tre iniziative, ovvero i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615.

Quanto al primo, si limita ad un unico articolo che modifica una disposizione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di estendere l?utilizzo, attualmente previsto solo per vini generici, di alcune varietà di vite, resistenti alle principali malattie, anche per la produzione di vini ad indicazione geografica tipica (IGT).

Le altre due iniziative condividono finalità e struttura del disegno di legge n. 2535, in quanto anch'esse

volte a un riordino organico della disciplina di un settore di cui si sottolinea la valenza e la rilevanza economica nel panorama agricolo.

Ambedue propongono infatti un ampio articolato, in massima parte coincidente nei contenuti, atto a disciplinare l'attività dell'intero ciclo economico con le relative implicazioni normative generali e settoriali.

Le molteplici disposizioni in essi contenute sono anche in questo caso suddivise per Titoli, ricomprendenti: definizioni (con riguardo anche alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche), la produzione dell'uva e dei prodotti vitivinicoli (anche con riguardo al vino biologico e alle pratiche enologiche), le produzioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica (contenente i disciplinari di produzione e i consorzi di tutela), la commercializzazione e l'etichettatura, gli adempimenti amministrativi, la vigilanza e i controlli, gli aceti, la tutela del *Made in Italy*, il complessivo sistema sanzionatorio, principale e accessorio.

Il presidente FORMIGONI alla luce della complessità dei provvedimenti, ma anche dell'approfondito esame svolto nella prima lettura, propone, d'intesa con i relatori, di svolgere un limitato ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione odierna, svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI GIOVEDI'

Il presidente FORMIGONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocato domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 14,30, è posticipato alle ore 14,45 e che la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per giovedì 6 ottobre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.2.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 210 (pom.) dell'11/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
210ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) prende atto positivamente dell'inserimento nello schema di parere della relatrice di un riferimento alle emergenze fitosanitarie e tuttavia, esprimendo una valutazione nel complesso critica del provvedimento in esame, illustra uno schema di parere contrario a propria firma e a firma della senatrice Fattori (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta favorevolmente i contenuti dello schema di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Albano.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario, presentato dalle senatrici Donno e Fattori.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 331)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1,comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice CANTINI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) valuta positivamente i contenuti dello schema di parere predisposto dalla relatrice, con particolare riguardo al riferimento alla collaborazione tra CREA e gli altri enti di ricerca. Ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 1139 recante disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale "Verdissima" che muove nel senso dell'unificazione di tutti gli enti deputati alla ricerca scientifica in campo agroalimentare.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Cantini.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario, presentato dalla senatrice Donno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti di Confindustria, svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 332

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

richiamata l'audizione svolta il 28 settembre scorso del Commissario straordinario del CREA;

premesso che:

il Piano della ricerca individua alcuni obiettivi strategici, da perseguire attraverso lo sviluppo di specifiche linee di ricerca per il prossimo triennio da parte dei ricercatori del CREA. Si tratta di: contribuire ad aumentare la competitività internazionale e nazionale delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali italiane (anche attraverso innovazioni di prodotto e di processo); migliorare la sicurezza, la qualità, la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) dell'agricoltura italiana; diffondere un sistema della conoscenza del comparto e del *made in Italy*attraverso una comunicazione scientifica, tecnica e divulgativa adeguata;
la proposta contenuta nel Piano in esame considera l'importanza di dotarsi di un sistema integrato di competenze e di strutture che vada nella direzione di determinare una forte riduzione dell'utilizzo di agro farmaci e di antibiotici, anche attraverso lo studio e lo sviluppo di varietà resistenti, di strumenti

di diagnosi e di controllo precisi e rapidi, di strumenti agronomici, vaccini e prodotti in grado di incrementare la resistenza delle colture e degli animali, di strategie di controllo integrato. A tal fine un'apposita *mission* (cerealicoltura e colture industriali) è individuata per occuparsi, con un approccio multidisciplinare, delle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi *no-food*, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze omiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
in ambito internazionale, ci si ispira alla programmazione *Horizon 2020*, al fine di competere efficacemente con i corrispondenti Enti di ricerca dei Paesi europei ed intercettare le risorse adeguate alla crescita scientifica e culturale necessaria per consentire al sistema produttivo agroalimentare nazionale di trasformare le sfide in nuove opportunità, pertanto si sollecita un'impostazione fondata su di un interscambio strutturato con una logica interdisciplinare, in particolare tra i settori e gli Enti di ricerca nell'ambito dell'ambiente e della salute;
accanto ad una forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera riorganizzazione scientifica dell'Ente è inoltre proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese;
nel contesto delle linee di indirizzo nazionali, ha un rilievo particolare l'obiettivo della generazione di valore aggiunto grazie ai partenariati tra CREA, organismi ed Enti di ricerca di livello regionale e nazionale, la ricerca universitaria, promuovendo progetti di ricerca e sviluppo congiunti, rafforzando i vari livelli della ricerca stessa, favorendo lo scambio delle buone pratiche e delle conoscenze, in un'ottica di un impiego virtuoso e razionale delle risorse economiche e umane, interloquendo con i livelli locali;
la proposta di riorganizzazione - rispetto alla strutturazione degli enti incorporato (Istituto nazionale di economia agraria-INEA) ed incorporante (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA) - si fonda su una riduzione delle strutture di ricerca. Si passa da quarantotto tra Centri e Unità di ricerca a soli dodici Centri di Ricerca, dislocati sull'intero territorio nazionale, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale; le strutture dell'Ente già operative sul territorio, o altre messe a disposizione da soggetti istituzionali con cui l'Ente collabora in modo sistematico, consentiranno comunque di mantenere una presenza in 19 Regioni;
ogni Centro di Ricerca avrà una o più Sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui viene affidato il coordinamento di eventuali altre Sedi afferenti al Centro;
le competenze scientifiche dei Centri del CREA saranno organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive;
la scelta di una struttura a matrice scaturisce dall'esigenza di mantenere un presidio della ricerca nelle più importanti filiere del sistema agroalimentare italiano e, al contempo, innalzare e fortificare il livello di ricerca in settori disciplinari trasversali non solo alle filiere agroalimentari e agroindustriali ma a tutto il sistema degli agroecosistemi nazionali;
al nuovo assetto delle strutture di ricerca sopra prefigurato viene ascritta anche una maggiore potenzialità nel garantire, con particolare riguardo al trasferimento tecnologico, l'interazione che si genera tra domanda dai territori, gestita dai presidi regionali, con offerta di ricerca, prodotta da Centri su scala nazionale, con virtuosi collegamenti a scala internazionale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si chiede di favorire una visione di livello internazionale tramite raccordi e *partnership* tra laboratori ed Enti di ricerca di altri Stati, in particolare con i Paesi confinanti con l'Italia, al fine di poter eseguire studi maggiormente accurati su aree geograficamente, ambientalmente e colturalmente affini, al fine di scambiare dati, conoscenze, tecniche per sviluppare metodi maggiormente efficaci, con particolare riguardo al contrasto alla diffusione di organismi patogeni o parassitari, e comunque dannosi per le colture;

si sollecita una particolare attenzione alla ricerca scientifica in campo agricolo finalizzata a fronteggiare le numerose situazioni di emergenza fitosanitaria che si sono da ultimo verificate in Italia determinata dall'ingresso sempre più ravvicinato di agenti patogeni sconosciuti al nostro Paese;
si evidenzia inoltre la necessità di sostenere la ricerca sulle nuove biotecnologie in agricoltura, anche alla luce delle operazioni di concentrazione in essere sul mercato internazionale riguardo alla proprietà intellettuale dei brevetti sulle nuove specie e le relative sementi;
si reputa necessario garantire, al contempo, le attività di supporto tecnologico e scientifico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento alle prove varietali e alla certificazione delle sementi e dei materiali vegetali dei fruttiferi e della vite. Attività queste assegnate agli Istituti del CREA con specifiche normative che implicano ruoli internazionali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 332

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

considerato che:

il piano in esame, per quanto corposo, è composto per la gran parte da un mero elenco dei progetti di ricerca, privo di indicazioni precise circa le tempistiche della loro implementazione e di cui risulta difficile la verifica della reale effettività;

da quanto si evince da una lettura dei progetti, le politiche di ricerca sembrano andare prevalentemente in direzione del supporto allo sviluppo dell'impiantistica a biomasse e a biogas, come a fare del CREA un ente al servizio di tale settore. A tal proposito, appare alquanto preoccupante trovare ricompreso tra i progetti in corso "AGRO BIO FER. 2015-2016. [...] per uno studio sui biofertilizzanti ottenuti dalla frazione organica dei residui solidi urbani" per cui risulta un finanziamento a favore della Tersan Puglia, società ancora recentemente sanzionata per violazione della normativa in materia di emissioni odorigene;

nella parte programmatica non si evince chiaramente quale indirizzo si intenda seguire in merito allo studio e alla sperimentazione delle biotecnologie e non è quindi possibile verificare se le tecniche di sperimentazione siano poste in essere, secondo le modalità stabilite dal Parlamento, in campo chiuso e controllato;

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane deve costituire una assoluta priorità in ambito europeo e nazionale. A tal fine appare necessaria una particolare attenzione circa progetti e azioni volti a consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda la proposta riorganizzazione del CREA si deve rilevare l'apparente mancanza di una progettualità vera e propria e di effettive linee programmatiche;

gli attuali dipartimenti vengono infatti sostituiti da 12 Centri di ricerca (6 disciplinari e 6 di ricerca) con un numero ridotto di sedi, tuttavia il proposito di mantenere "un approccio coordinato delle attività che consenta all?Ente di mettere in campo nel modo più efficiente possibile le risorse umane, materiali e finanziarie" non sembra essere stato mantenuto: un esempio in tal senso è dato dall'accorpamento delle sedi di Palermo e Bagheria (di cui una si occupava di florovivaismo e l'altra di fitopatologia e certificazione) e del loro inserimento all'interno del centro di ricerca "Difesa e Certificazione";

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 331

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

richiamata l'audizione svolta il 28 settembre scorso del Commissario straordinario del CREA;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nel quadro della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nel cui contesto è stata prevista, dall'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), la razionalizzazione del settore della ricerca nel comparto agroalimentare, attraverso l'incorporazione dell'INEA nel CRA, con la nuova denominazione di CREA;

in attuazione della norma citata è stato predisposto il provvedimento in oggetto, che dovrà essere adottato con regolamento di delegificazione tramite decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto lo statuto dell'ente, elaborato dal Commissario straordinario;

lo schema di statuto risponde all'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dall'ente per effetto dell'incorporazione;

i principi e criteri direttivi del regolamento delegato in esame vanno rinvenuti nei commi da 381 a 383 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con espresso riferimento ad esigenze di "razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica", "incremento dell'efficienza organizzativa ed economica", "riduzione delle spese correnti";

rilevata la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da sette a quattro, fondata nelle note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'ente, in coerenza con i principi e criteri direttivi sopra individuati;

osservato che le modifiche proposte, pur non incidendo in modo sostanziale sull'attuale assetto delle competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di definirne chiaramente gli ambiti e le competenze, anche al fine di colmare alcuni vuoti normativi e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate nel corso del tempo circa i confini delle rispettive prerogative;

rilevata l'assenza dal nuovo statuto delle norme di dettaglio, che saranno oggetto degli emanandi Regolamento di organizzazione e funzionamento e Regolamento di amministrazione e contabilità;

considerato che, nello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, attualmente all'esame del Parlamento, è prevista all'articolo 1, comma 2, una clausola di salvaguardia ed è richiamata, all'articolo 2, la Carta Europea dei ricercatori, finalizzata a

garantire ai ricercatori stessi, tra l'altro, la valorizzazione professionale e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
preso atto favorevolmente delle finalità dell'Ente quanto alle ricerche e soluzioni tecnologiche per innalzare la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita un rapido completamento del riordino dell'Ente mediante gli emanandi regolamento di organizzazione e funzionamento e regolamento di amministrazione e contabilità, al fine, anche alla luce della rinnovata pianta organica dell'Ente, nonché della Carta Europea dei ricercatori quanto alla valorizzazione e partecipazione dei ricercatorialle attività di competenza, di perseguire una gestione efficace e razionale delle attività di ricerca e di quelle amministrative di supporto;
si incoraggia una costante e proficua collaborazione con gli altri enti di ricerca a livello centrale e territoriale e, segnatamente, con il CNR e con le Università, al fine di evitare duplicazioni e assicurare un reciproco potenziamento delle finalità operative.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

considerato che:

per quanto attiene alle disposizioni relative ai centri di ricerca (articoli 1 e 16) esse non chiariscono sufficientemente nè a chi sia demandata la loro gestione nè in quali forme si estrinsechi effettivamente il "regime di autonomia scientifica e gestionale" loro attribuito. Inoltre il Consiglio di Stato nel proprio parere rileva come l'espressione "I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l'attività di sperimentazione" sia eccessivamente laconica spiegando che "pur se la materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, lo statuto dovrebbe quantomeno definire la natura di dette aziende e il loro rapporto con le sedi scientifiche";

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione, sono da condividere le perplessità espresse nel proprio parere dal Consiglio di Stato, il quale rileva la possibilità che tramite la attuale formulazione della citata disposizione "anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di 'comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private', piuttosto che di 'alto profilo tecnico-scientifico'";

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 (concernenti il Piano triennale di attività), il Consiglio di Stato rileva una mancanza di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4. In particolare, "la predetta disposizione già stabilisce che il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 'con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali'. Formula che dice da un lato di più, con riguardo al rinvio al regolamento di organizzazione dall'altro di meno, con riguardo ai criteri da osservare nell'elaborazione del piano.". Nei fatti una tale confusione normativa potrebbe apparire come

una possibilità per i direttori dei centri di derogare alle scelte scientifiche del Ministero;

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16, che disciplinano, rispettivamente, la dotazione organica, nonché i centri di ricerca e le sedi del CREA, il Consiglio di Stato rileva come non siano fissati dei limiti massimi: "la previsione di un tetto, sia per l'organico che per le articolazioni strutturali, appare necessaria, considerato che in base alla legge il riordino deve avvenire con il 10 per cento dei risparmi e che la riduzione delle sedi deve essere del 50 per cento";

considerato inoltre che:

lo schema di statuto dell'ente è stato approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016, ben oltre quindi il termine previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'espletamento di tale compito;

è stato presentato alle Camere, ed attualmente all'esame della Commissione 7^ del Senato, lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto Governo n. 329) il cui ambito di applicabilità, per espressa disposizione dell'articolo 1, investe il CREA;

andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di coordinare quanto previsto dal decreto in esame, che prevede l'adozione del nuovo Statuto relativo a CREA, con le nuove disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di cui sopra;

esprime parere contrario.

1.3.2.2.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 02/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che, alla luce dei sopravvenuti recenti gravi eventi sismici, il Governo ha preannunciato ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dai sismi e in relazione alle connesse attività economiche, tra cui anche quelle agricole. Ritiene pertanto opportuno non rendere immediatamente parere sul decreto-legge in esame, in attesa di disporre di un quadro più ampio sulle misure definite dall'Esecutivo e potersi pertanto esprimere sul complesso delle stesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUTA (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, specificando in via preliminare che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati al termine di un *iter* approfondito, e trae la propria origine dalla considerazione del forte rilievo del tessuto sociale ed economico e delle grandi potenzialità dei cosiddetti piccoli comuni, intesi come quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel cui ambito sono altresì considerati i comuni compresi nei territori montani e rurali.

Ritiene che se da un lato va riconosciuto ai piccoli comuni il ruolo vitale di custodi delle identità e delle tradizioni territoriali ed economiche del Paese, abbracciando attività produttive e artigianali, monumenti e aree archeologiche, produzioni agricole di qualità riconosciuta, d'altro canto si profila oggettivamente da tempo lo spopolamento e l?impoverimento di vaste aree, che ha assunto caratteri strutturali per vaste zone interessanti tutto il territorio italiano, dando luogo al fenomeno del cosiddetto disagio insediativo, che la presente iniziativa intende contrastare.

Tale situazione ha condotto, tra le sue conseguenze negative, all'aggravarsi del rischio idrogeologico del Paese, in ragione di una serie di concause tra le quali l'incuria e l'abbandono dei terreni, che a loro volta richiamano la diminuzione della manutenzione del territorio, attività storicamente svolta dagli agricoltori, cui si accompagna la crescente rarefazione dei servizi al cittadino, con particolare riferimento a uffici postali, presìdi territoriali scolastici, sanità.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge si inserisce nel solco di iniziative legislative già del passato, ampiamente condivise dalle forze politiche, con particolare riguardo alla scorsa legislatura, richiama i profili che più direttamente investono il settore primario.

L'articolo 2, dopo aver delineato al comma 1 le finalità del disegno di legge, prevede al comma 2, in relazione alle stesse, la possibilità per i piccoli comuni di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in diverse materie, per le cui attività i comuni interessati sono autorizzati a stipulare con gli imprenditori agricoli convenzioni e contratti di appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo.

L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, le cui risorse saranno utilizzate in base a un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, il quale deve assicurare priorità a una serie di interventi, elencati al comma 3. In tale elenco, alla lettera *h)* è esplicitato il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

L'articolo 5, volto a contrastare l'abbandono di immobili, consente ai piccoli comuni l'adozione di misure per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastare, alla lettera *a)*, l'abbandono di terreni, per prevenire il dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la messa a regime delle acque.

Segnala che le disposizioni indirizzate direttamente al comparto agricolo sono costituite dagli articoli 11 e 12, in tema di prodotti provenienti da filiera corta.

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che i piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Il comma 2 della norma in oggetto definisce sia i prodotti provenienti da filiera corta (i prodotti agroalimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori), sia i prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, individuati da un luogo di produzione o di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella trasformazione, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonchè da un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto.

Il comma 3 definisce contenuto e modalità della misura prevista, disponendo che nei bandi di gara indetti dai piccoli comuni, per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di tali prodotti, inclusi quelli biologici.

L'articolo 12 si occupa dell'aspetto legato alla vendita dei prodotti da filiera corta.

In particolare, i piccoli comuni dovranno destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono direttamente prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile.

Il comma 3 della disposizione prevede che gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Gli stessi esercizi dovranno inoltre destinare ai medesimi prodotti uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

Infine, il comma 4 fa comunque salva la vigente disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo.

Ricorda infine che l'articolo 13 detta disposizioni riguardanti le aree rurali e montane, in particolare prevedendo che i piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani svolgano altresì in forma associata, senza creare appositi nuovi soggetti, agenzie o strutture, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle inerenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre

Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.2.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 218 (pom.) del 09/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie* Vitis vinifera *o da un incrocio tra la specie* Vitis vinifera *e altre specie del genere* Vitis**

(1614) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(1615) ***FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(Seguito dellSeguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato), illustrati nella seduta del 27 ottobre.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) sollecitano l'accoglimento degli ordini del giorno a propria firma e si rimettono sui restanti al rappresentante del Governo.

Il vice ministro Olivero accoglie l'ordine del giorno G/2535/1/9.

Il vice ministro Olivero invita i relatori alla riformulazione dell'ordine del giorno G/2535/2/9.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) riformulano l'ordine del giorno G/2535/2/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/3/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/4/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2535/4/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma a tutti gli ordini del giorno presentati dal senatore Amidei.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/5/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/5/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/6/9.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'ordine del giorno G/2535/7/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2535/7/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/8/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/8/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/9/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/10/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/11/9.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) riformulano l'ordine del giorno G/2535/11/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/12/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/13/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/14/9.

Il senatore TARQUINIO (*CoR*), riformula l'ordine del giorno G/2535/14/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/15/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/16/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/16/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/21/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/17/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/18/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/18/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/20/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2535/20/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il presidente FORMIGONI avverte che è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 8 novembre.

Il relatore RUTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere del relatore.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione presentato dal relatore.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE apprezza il voto unanime della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo) è stata trasmessa da parte della Rete nazionale dei Centri per l'Etica Ambientale (CepEA) della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2541

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati al termine di un *iter* approfondito, trae la propria origine dalla considerazione del forte rilievo del tessuto sociale ed economico e delle grandi potenzialità dei cosiddetti piccoli comuni, intesi come quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel cui ambito sono altresì considerati i comuni compresi nei territori montani e rurali;
quanto ai profili che più direttamente investono il settore primario, l'articolo 2, dopo aver delineato al comma 1 le finalità del disegno di legge, prevede al comma 2 la possibilità per i piccoli comuni di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi, per le cui attività i comuni interessati sono autorizzati a stipulare con gli imprenditori agricoli convenzioni e contratti di appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo;
l'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, le cui risorse saranno utilizzate in base a un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, il quale deve assicurare priorità a una serie di interventi, tra cui il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità;
l'articolo 5 consente ai piccoli comuni l'adozione di misure per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastare, tra l'altro, l'abbandono di terreni, per prevenire il dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la messa a regime delle acque;
l'articolo 11 stabilisce che i piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
l'articolo 12 si occupa dell'aspetto legato alla vendita dei prodotti da filiera corta;

valutate positivamente tali misure,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'inserimento anche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra i Dicasteri di cui è previsto il concerto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge, per definire i parametri delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2535

G/2535/1/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la tutela e la salvaguardia dei paesaggi rurali storici passa anche attraverso la valorizzazione e promozione delle coltivazioni viticole di montagna; in Italia abbiamo almeno 123 illustri esempi di come l'uomo ha saputo interagire con la natura (Catalogo nazionale, edito da Laterza);

questi campioni del patrimonio paesaggistico del nostro Paese sono stati selezionati da ottanta studiosi provenienti da 14 università italiane e da alcuni ricercatori indipendenti di diversa formazione disciplinare, accomunati dal desiderio di aprire una riflessione non solo sul ruolo dell'agricoltura, ma anche sull'identità culturale del nostro Paese e i suoi rapporti con le dinamiche socioeconomiche e ambientali;

tale prospettiva è stata pensata per offrire una visione d'insieme in grado di scorgere le connessioni sempre più evidenti tra attività produttive e aspetti ambientali, spingendo a considerare le campagne non più solo come luogo di produzione, ma come ambito complesso di funzioni e valori che assumono una crescente rilevanza anche alla luce dell'attuale crisi che attraversa la società, l'economia e l'idea stessa di Stato unitario, che nel paesaggio trova importante espressione;

un valido esempio di questo patrimonio paesaggistico italiano è rappresentato dalla Valle di Cembra in Trentino che con i suoi oltre 708 Km di vigneti terrazzati rappresenta un paesaggio inedito per il Trentino e per l'Italia, icona di una viticoltura eroica di montagna;

l'esempio della Valle di Cembra è emblematico di come la coltivazione del vino in determinate zone rappresenti la forza e la volontà di mantenere intatta nei secoli la nostra storia e la nostra identità; in quest'ottica assumono grande rilievo strutture come gli agriturismi che operano in territori difficili, spesso senza grandi flussi turistici a cui attingere ma che, anche tramite lo sviluppo delle fattorie didattiche, sostengono e insegnano ad amare il territorio, l'agricoltura di montagna e le tradizioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

a) promuovere, sostenere e valorizzare le zone dedicate alla coltivazione della vite nelle zone contraddistinte dai terrazzamenti con muretti a secco al pari di tutte le zone che, per le loro caratteristiche geografiche e morfologiche, rendono la coltivazione della vite estremamente difficoltosa;

b) predisporre programmi di sensibilizzazione e conoscenza del vino, della sua storia e della sua cultura anche tramite gli agriturismi che sono da sempre avamposti per il mantenimento e presidio dei territori rurali e conseguentemente «vedette» contro il dissesto idrogeologico derivante dall'abbandono di queste zone; programmi, questi, da diffondere tramite le fattorie didattiche che già operano in più parti d'Italia a stretto contatto con gli agriturismi stessi;

c) incentivare e rafforzare le sinergie fra vignaioli e programmazione turistica; legame inscindibile per pubblicizzare tramite la piena rintracciabilità e indicazione geografica dei primi le peculiarità ed eccellenze dei territori a beneficio di tutto il settore turistico.

G/2535/2/9 (testo 2)

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

nel corso dei prossimi mesi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, procederà alla revisione della disciplina nazionale di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli, contenuta nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015;

sarebbe opportuno, già da adesso, evidenziare le priorità politiche che dovrebbero guidare l'assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti, in particolare nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione;

anche per il 2017 è opportuno sfruttare appieno il potenziale di crescita offerto dalla disciplina unionale ? pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale ? da destinare alle autorizzazioni per nuovi impianti;

qualora tale dotazione non dovesse essere sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, sarà necessario fare delle scelte di politica vitivinicola;

risulta condivisa e sostenuta la scelta fatta lo scorso anno dal Ministero di prevedere un meccanismo di salvaguardia della competitività regionale. Tale strumento ha dimostrato, già nel corso del primo anno di applicazione, di fungere da calmiere, evitando che le forti richieste di ettari, provenienti in particolare da talune regioni viticole, generassero ripercussioni eccessivamente negative anche per quei viticoltori attivi in territori non caratterizzati dal medesimo fenomeno o, quantomeno, con una intensità minore. Per queste ragioni è necessario che il meccanismo di salvaguardia della competitività regionale sia mantenuto anche per la prossima annualità;

ciò nonostante, i risultati del primo anno di applicazione rendono necessario apportare alcuni miglioramenti che consistono nel dare priorità alle imprese agricole specializzate, le quali, per gli investimenti sostenuti ed il *know how* acquisito, sono in grado di garantire produzioni qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del mercato;

è necessario, inoltre, preservare l'ossatura della viticoltura italiana, introducendo meccanismi di tutela dei piccoli e medi imprenditori;

occorre favorire, anche con il meccanismo dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo lo sviluppo e il consolidamento di una viticoltura sempre più sostenibile, praticata nelle aree maggiormente vocate per la produzione di vini DOP ed IGP;

a corollario di tutto ciò, infine, è necessario prevedere meccanismi di lotta ai fenomeni speculativi,

impegna il Governo:

a tener conto, all'interno della nuova disciplina attuativa del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle proposte sopra evidenziate.

G/2535/2/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

nel corso dei prossimi mesi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, procederà alla revisione della disciplina nazionale di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli, contenuta nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015;

sarebbe opportuno, già da adesso, evidenziare le priorità politiche che dovrebbero guidare l'assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti, in particolare nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione;

anche per il 2017 è opportuno sfruttare appieno il potenziale di crescita offerto dalla disciplina unionale ? pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale ? da destinare alle autorizzazioni per nuovi impianti;

qualora tale dotazione non dovesse essere sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, sarà necessario fare delle scelte di politica vitivinicola;

risulta condivisa e sostenuta la scelta fatta lo scorso anno dal Ministero di prevedere un

meccanismo di salvaguardia della competitività regionale. Tale strumento ha dimostrato, già nel corso del primo anno di applicazione, di fungere da calmiere, evitando che le forti richieste di ettari, provenienti in particolare da talune regioni viticole, generassero ripercussioni eccessivamente negative anche per quei viticoltori attivi in territori non caratterizzati dal medesimo fenomeno o, quantomeno, con una intensità minore. Per queste ragioni è necessario che il meccanismo di salvaguardia della competitività regionale sia mantenuto anche per la prossima annualità;

ciò nonostante, i risultati del primo anno di applicazione rendono necessario apportare alcuni miglioramenti che consistono nel dare priorità alle imprese agricole specializzate, le quali, per gli investimenti sostenuti ed il *know how* acquisito, sono in grado di garantire produzioni qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del mercato ? trattandosi appunto di un sistema di regolazione del mercato - com'è il caso dei viticoltori soci delle cantine cooperative;

è necessario, inoltre, preservare l'ossatura della viticoltura italiana, introducendo meccanismi di tutela dei piccoli e medi imprenditori;

occorre favorire, anche con il meccanismo dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo l'inserimento di giovani viticoltori, unitamente allo sviluppo ed al consolidamento di una viticoltura sempre più sostenibile, praticata nelle aree maggiormente vocate per la produzione di vini DOP ed IGP;

a corollario di tutto ciò, infine, è necessario prevedere meccanismi di lotta ai fenomeni speculativi,

impegna il Governo:

a tener conto, all'interno della nuova disciplina attuativa del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle proposte sopra evidenziate.

G/2535/3/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e osservazione in data 18 ottobre 2016;

il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;

occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario, settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le esportazioni;

il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di Expo 2015 in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del *Made in Italy* agroalimentare,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);

con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge ? in materia di contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP ? a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate, individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza

pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto e della tracciabilità dei produttori;

in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato coinvolgimento in materia consultiva e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

G/2535/4/9 (testo 2)

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che:

il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto;

le origini del vitigno restano incerte, anche se si narra che furono i Greci a portarlo in Puglia oltre duemila anni fa. La produzione iniziale del vitigno è riconducibile in origine alle terre dell'agro di Manduria, Sava e Lizzano;

per Primitivo di Manduria s'intende la varietà coltivata a Manduria, Carosino, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Sava, Maruggio, Lizzano, Torricella e Pulsano in provincia di Taranto;

nel 2016 questa qualità è stata riconosciuta da guide specializzate (Gambero Rosso, l'Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli, Luca Maroni) come il migliore fra i 100 migliori vini rossi italiani. Un grande risultato, e non si tratta del primo, che dà lustro alla filiera tarantina del vino;

come riportato da organi di stampa, nel corso del convegno «Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella provincia più inquinata d'Italia», promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana (Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione «*PeaceLink*», Alessandro Marescotti, avrebbe affermato: «L'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel 2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;

tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA da cui aveva ricevuto questa confidenza e il nome dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative del Consorzio del Primitivo di Manduria DOC, a valutare ogni concreta e tempestiva iniziativa volta a verificare la veridicità della notizia, nonché a tutelare i territori interessati a salvaguardia della produzione vitivinicola locale a garanzia delle centinaia di aziende che operano nell'area del Primitivo e di tutti i cittadini e consumatori.

G/2535/4/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che:

il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto;

le origini del vitigno restano incerte, anche se si narra che furono i Greci a portarlo in Puglia oltre duemila anni fa. La produzione iniziale del vitigno è riconducibile in origine alle terre dell'agro di Manduria, Sava e Lizzano;

per Primitivo di Manduria s'intende la varietà coltivata a Manduria, Carosino, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Sava, Maruggio, Lizzano, Torricella e Pulsano in provincia di Taranto;

nel 2016 questa qualità è stata riconosciuta da guide specializzate (Gambero Rosso, l'Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli, Luca Maroni) come il migliore fra i 100 migliori vini rossi italiani. Un grande risultato, e non si tratta del primo, che dà lustro alla filiera tarantina del vino;

come riportato da organi di stampa, nel corso del convegno «Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella provincia più inquinata d'Italia», promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana (Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione «*PeaceLink*», Alessandro Marescotti, avrebbe affermato: «L'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel 2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;

tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA da cui aveva ricevuto questa confidenza e il nome dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere concrete ed urgenti iniziative al fine di verificare la veridicità della notizia nonché di tutelare i territori interessati a salvaguardia della produzione vitivinicola locale a garanzia delle centinaia di aziende che operano nell'area del Primitivo e di tutti i cittadini e consumatori.

G/2535/5/9 (testo 2)

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca «Definizioni per il settore vitivinicolo»;

il predetto articolo, al comma 1, lettera *m)*, dispone che per «Registro nazionale delle varietà di viti» s'intenda il Registro istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. l164 del 1969,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure integrative volte a menzionare nel Registro la «Vitis vinifera» che rappresenta la principale pianta da cui ha origine il vino.

G/2535/5/9

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca «Definizioni per il settore vitivinicolo»;

il predetto articolo, al comma 1, lettera *m)*, dispone che per «Registro nazionale delle varietà di viti» s'intenda il Registro istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. l164 del 1969,

impegna il Governo:

a prevedere misure integrative volte a menzionare la «*Vitis vinifera*» che rappresenta la principale pianta da cui ha origine il vino.

G/2535/6/9

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: " Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che:

a) lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» (comma 1);

b) tali vigneti sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine (comma 2);

c) i territori nei quali sono situati i vigneti eroici o storici vengono individuate con apposito decreto ministeriale (comma 3, lettera *a))*;

considerato che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta, sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia;

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli ex combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli

assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

oggi tuttavia l'espansione urbanistica della capitale che, in particolare dal secondo dopoguerra, si è estesa ai comuni limitrofi, l'aumento della densità di popolazione e la derivante cementificazione del territorio costituiscono una seria minaccia per i territori di produzione dei vini Castelli Romani,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame ad includere il territorio dei Castelli Romani tra quelli in cui sono individuati i vigneti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

G/2535/7/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

G/2535/8/9 (testo 2)

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto reca «Impiego dei pezzi di legno di quercia» nella produzione vinicola;

il predetto articolo, al comma l, dispone che l'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla Commissione europea, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 del disegno di legge in oggetto;

l'articolo 4 prevede che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dall'Unione europea e quelle nazionali,

impegna il Governo:

a valutare, in conformità con la normativa europea, l'adozione di un provvedimento di

individuazione dei casi in cui sia ammissibile l'uso dei pezzi di legno di quercia.

G/2535/8/9

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto reca «Impiego dei pezzi di legno di quercia» nella produzione vinicola;

il predetto articolo, al comma l, dispone che l'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla Commissione europea, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 del disegno di legge in oggetto;

l'articolo 4 prevede che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dall'Unione europea e quelle nazionali,

impegna il Governo:

a prevedere che l'uso dei pezzi di legno di quercia debba essere inteso quale componente essenziale che costituisce le botti per l'invecchiamento del vino e non si utilizzi la sopradetta essenza nelle botti d'acciaio, cemento, vetroresina e analoghi.

G/2535/9/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con circa 14.000 iscritti, dal 2011 è ininterrottamente il primo nel settore agrario come numero di candidati agli esami abilitanti all'esercizio della professione, con un «tasso di rinnovamento» elevatissimo, di oltre il 6,5 per cento annuale, ed un tasso di nuova occupazione (determinato dal numero di nuove partita IVA aperte) mai inferiore al 5 per cento all'anno, negli ultimi anni;

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è l'unico Albo professionale realmente interdisciplinare al quale si possono iscrivere (previo svolgimento di un tirocinio professionale minimo semestrale, non previsto per altre categorie ordinistiche, e superamento dell'esame di Stato abilitante) i laureati di nove diverse «Classi di laurea» ed in particolare quelle tradizionalmente agrarie quali biotecnologie agrarie, scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali e scienze ambientali, eccetera. L'apertura dell'Albo a profili variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo, ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che ha previsto la riforma delle professioni, che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione;

considerato che:

il presente disegno di legge n. 2535, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio di vino» è un provvedimento che ha raccolto ampio consenso nel mondo agricolo ed in quello dell'enologia, risultando essere il frutto di un lavoro parlamentare approfondito e una volta approvato potrà certamente dare alla filiera nuovi strumenti operativi, migliorare la capacità dell'*export* e tutelare particolari nicchie del settore, come i vigneti storici e, di conseguenza, l'irripetibile paesaggio italiano;

l'impianto complessivo del provvedimento in esame è nell'insieme ben equilibrato, laddove è evidente la volontà di riunire norme che vanno dalla coltivazione della vite, alla vinificazione, dal trattamento dei vini alla commercializzazione e tutto quanto ne consegue, con una giusta appendice per gli aceti;

tenuto conto che:

il comparto del vino rappresenta una componente di primo piano per il settore agroalimentare nazionale. Alcuni dati sintetici ne evidenziano con chiarezza l'importanza e il valore strategico all'interno dell'economia agricola italiana e del *Made in Italy* alimentare. La coltivazione della vite da vino, infatti, è fortemente diffusa, interessando poco meno del 23 per cento delle aziende agricole del nostro Paese e occupando una porzione della SAU (superficie agricola utile) intorno al 5 per cento (fonte Istat) sebbene in costante declino da ormai alcuni decenni;

si contano in Italia poco meno di 197.000 operatori agricoli che hanno formulato una dichiarazione di raccolta di uva da vino. Di questi, appena oltre la metà (51,8 per cento) agisce come operatore singolo, mentre una quota pressoché equivalente è costituita da viticoltori associati al sistema cooperativo, a testimonianza del forte legame che esiste in questo comparto tra produzione primaria e associazionismo;

sostenere questo settore con ogni mezzo disponibile è un dovere della politica nazionale, considerato il suo contributo all'occupazione ed al PIL italiano; peraltro una non indifferente quota di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati opera nel settore, vuoi come tecnici vitivinicoli, vuoi come ispettori nei vigneti riconvertiti a biologico, vuoi come enologi nelle cantine;

considerato l'elevato numero di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che operano in questo settore (molti Enologi, non avendo né un proprio Albo né una propria autonoma Cassa di previdenza, sono iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati);

considerato che l'articolo 40 del disegno di legge n. 2535 reca la costituzione del «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP», che prevede fra i suoi membri anche soggetti nominati da Albi professionali diversi da quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, escludendo irragionevolmente questi ultimi, nonostante l'importante presenza nel settore agrario in generale ed enologico in particolare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in fase di attuazione della legge, di prevedere nel «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP» non solo la presenza di un componente esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e forestali, ma anche di due ulteriori componenti, designati rispettivamente dal Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e dal Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

G/2535/10/9

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 40 reca disposizioni in materia di «Comitato nazionale e vini DOP e IGP»;

il medesimo articolo, al comma 1 stabilisce che il Comitato nazionale è organo del Ministero ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP;

il comma 2 prevede che il predetto Comitato sia composto dal Presidente e da taluni membri nominati dal Ministro,

impegna il Governo

a prevedere che tra i membri nominati dal Ministro vi sia un membro dei periti agrari, designato dal collegio nazionale e un membro degli agrotecnici designato dal medesimo collegio.

G/2535/11/9 (testo 2)

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) lamenta il problema della *governance* dei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 con particolare riferimento all'esercizio di funzioni *erga omnes*;

la FIVI non solleva alcuna obiezione riguardo ai criteri generali stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all'esercizio di detto potere; tuttavia evidenzia la circostanza *de facto* venuta in essere per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi potrebbe non garantire più l'equilibrata rappresentatività di tutti i consorziati, in considerazione delle elevate dimensioni dei soggetti che entrano a farne parte;

questo fenomeno pertanto non sempre mantiene in equilibrio le posizioni rappresentate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, al fine di:

a) limitare gli eventuali effetti distorsivi nel sistema di rappresentanza derivanti da tali situazioni;

b) accrescere l'interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi, anche per i produttori con filiera integrata;

c) superare gli eventuali ostacoli alla partecipazione e alla condivisione delle scelte strategiche per la gestione delle denominazioni d'origine da parte di tutti i componenti della filiera.

G/2535/11/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) lamenta il problema della *governance* dei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una peculiare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni *erga omnes*;

la FIVI non solleva alcuna obiezione riguardo ai criteri generali stabiliti dal MIPAAF per l'individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all'esercizio di detto potere, tuttavia evidenzia la circostanza *de facto* venuta in essere per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi non risulta più contendibile allorché entrano a farne parte grandi organizzazioni cooperative o organizzazioni di organizzazioni cooperative;

la cooperazione ha enormi meriti in questo Paese e gode meritatamente della tutela costituzionale, ma non rispecchia la *voluntas legislatoris* la singolare circostanza che si è venuta a creare laddove le politiche di sviluppo, tutela e valorizzazione di aree viticole di grande tradizione sono completamente governate da gruppi cooperativi, con l'ulteriore conseguenza di potere imporre le proprie decisioni, in virtù dell'*erga omnes*, non solo a tutti gli altri consorziati, ma anche e soprattutto ai non consorziati;

la FIVI ritiene che la contendibilità della posizione di maggioranza, all'interno dei consorzi di tutela e prioritariamente di quelli che esercitano funzioni *erga omnes*, rappresenti un necessario bilanciamento del potere conferito dal decreto legislativo n. 61 del 2010 ai consorzi stessi. Diversamente si verifica la situazione per cui uno o pochi attori hanno un controllo totale del consorzio;

per garantire tale bilanciamento è necessario adottare misure per contemperare la proporzionalità dei voti assegnati alla capacità produttiva complessiva, derivante dalla somma dei voti per le tre diverse fasi (viticola, di trasformazione, di imbottigliamento) con la salvaguardia della contendibilità della maggioranza nei consorzi, come da proposta della FIVI,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

a) riequilibrare la formazione della volontà consortile;

b) evitare che pochi soggetti o una singola categoria produttiva abbia la maggioranza dei voti del consorzio;

c) restituire interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi a quei soggetti che producono con filiera integrata;

d) evitare che si verifichino fenomeni di abbandono dei Consorzi esistenti per dare vita alla costituzione di nuovi, come già avvenuto nell'area di Soave, in Trentino e in corso di avvenimento in Oltrepò Pavese.

G/2535/12/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

il Titolo IV del disegno di legge in esame reca le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli;

considerato che:

pochi settori come quello del vino hanno saputo rinnovare le pratiche del consumo;

ciò ha comportato la diffusione nel paese di una cultura sociale della degustazione che si è tradotta in linguaggi condivisi, momenti di apprendimento e di aggregazione sociale e in un consumo maggiormente consapevole («bere meglio, bere meno»);

la promozione di un consumo consapevole e informato dei prodotti vitivinicoli passa necessariamente attraverso quella che potrebbe essere definita come alfabetizzazione del consumatore, la possibilità cioè per il consumatore medesimo di imparare a interpretare correttamente le indicazioni previste dalla normativa per l'indicazione delle caratteristiche, della qualità e della provenienza dei prodotti,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete al fine di favorire la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori in merito ai prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità.

G/2535/13/9

RUVOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il provvedimento in esame intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti; nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti gli articoli concernenti in particolare la denominazione di origine dei vini cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani;

per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

a) Denominazioni di Origine Controllata (DOC): appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come

prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione;

b) Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG): si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale e che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno;

a tal riguardo si prevede che il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nonne richiamate al fine di adottare ulteriori iniziative normative tese a definire interventi a maggiore garanzia e tutela delle zone geografiche tipiche.

G/2535/14/9 (testo 2)

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 2535, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino",

premesso che:

i contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine, ai sensi della normativa vigente, sono: «carte valori»;

le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione, custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;

in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la tracciabilità del prodotto contrassegnato;

il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, stabilisce che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC

devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «*La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);

l'articolo 48, comma 6, della proposta di legge in questione prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;

il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;

il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;

ritenuta l'opportunità di:

? rendere le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 conformi al dettato normativo in materia di carte valori, avente la finalità di realizzare per il tramite di IPZS l'interesse pubblico alla prevenzione di frodi nel commercio, alla tutela della salute pubblica, all'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse ribadito dal Legislatore anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT;

? realizzare un efficace e coordinato sistema per la lotta alla contraffazione attraverso l'utilizzo di soluzioni integrate complesse che prevedano la combinazione di elementi di stampa di sicurezza con sistemi informatici a garanzia dell'autenticità e univocità del prodotto,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a garantire, nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, che le eventuali tipografie autorizzate a fornire lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC siano autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

G/2535/14/9

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 2535, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino",

premesso che:

i contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine, ai sensi della normativa vigente, sono: «carte valori»;

le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione, custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;

in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la

tracciabilità del prodotto contrassegnato;

il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, stabilisce che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «*La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);

l'articolo 48, comma 6, della proposta di legge in questione prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;

il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;

il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;

ritenuta l'opportunità di:

? rendere le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 conformi al dettato normativo in materia di carte valori, avente la finalità di realizzare per il tramite di IPZS l'interesse pubblico alla prevenzione di frodi nel commercio, alla tutela della salute pubblica, all'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse ribadito dal Legislatore anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT;

? realizzare un efficace e coordinato sistema per la lotta alla contraffazione attraverso l'utilizzo di soluzioni integrate complesse che prevedano la combinazione di elementi di stampa di sicurezza con sistemi informatici a garanzia dell'autenticità e univocità del prodotto,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a prevedere, in conformità alle disposizioni normative vigenti richiamate in premessa e nel quadro dei principi di sicurezza ivi enunciati, che lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC sia fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità e coordinamento, di tipografie autorizzate e selezionate dallo stesso Istituto attraverso procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, allo scopo di assicurare forniture adeguate alle esigenze produttive della filiera.

G/2535/15/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP;

in particolare il comma 8 del citato articolo stabilisce, tra l'altro, che i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC

e IGT (secondo modalità da definire nel decreto di cui al successivo comma 9) che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato;

considerato che:

il sistema della tracciabilità consente a tutti i consumatori di rintracciare ogni singola bottiglia di vino;

la tracciabilità svolge anche un ruolo di tutela del consumatore poiché deve consentire di verificare partendo dal contrassegno di Stato, il percorso del prodotto attraverso l'intero processo di trasformazione, dalla vendemmia agli scaffali delle enoteche e dei negozi del vino,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete volte a favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su produzioni di qualità.

G/2535/16/9 (testo 2)

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 48 reca disposizioni in materia di «Contenitori e contrassegno per i vini DOP e IGP»;

il predetto articolo, al comma 6 stabilisce che i vini a DOCG debbano essere immessi al consumo dotati di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a garantire, nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, che le eventuali tipografie autorizzate a fornire lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC siano autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

G/2535/16/9

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 48 reca disposizioni in materia di «Contenitori e contrassegno per i vini DOP e IGP»;

il predetto articolo, al comma 6 stabilisce che i vini a DOCG debbano essere immessi al consumo dotati di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le tipologie di vini rechino un contrassegno e che questo venga stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie dallo stesso autorizzate.

G/2535/21/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

una questione di particolare rilievo per diversi settori dell'Industria alimentare nazionale riguarda i registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine e la connessa esigenza di semplificazione e alleggerimento del carico burocratico che grava sulle imprese;

l'articolo 60 del disegno di legge detta norme in materia di Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine;

come noto, da quando - nel 1997 - lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, è venuta meno la valenza fiscale del registro, che ha mantenuto una mera funzione di controllo contro le pratiche di sofisticazione dei vini. Peraltro, già in occasione dell'introduzione dell'adempimento con l'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 a carico non solo di produttori, importatori e grossisti ma anche di utilizzatori di sostanze zuccherine, con l'esclusione tuttavia di artigiani, laboratori e vendita al dettaglio, il monitoraggio su quest'ultima parte della filiera è di fatto "meno efficace" e non coprente rispetto a tutti gli attori effettivamente coinvolti;

dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di "tracciare" l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito. Inoltre lo stesso disegno di legge in esame già prevede per gli stabilimenti enologici specifiche prescrizioni che vietano la detenzione di zuccheri (articolo 14),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure di semplificazione degli oneri collegati alla tenuta di tali registri, nell'obiettivo di alleggerire concretamente la mole di adempimenti cui anche le imprese dell'industria alimentare - per la stragrande maggioranza PMI - devono quotidianamente fare fronte.

G/2535/17/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,
impegna il Governo:
nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.
G/2535/18/9 (testo 2)
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è

esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma l definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo:

a consentire alle regioni di rafforzare i propri strumenti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

G/2535/18/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma l definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che anche le regioni effettuino la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

G/2535/20/9 (testo 2)

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre ? novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'adozione di opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

G/2535/20/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre ? novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

1.3.2.2.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (pom.) del 15/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02338,a firma della senatrice Bisinella,sulla mancata erogazione dei fondi per l'anticipo 2015 della PAC agli agricoltori del Veneto.

Informa che l?erogazione dei fondi della domanda unica 2015 della PAC, primo anno di attuazione della riforma, è iniziata nel mese di novembre 2015 e ad oggi è giunta al 97 per cento del saldo. Alla luce delle difficoltà riscontrate lo scorso anno sono state poste in essere modifiche e innovazioni da parte di AGEA, a partire da un cronoprogramma preciso dei pagamenti dell'anticipo domanda unica 2016.

Fa presente che attualmente sono stati emessi decreti di pagamento per 715 milioni di euro ad una platea di 270 mila beneficiari. Entro dicembre si completeranno i pagamenti arrivando a un totale di 900 milioni di euro.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che gli operatori del settore agricolo - veneto e non - hanno una estrema

necessità di ricevere i fondi della politica agricola comune europea in tempi certi poiché, diversamente, incontrerebbero difficoltà a far fronte agli impegni economici già assunti e che debbono essere comunque assolti.

Prende atto positivamente delle misure poste in essere da AGEA per evitare il ripetersi di detti ritardi e auspica che esse si rivelino efficaci e tempestive.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03026,a firma della senatrice Fasiolo,sulle competenze acquisite dalla sede di Gorizia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l?analisi dell?economia agraria (CREA).

Rileva in via preliminare che il processo di riorganizzazione del CREA, avviato dalla gestione commissariale fin dall?inizio del 2015, ha avuto come scopo principale quello di creare le premesse per un migliore coordinamento tra le strutture di ricerca dell?Ente superando, laddove possibile, la spiccata frammentazione preesistente.

In tal senso, tra i 12 Centri di ricerca del CREA (derivanti dal consolidamento degli attuali 18 Centri e 32 Unità), il Centro di viticoltura ed enologia è stato individuato quale polo di aggregazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della filiera vitivinicola, cardine non solo della produzione destinata al mercato interno, ma anche dell?*export* italiano nel mondo.

Segnala che è acquisita nel mondo scientifico la consapevolezza che la ricerca avanzata, in grado di realizzare impatti positivi significativi sulle attività produttive, sull?ambiente e sulla società, richieda aggregazioni di competenze multidisciplinari. I possibili investimenti in infrastrutture d?avanguardia, per il livello di risorse necessarie per l'acquisizione e manutenzione e per le competenze che richiede l'impiego, non possono essere replicati in un ampio numero di sedi.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che l?aggregazione dell?attuale "gruppo di ricerca" di Gorizia (fino ad ora afferente al Centro per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma) al Centro di viticoltura ed enologia, consentirà di integrare le significative competenze maturate dai ricercatori che vi operano, all?interno di un settore che, oltre al rilievo economico, rappresenta una porzione cospicua del territorio agrario italiano, ovvero circa 630 mila ettari. Una conduzione sempre più ispirata a criteri agroecologici e alla massimizzazione dei servizi ecosistemici avrà ricadute positive di ampia portata.

In tal senso, osserva che il paventato rischio di dispersione dell?esperienza maturata, del sapere acquisito e della rete di relazioni internazionali costruita dai ricercatori del "gruppo di ricerca" di Gorizia, si tramuta invece in una loro valorizzazione: essi apporteranno al Centro di viticoltura ed enologia competenze di grande rilievo, complementari a quelle degli attuali due Centri di ricerca (Viticoltura di Conegliano ed Enologia di Asti) e tre Unità di ricerca (Arezzo, Velletri e Turi) che, insieme, lo costituiranno. Tali competenze troveranno pertanto ampio spazio per sinergie positive a vantaggio della filiera, ma anche della crescita professionale degli stessi ricercatori.

Peraltro, anche per la collocazione geografica in cui opera, segnala che il futuro laboratorio di Gorizia del Centro di viticoltura ed enologia potrà ulteriormente favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo, che già nel Nord-est, e in particolare nel goriziano, raggiunge livelli di eccellenza. E? noto infatti che la qualità dei vini dipende in larga misura dalla qualità e dalla corretta gestione dei suoli e che quindi le competenze del laboratorio saranno in tal senso preziose anche per l?impatto economico che le ricerche riverseranno sul territorio.

Rileva infine che tra i Centri del CREA, quello di viticoltura ed enologia è il più vicino a Gorizia e che questo agevolerà significativamente la gestione amministrativa a vantaggio delle attività di ricerca.

La senatrice FASIOLO (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Auspica peraltro che presso il Centro di viticoltura ed enologia siano mantenute le unità di personale attualmente afferenti alla sede di Gorizia del CREA, mentre a livello operativo richiama l'attenzione sulle attività già in corso di svolgimento a tutela della qualità dei suoli e sulle sinergie in essere in materia di ricerca agroambientale, anche a livello internazionale.

Il Presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie* Vitis vinifera *o da un incrocio tra la specie* Vitis vinifera *e altre specie del genere* Vitis**

(1614) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(1615) ***FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(Seguito dellSeguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La senatrice DONNO (*M5S*) ritira gli emendamenti 41.1 e 46.1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti di Città Amica e del Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio sul disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.2.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 228 (pom.) del 18/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
228ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il relatore DALLA TOR (*AP (Ncd-CpI)*) propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) chiede chiarimenti sul regime contributivo del personale del Corpo forestale dello Stato che sarà riassorbito nell'Arma dei Carabinieri.

La senatrice GATTI (*PD*) fa presente che la disposizione contenuta nel provvedimento di urgenza si riferisce a un fondo integrativo che fornisce prestazioni per soggetti iscritti allo stesso per almeno sei anni.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (n. COM (2016) 786 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (*PD*) si riserva di presentare nelle prossime sedute uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, informa che, nel corso dell'audizione di rappresentanti della Rete Professioni Tecniche, svolta ieri negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(926) ***TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge n. 313 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).
Sono quindi dati per illustrati i subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 94)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (Ncd-CpI)*) ricorda che nella seduta di martedì 17 gennaio scorso ha illustrato il *curriculum* del candidato valutandolo positivamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di nomina in esame.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella ALBANO (*PD*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*), Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), Laura CANTINI (*PD*), Monica CASALETTO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), DALLA TOR (*AP (Ncd-CpI)*), Daniela DONNO (*M5S*), Laura FASIOLO (*PD*), FORMIGONI (*AP (Ncd-CpI)*), Maria Grazia GATTI (*PD*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Leana PIGNEDOLI (*PD*), RUTA (*PD*), RUVOLO (*AL-A*), Angelica SAGGESE (*PD*), STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) e TARQUINIO (*CoR*).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 14 voti favorevoli e 3 voti di astensione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, comunica che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce "sedute con altre Commissioni", al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Il Presidente, informa altresì che, nel corso dell'audizione sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva) svolta mercoledì 18 gennaio, è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 313

Art. 2

2.2/1

DALLA TOR

All'emendamento 2.2, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«a-bis) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera c), dopo le parole*: "fruizione dei prodotti", *aggiungere le seguenti*: ", delle specialità e delle ricette";

b) *alla lettera f), dopo le parole*: "le colture", *aggiungere le seguenti*: ", le specialità e le ricette"».;

2.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera* c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione del presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

Art. 6

6.1/1

DALLA TOR

All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6» , apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole*: "i prodotti agricoli e agroalimentari", *aggiungere le seguenti*: ", le specialità e le ricette";

b) al *comma 2, dopo le parole*: "in ambito nazionale e internazionale", *aggiungere le seguenti*: "delle specialità e delle ricette e"».

6.1/2

CANDIANI

*All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "*i prodotti agricoli e agroalimentari*", aggiungere le seguenti:* ", le specialità, le ricette".

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea). ? 1.* Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

1.3.2.3. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.3.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 247 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2343) ***Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore MORGONI (*PD*) fa presente di aver avuto notizia di una procedura EU-Pilot in materia di *governance* delle acque. Ai fini dell'istruttoria del disegno di legge n. 2343, reputa necessario che il Governo fornisca alla Commissione, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 234 del 2012, gli elementi relativi alla procedura in parola, al fine di disporre degli elementi conoscitivi utili a valutare i profili di compatibilità del citato disegno di legge con la normativa europea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso il 12 luglio.

Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione Bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte questa mattina e nella giornata di ieri, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Informa, inoltre, d'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 2383, 769, 991, 1181 e 1734 (consumo del suolo) svolte rispettivamente il 19 luglio scorso di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli Organismi della cooperazione agricola e il 26 luglio scorso di rappresentanti di Legambiente, WWF, FAI, Touring Club Italiano (TCI), Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e Slow Food Italia, sono state consegnate delle documentazioni chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali e della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.3.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
251ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 4 agosto.

Il presidente CALEO, in qualità di relatore, deposita l'emendamento 21.0.6, pubblicato in allegato, relativo alla delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici. Fa inoltre presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, lo scorso 5 agosto, una relazione tecnica sull'emendamento 9.200, che consentirebbe di superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Sembrerebbe inoltre che una analoga relazione debba, a breve, pervenire sull'emendamento 13.0.2. Appena disponibili, le due relazioni tecniche saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione

bilancio per l'espressione del parere sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.6 alle ore 15 di lunedì 19 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(117) ***D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole***

(512) ***DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori***

(828) ***Pamela Giacoma GiovannaORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole***

(962) ***RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile***

(1650) ***SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente CALEO ricorda che lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Invita pertanto i senatori che hanno presentato tali proposte emendative, pubblicate in allegato, ad illustrarle.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra il subemendamento 2.200/1, che sostituisce le parole "la tutela dall'eccessiva spinta antropica" con le seguenti "demaniali, ambientali". Il subemendamento 6.0.100/6 impone la compatibilità degli interventi previsti dall'articolo 6 con gli strumenti urbanistici vigenti. Il subemendamento 7.0.200/1 prevede opportune verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale. L'emendamento 7.0.200/5 fa riferimento ai campi boe.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra il subemendamento 3.100/1, sul tema della pariteticità del Comitato per le isole minori. I subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4 mirano ad escludere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il subemendamento 15.200/3 impone il rispetto della conformità alle normative regionali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente CALEO dichiara conclusa l'illustrazione delle proposte emendative.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti con la concomitante presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente CALEO rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 6 e 7 settembre, di ieri e di oggi per l'esame dei disegni di legge n. 2343 e n. 2323, nonché nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a del 1° agosto scorso, sui disegni di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

21.0.6
IL RELATORE
*Dopo **l'articolo 21,** inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà

demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;
m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 117, 512, 828, 962, 1650

2.200/1
SANTANGELO, MORONESE
All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la tutela dall'eccessiva spinta antropica»*, con le seguenti:* «, demaniali, ambientali».
2.200/2
ARRIGONI
All'emendamento 2.200, alla lettera a)*, sostituire la parola:* «spinta» *con la seguente:* «fruizione».
2.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 2.200, alla lettera b)*, sopprimere la parola:* «anche».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

2.300/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 2.300, alla lettera s)*, dopo le parole:* «archeologico e culturale», *inserire le seguenti:* «, anche mediante incremento o estensione delle aree naturali protette e delle riserve marine,».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

3.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 3.100, sostituire le parole da: «sopprimere» *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* «sostituire le parole: "organo paritetico ed è composto" con le seguenti: "organo paritetico composto"».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»

6.0.100/1

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «del territorio» *con le seguenti:* «di suolo».

6.0.100/2

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «articolo 6-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» *e al secondo periodo sostituire la parole da:* «il cambio della destinazione d'uso» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «non è autorizzato il cambio di destinazione d'uso degli immobili».

6.0.100/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*», *comma 1, sostituire le parole da:* «possono autorizzare» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «non possono autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1,».

6.0.100/4

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» *e*

sopprimere il secondo periodo.

6.0.100/5

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico delle rispettive regioni,».

6.0.100/6

MORONESE, SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «compatibilmente con gli».

6.0.100/7

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,».

6.0.100/8

MARINELLO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alterare le condizioni di luminescenza delle ore notturne e secondo criteri di efficienza nell'impiego delle risorse energetiche».

6.0.100/9

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

6.0.100/10

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

6.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 2, dopo le parole: «presentano ai Ministri competenti», *inserire le seguenti:* «, preventivamente all'autorizzazione dei cambi di destinazione di cui al comma 1,».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Articolo 6-*bis*

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.".

7.0.200/1
MORONESE, SANTANGELO
All'emendamento 7.0.200, al comma 1, dopo le parole: «possono» *aggiungere le seguenti:* «, previa verifica della compatibilità e sostenibilità ambientale».
7.0.200/2
D'ALÌ
All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-*bis*», *al comma 1, sopprimere le parole:* «sentiti gli enti gestori».
7.0.200/3
DE PETRIS, BIGNAMI
All'emendamento 7.0.200, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti gestori», *con le seguenti:* «previa acquisizione del parere vincolante degli enti gestori».
7.0.200/4
ARRIGONI
All'emendamento 7.0.200, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti gestori» *inserire le seguenti:* «ove istituite aree protette».
7.0.200/5
SANTANGELO
All'emendamento 7.0.200, al comma 1 dopo le parole: «campi di ormeggio attrezzato» *aggiungere le seguenti:* «o campi boe».
7.0.200/6
D'ALÌ
All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-*bis*», *al comma 2, dopo le parole:* «delle spese di allestimento» *aggiungere le seguenti:* «, di servizi».
7.0.200
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Articolo 7-*bis*
(Campi di ormeggio attrezzati)
1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi."
10.100/1
ARRIGONI
All'emendamento 10.100, alla lettera c-bis) *aggiungere, in fine, le parole:* «che tengono conto dei costi di gestione del servizio».
10.100
IL RELATORE
Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:«c-*bis*) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»
15.100/1
ORRÙ, VACCARI
All'emendamento 15.100, sostituire le parole: «ad esclusione di quelli» *con le seguenti:* «inclusi

quelli» *e sopprimere le seguenti parole:* «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" *aggiungere le seguenti*:"ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200/1

ARRIGONI

All'emendamento 15.100, al comma 3, premettere le parole: «Su richiesta dei comuni,».

15.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 15.100, al primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni competenti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «a soggetti giuridici appositamente istituiti dalle regioni, partecipati dai comuni competenti».

15.200/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 15.200, primo periodo, sostituire le parole da: «e in conformità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «, in conformità alle normative regionali».

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

1.3.2.3.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 257 (pom.) del 04/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-bis) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra la Nota di aggiornamento recante il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, che prevede un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l?anno in corso, in conformità al quadro tendenziale, all'1 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 e all'1,2 per cento per il 2019. Nel quadro tendenziale il valore dell'incremento del PIL era stimato allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 e all'1,3 cento per il 2019. La Nota di aggiornamento prevede un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per il 2018 e al 9,9 per cento per il 2019. Mentre nel quadro tendenziale tale tasso è identico a quello programmatico per il 2016, esso è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019. Il tasso di indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni, in rapporto al PIL, è pari al 2,4 per cento per l?anno in corso - in conformità al quadro tendenziale - e al 2 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 e allo 0,2 per cento per il 2019. Nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto era invece pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerava nel 2019. La proposta di rimodulazione

del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dello scorso 24 agosto. Per quanto riguarda gli interventi adottati nel settore della Pubblica amministrazione a seguito delle raccomandazioni dell'Unione europea, evidenzia che con la soppressione e la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato le competenze in materia di presidio e valorizzazione della specialità agro-ambientale confluiscono nell'Arma dei Carabinieri e, in via residuale anche nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato. E' stata inoltre introdotta una significativa semplificazione dell'istituto dellaSegnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al fine di superare le criticità emerse dalla sua concreta applicazione. In questa ottica, di particolare rilievo è la prevista adozione di una modulistica unificata e standardizzata per l'avvio di attività economiche ed edilizie, da pubblicare sui siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all'elenco dei requisiti necessari. Con riferimento ai settore dell'ambiente e della sostenibilità, dall'entrata in vigore del cosiddetto "collegato ambientale" (legge n. 221 del 2015) alla legge di stabilità per il 2016, il Governo è impegnato nell'attuazione delle principali disposizioni in esso contenute in materia di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, gestione dei rifiuti, bonifiche, distretti idrografici e danno ambientale. Allo scopo di valutare *ex ante* ed *ex post* gli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici e di promuovere l'adozione di sistemi di contabilità ambientale da parte degli enti locali, a fine aprile 2016, è stato istituito il Comitato per il capitale naturale. Infine, in materia abitativa, segnala che la Nota di aggiornamento fa riferimento alla riforma del catasto, prevedendo, rispetto al termine indicato dalla Raccomandazione (primo semestre 2017) per il completamento dell'intervento, un cronoprogramma del Governo in base al quale la revisione dei valori catastali sarà oggetto di interventi più generali e organici, previo allineamento delle basi dati necessari per valutare accuratamente gli effetti di gettito e distributivi sui contribuenti, e distribuisce detto intervento tra il 2016 e il 2018. Conclude la sua illustrazione sottolineando di considerare con cautela i dati contabili presentanti nella Nota di aggiornamento, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Banca d'Italia e degli elementi emersi in occasione dell'apposito ciclo di audizioni che le Commissioni competenti di Camera e Senato stanno svolgendo in sede riunita.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, prima di aprire la discussione generale, consentire un intervento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene per rappresentare che, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali, dal 2016 la regola dell?equilibrio di bilancio ha sostituito definitivamente il Patto di stabilità interno. In particolare, per l?anno in corso, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un vincolo meno stringente rispetto a quanto introdotto dalla legge n. 243 del 2012, con l?obiettivo di sbloccare le disponibilità di cassa disponibili. Tale previsione può facilitare gli interventi anche nello specifico settore ambientale, dove si registrano ritardi da parte degli enti territoriali nell?utilizzo delle risorse rese disponibili dal Governo, con conseguente emersione di cospicui residui passivi. Parimenti importante è il provvedimento di soppressione e riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, le cui competenze in materia di presidio e valorizzazione della specialità agro-ambientale, oltre che le relative risorse umane e strumentali, sono confluite nell?Arma dei Carabinieri e, in via residuale, anche nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato. Tale razionalizzazione delle forze di polizia ha l?obiettivo di migliorarne l?efficienza e la presenza sul territorio, migliorandone l?azione anche nei settori di interesse ambientale demandati alla competenza del Corpo Forestale, oltre che ai comparti di specialità delle Forze di Polizia. Peraltro, tale ottica di razionalizzazione è oggetto anche dei disegni di legge di riforma delle aree protette, all?esame di questa Commissione, che intende mantenere in capo al Corpo forestale dello Stato - ora all'Arma dei Carabinieri - la competenza sulle aree protette sulla terraferma e riconosce alla Capitaneria di porto l?attività di sorveglianza negli specchi d?acqua rientranti tra le aree protette, evitando duplicazioni di

competenze con le altre forze di polizia. Nella parte della Nota di aggiornamento denominata ad "Ambiente e sostenibilità", sono compendiate le misure attuative predisposte dal Governo in attuazione delle principali disposizioni contenute nel cosiddetto "collegato ambientale" in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche, distretti idrografici e danno ambientale. Inoltre, al fine di valutare *ex ante* ed *ex post* gli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici e di promuovere l?adozione di sistemi di contabilità ambientale da parte degli enti locali, a fine aprile 2016 è stato istituito il Comitato per il Capitale naturale, previsto dall?articolo 67 del cosiddetto "collegato ambientale". Al riguardo, nel corso dell?esame del disegno di legge di riforma delle aree naturali protette è stato presentato dal relatore un emendamento che prevede un sistema per il pagamento dei servizi ecosistemici, volto a integrare in modo sinergico il perseguimento degli interessi ambientali con la gestione delle risorse finanziarie. Per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con modalità di trasporto sostenibili - in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di riduzione delle emissioni di gas serra e inquinanti derivanti dal settore dei trasporti, così come previsto nel Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile - sono stati stanziati 35 milioni di euro che verranno assegnati con un bando pubblico rivolto agli enti locali. In attesa di pubblicazione è anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio e degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. È inoltre in via di definizione, per l?invio alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Catalogo dei sussidiambientalmente dannosi o favorevoli da aggiornare annualmente. Prosegue infine l?attuazione delle misure per favorire la transizione verso una economia più circolare e migliorare l?efficienza e la sostenibilità dell?uso delle risorse, quali la predisposizione e l?aggiornamento entro il 2016 della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, l?estensione a tutte le gare di appalto dei criteri ambientali minimi, la predisposizione di un piano d?azione nazionale su consumo e produzioni sostenibili, nonché di uno schema nazionale volontario di qualità ambientale (*made green in Italy*).

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottolinea che l'incremento dell'obiettivo dell'indebitamento è finalizzato a reperire le risorse necessarie a far fronte alle conseguenze del sisma dello scorso 24 agosto ma anche a sostenere l'impatto delle ondate migratorie che investono l'Italia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione odierna, svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a sul disegno di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.3.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 271 (pom.) del 15/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
271ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03170, concernente le problematiche relative alla salvaguardia del lago di Vico, facendo presente, innanzitutto, che tale lago è classificato come sito di interesse comunitario e come zona di protezione speciale, e risulta in fase avanzata l?*iter* di designazione quale zona speciale di conservazione. Il Ministero dell?ambiente, già a conoscenza della tematica in argomento, ha provveduto, in più occasioni, a richiedere informazioni alla Regione Lazio, quale autorità competente. Il sito di interesse comunitario ricade inoltre nel territorio della riserva naturale regionale lago di Vico, istituita con legge regionale n. 47 del 1982. Pertanto, trovano applicazione le misure di salvaguardia e di tutela previste dalla normativa regionale in materia di aree naturali protette e dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia (direttiva 93/43/CEE e direttiva 2009/147/CE). Sul punto fa presente che la Regione Lazio, con delibera di giunta dell?aprile 2016, ha adottato le misure di conservazione del sito in parola. Per quanto concerne, invece, la tutela dell?area in quanto inclusa, come già evidenziato, nella zona di

protezione speciale "Lago di Vico ? Monte Venere ? Monte Fogliano", sono in vigore le misure generali di conservazione previste dalla delibera di giunta regionale n. 612 del 2011, suddivise in divieti, obblighi, azioni ed interventi. Tra queste misure di conservazione segnala: la gestione delle opere di regolazione idraulica esistenti, nell?ottica di garantire un livello delle acque soggette a ridotta escursione; l?obbligo di prevedere il mantenimento di una fascia ad effetto tampone incolta intorno alle rive che, se occupata da noccioleti, andranno mantenuti inerbiti, non fertilizzati e non trattati con biocidi; il divieto di alterare gli ambienti umidi, lentici e lotici. Con riferimento alle misure di conservazione degli *habitat*, segnala, altresì, che non è consentita la realizzazione di opere ed interventi idraulici, salvo comprovate esigenze di tutela dei centri abitati e delle altre infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio. In tali casi, gli interventi dovranno, comunque, essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Nella predetta delibera, sono peraltro previsti interventi attivi e azioni da incentivare, la cui attuazione è ritenuta prioritaria, e tra questi evidenzia: la riduzione dei pesticidi e l?impiego dei biocidi a minore impatto, con limitazione dell?uso dei diserbanti più mobili; il controllo dei fenomeni di interramento; la promozione dell?impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali; l?inerbimento dei noccioleti e dei castagneti anche nelle aree fuori dal sito; l'attività di coltivazione biologica nelle colture di noccioleti e castagneti da frutto, ed in particolare nella pratica utilizzata per la fertilizzazione del suolo. Per quanto concerne, invece, l?eventuale compromissione degli *habitat* e delle specie oggetto di tutela ed, in generale, gli aspetti qualitativi delle acque del lago, segnala che le azioni tese al miglioramento della qualità degli apporti idrici che convogliano nel lago possono svolgere un ruolo fondamentale per il raggiungimento del corretto livello di qualità delle acque, ponendosi come interventi propedeutici al contrasto dell?attuale condizione lacustre. Al riguardo, la competente direzione generale del Ministero dell?ambiente ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni dettagliate alla regione Lazio, all?ARPA Lazio e all?Autorità di bacino del fiume Tevere e, comunque, continuerà a svolgere un?attività di monitoraggio sulle tematiche in questione. Sull?argomento segnala che, secondo quanto riferito da ARPA Lazio nell?ambito del progetto ISPRA-ARPA LAZIO, nel corso del 2015 è stata svolta un?indagine sulla concentrazione di fitofarmaci nelle acque superficiali, sotterranee e nel suolo dell?area coltivata prospiciente il lago di Vico. Nei tre comparti considerati (acque superficiali, suolo e pozzi) risultano concentrazioni significative dei fitofarmaci Metolaclor, Tebuconazolo e Oxyfluoren. Dal punto di vista dell?inquinamento chimico, l?indagine di ARPA non rileva sforamenti rispetto alla concentrazione massima ammissibile, se non per arsenico e piombo. Nel primo caso, viene segnalato che i laghi vulcanici tendono ad accumulare nel loro alveo l?arsenico rilasciato dalle rocce. Nel secondo caso, si fa presente che il decreto legislativo n. 172 del 2015 ha abbassato la concentrazione di piombo in acque interne a 1,4 µg/L. Ad ogni modo, per quanto concerne la qualità delle acque, si segnala che lo stato ambientale del lago è tuttora soggetto a campagne di monitoraggio da parte dell?ARPA la quale, tra l?altro, partecipa, insieme ad ISPRA, ad un progetto sulla sperimentazione di misure previste dalle linee guida per l?attuazione del piano di azione nazionale () per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e di un indice di valutazione del pericolo per l?uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in siti Natura 2000 e Aree protette. Con riferimento alla possibilità di destinare parte delle risorse relative alla mitigazione del dissesto idrogeologico per il risanamento ambientale del lago di Vico precisa che, pur condividendo la necessità di reperire finanziamenti *ad hoc*, ritiene tuttavia che questi non possano, ad oggi, essere distolti dalle risorse stanziate per il dissesto, tenuto conto che, come testimoniano anche gli eventi catastrofici che si abbattono ogni anno sul nostro territorio, l?Italia è un Paese ad alta criticità idrogeologica. Conclude ricordando che il Ministero dell?ambiente prosegue, comunque, nell'azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, anche al fine di valutare, all?esito delle predette attività informative e di monitoraggio, l?eventuale istituzione di una apposita cabina di regia coinvolgendo tutti gli enti territoriali competenti.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando come i parametri comunicati dall'ARPA relativi ai livelli di fitofarmaci nelle acque del lago non danno

precise indicazioni sul reale stato di salute delle acque del lago. Mancano, in particolare, dati sulla concentrazione di ossigeno che costituisce in realtà il principale problema del lago di Vico, così come degli altri laghi di origine vulcanica della zona quali, in particolare, il lago di Bolsena. Sollecita in conclusione il Governo ad intraprendere le opportune iniziative per migliorare il livello di ossigenazione dei laghi dell'Alto Lazio, nonché per promuovere in tali aree forme di agricoltura più virtuose e rispettose dell'ambiente.

Il presidente ZIZZA dichiara infine conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZIZZA informa, d'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo) è stata trasmessa da parte di Città Amica e del Forum italiano dei Movimenti per la Terra e il Pasaggio della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.3.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (n. COM (2016) 778 definitivo)
(Esame, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra la proposta di regolamento che mira a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, introducendo un asse prioritario di finanziamento distinto per gli interventi di ricostruzione finanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FESR), nell'ambito di un apposito programma operativo. Considerata la potenziale ampiezza delle ripercussioni di tali catastrofi, si prevede la possibilità di finanziare gli interventi in parola esclusivamente mediante il FESR, senza necessità di cofinanziamento nazionale. Gli interventi da finanziare nell'ambito di questo asse prioritario sono collegati alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. Sono inoltre proposte disposizioni specifiche sulla data di inizio dell'ammissibilità delle spese per garantire che le spese siano ammissibili ai fini del rimborso, a decorrere dalla data della catastrofe. Si prevede pertanto

di inserire un nuovo paragrafo all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 per l'istituzione di un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CALEO (*PD*) illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce talune osservazioni - recate alle lettera *a)* e alla lettera *i)* - indicate dal senatore Orellana.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il predetto schema, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (n. 363)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti la proposta di parere favorevole, di cui il relatore Caleo ha dato conto nella seduta di ieri, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso dell'audizione informale di oggi, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

D'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, informa inoltre che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa da parte di rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

D'intesa con il presidente della Commissione industria, commercio e turismo, senatore Mucchetti, comunica infine che, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 369, è stata trasmessa documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

- all?articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sarebbe opportuno chiarire che la mappatura acustica è trasmessa nel caso di infrastrutture "principali" di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati dell?allegato 6 devono riferirsi al precedente anno solare; analogo chiarimento circa le infrastrutture principalisarebbe opportuno all?articolo 3, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i piani di azione;

- all?articolo 2, comma 1, lettera *e)*, sarebbe opportuno rivedere la previsione della rielaborazione delle mappature acustiche "ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente", in quanto ciò determinerebbe un onere, peraltro sanzionabile, eccessivamente sproporzionato per il gestore;

- all?articolo 12, comma 1, lettera *a)*, sarebbe opportuno precisare che la valutazione relativa alla concorrenza con le altre sorgenti di rumore deve essere prevista nella fase di progettazione degli interventi stessi;

- all?articolo 13, non si prevede che nel caso di Rete Ferroviaria Italiana il finanziamento dei piani di intervento è a carico dei fondi disciplinati con apposito contratto di programma;

- l?articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero *3)*, introduce il parametro del valore limite di immissione specifico, connaturandolo al criterio di "sorgente sonora specifica" misurata come valore presso il ricettore; si tratta di una formulazione adatta a sorgenti facilmente individuabili e di carattere costante (industrie, sorgenti meccaniche, etc), ma più problematica nelle applicazioni a sorgenti variabili e caratterizzabili dalla somma di più sorgenti, quale la musica dal vivo, le manifestazioni di partecipazioni sociale come fiere e mostre;

- andrebbe pertanto valutata la previsione di una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabileal settore dello spettacolo dal vivo;

- la formulazione di cui sopra può determinare criticità applicative con riguardo al settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all?entrata in vigore della legge n. 447 del 1995; andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento ai suddetti impianti, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;

- andrebbe attentamente verificato che la revisione della normativa in materia di inquinamento acustico non diventi occasione per mantenere o introdurre disposizioni di settore più gravose di quanto stabilito a livello europeo (cd. "*gold plating*"), al fine di non penalizzare il nostro tessuto produttivo rispetto agli altri Paesi europei;

- andrebbe infine valutato di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all?articolo14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall?introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, si ritiene opportuno posticipare la scadenza del 31 marzo 2017 al 30 giugno 2017;

b) valuti il Governo l?opportunità di specificare, all?articolo 2, comma 1, lettera *b)* e all?articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che le infrastrutture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati di cui all'allegato 6 relativi alle mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al precedente anno solare;

c) valuti il Governo l?opportunità, all?articolo 2, comma 1, di sostituire la lettera *e)* con la seguente: "Fermo restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni;

d) valuti il Governo l?opportunità di precisare, all?articolo 12, comma 1, lettera *a)*, che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progettazione;

e) valuti il Governo l?opportunità, all?articolo 13, comma 1, lettera *f)*, di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell?infrastruttura ferroviaria nazionale, l?obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell?articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualora tali fondi siano almeno pari a quelli da accantonare; si propone inoltre di disciplinare il caso in cui le risorse derivanti dai contratti di programma siano inferiori alla quota che dovrebbe essere oggetto di accantonamento.

f) all?articolo 9, comma 1, lettera *a)*numero *3)*, andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabileal settore dello spettacolo dal vivo;

g) andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all?entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tali impianti nelle zone già urbanizzate;

h) valuti il Governo l?opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all?art.14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall?introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio;

i) valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine congruo per l'adozione del decreto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 19.

1.3.2.3.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
280ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (n. COM (2016) 778 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore VACCARI (*PD*) propone di formulare una risoluzione favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERESSANO LA LOCALITA' PILONE NEL COMUNE DI OSTUNI

La senatrice MORONESE (*M5S*) ricorda l'attività istruttoria relativa alle problematiche ambientali che interessano la località Pilone nel comune di Ostuni, rendendo noto che - ad oggi - non è stata convocata la Conferenza di Servizi alla quale il presidente della regione Puglia aveva assicurato che avrebbero potuto partecipare anche i comitati e le associazioni interessate alla tutela della predetta località. Sollecita quindi la richiesta di assegnazione di un apposito affare.

Il presidente MARINELLO propone pertanto di inoltrare un'apposita richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

D'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, il presidente MARINELLO comunica che, in occasione dell'audizione informale svolta oggi nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 9ª e 13ª, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
D'intesa con il presidente della Commissione industria, commercio e turismo, senatore Mucchetti, informa inoltre che, in occasione dell'audizione informale svolta oggi nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 10ª e 13ª, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 369, è stata trasmessa documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.3.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 336 (pom.) del 27/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti al disegno di legge.

Il relatore CALEO (*PD*) ricorda che sul provvedimento, durante l'esame da parte della Camera

dei deputati, sono state effettuate una serie di modifiche che solo in parte ritiene abbiano migliorato il testo. Tuttavia, reputa che qualora la Commissione si accingesse a modificare il disegno di legge la sua sorte risulterebbe segnata, dato che i tempi della legislatura non consentirebbero quasi sicuramente una sua approvazione definitiva. Pertanto, nonostante diversi emendamenti affrontino argomenti condivisibili, invita in tale fase al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Qualora a seguito dell'esame da parte della Commissione bilancio si rendessero necessarie alcune modifiche al testo, si impegna peraltro a rivedere alcuni punti del provvedimento al fine di apportare eventuali interventi migliorativi.

La Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) apprezza che il relatore abbia rinvenuto in alcune proposte emendative dei punti capaci di migliorare il testo del provvedimento. Tuttavia, dal momento che potrebbero aprirsi degli spazi per l'approfondimento di alcune tematiche, non condivide la necessità di accelerare sui tempi del provvedimento ritenendo invece prioritario operare per migliorare il testo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) concorda con quanto testé affermato dal senatore Pegorer: considerato infatti che su alcune problematiche è emersa in Commissione la necessità di apportare miglioramenti al testo, ritiene preferibile esaminarle prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) segnala l'opportunità di individuare preliminarmente quei temi su cui potrebbe esserci una maggiore disponibilità ad intervenire con modifiche da parte del relatore e del Governo, in modo da poter procedere più speditamente qualora si aprissero spazi di intervento durante l'esame in Assemblea.

Il senatore VACCARI (*PD*) fa presente che la disponibilità offerta dal relatore ad apportare modifiche al testo è strettamente legata ai possibili sviluppi che potrebbero derivare da rilievi contenuti nella relazione tecnica definitiva predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Condivide pertanto la proposta del relatore che, con l'obiettivo prioritario dell'approvazione definitiva del provvedimento, ha formulato un parere contrario su tutte le proposte emendative sottolineando che eventuali modifiche potranno apportarsi solo qualora la Commissione bilancio dovesse indicare la necessità di seguire un diverso percorso.

Il presidente MARINELLO, alla luce del dibattito svoltosi, propone di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno sin dalla giornata di martedì della prossima settimana, in modo da velocizzare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento perlomeno in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita il Presidente a raccordarsi con la Presidenza della Commissione agricoltura ai fini del prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo).

Il presidente MARINELLO rassicura la senatrice che provvederà in tal senso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00342 sulle problematiche ambientali della "Terra dei fuochi" segnalando anzitutto l'istituzione della Commissione per l?individuazione e il potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio per la tutela dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della regione Campania, che ha provveduto ad elaborare un apposito programma di interventi. Per le predette attività ed interventi, il fabbisogno economico complessivo indicato nel prospetto "Ripartizione degli impegni (2016-2020)" è pari a 103.425.000 euro. Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal "Patto per la Terra dei fuochi", la regione Campania ha programmato di destinare un importo di 7 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, a progetti di investimento per attività di controllo e tutela ambientale presentati dagli enti firmatari del Patto, tra cui i comuni delle province di Napoli e Caserta. Con riferimento al ritiro degli pneumatici fuori uso abbandonati, segnala che è stato firmato un Protocollo d?intesa, che ha messo a disposizione circa 4 milioni di euro. Per quanto concerne, ancora, il fenomeno dei roghi, segnala la tendenza dell?ultimo quinquennio alla diminuzione degli incendi dolosi di rifiuti nei 90 Comuni della "Terra dei fuochi". Evidenzia come i risultati ottenuti sono frutto dell?impegno con il quale le istituzioni, le forze dell?ordine, l?Esercito, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i comitati civici aderiscono alle attività promosse nel quadro del Patto per la Terra dei fuochi e coordinate dall?incaricato di Governo presso la Cabina di regia inter-istituzionale con le prefetture, la regione Campania e gli enti locali. Ferma restando la necessità di mantenere un elevato livello di attenzione nell?azione di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti, ricorda anzitutto il contributo dell?aliquota di duecento militari dell?operazione "Strade sicure", specificamente dedicati alla vigilanza degli obiettivi più sensibili al rischio incendio di rifiuti. Segnala poi gli interventi anche nella lotta all?abusivismo in settori chiave attraverso un approccio di *intelligence* verso i rifiuti abbandonati o combusti. Sul punto ricorda il Protocollo d?intesa che, il 24 luglio scorso, è stato sottoscritto da Governo, regione Campania, Prefettura di Napoli e Caserta e Anci Campania. In esecuzione del Protocollo d?intesa, è stata sottoscritta dalla regione Campania e dal Comando generale dell?Arma dei Carabinieri apposita Convenzione per la vigilanza ed il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani. La struttura commissariale ha richiesto, inoltre, una collaborazione tecnico-scientifica all?Istituto superiore di

sanità (ISS), volta alla valutazione della salubrità dei suoli ad uso agricolo; tale attività si è esplicitata, nel periodo 2011-2013, mediante progettazione di idonei piani di monitoraggio. Al fine di valutare al meglio il potenziale impatto delle discariche sono state effettuate anche delle indagini analitiche volte a valutare la presenza di sostanze volatili nel suolo. L?ISS ha condotto, altresì, uno specifico progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM. Lo stesso Istituto ha svolto un?indagine epidemiologica nei comuni della Terra dei fuochi, i cui risultati sono stati comunicati agli enti competenti e resi pubblici sul sito *web* dell?ISS. Fa presente inoltre che la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha segnalato quanto finora emerso anche grazie alle iniziative investigative svolte dalla costituita Unità di investigazioni ambientali e alla collaborazione dell?Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell?Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. In particolare, per quanto attiene alle ricadute sulla salute delle comunità residenti, sono stati acquisiti dati tendenti a far ipotizzare, allo stato, una possibile correlazione fra le aree dove sono state riscontrate le più importanti criticità ambientali e quelle interessate dal maggior numero di patologie tumorali. Tale correlazione è tuttora oggetto di specifico approfondimento nell?ambito dell?Accordo di collaborazione scientifica concluso il 23 giugno 2016 tra la Procura e l?ISS, finalizzato alla individuazione di microaree di particolare interesse investigativo e, conseguentemente, all?aggressione dei potenziali focolai di esposizione a rischio. Le indagini hanno, inoltre, consentito di accertare l?esistenza di una filiera diffusa di smaltimento illecito dei rifiuti. Con riferimento allo smaltimento degli scarti delle lavorazioni tessili, fa presente che le investigazioni hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell?illecito smaltimento dei rifiuti speciali. Altro settore di notevole interesse si è rivelato essere quello delle imprese di autodemolizione, delle officine meccaniche e di lavorazione di vernici. Segnala che la Procura sta procedendo alla individuazione dei terreni, ubicati nei circondari di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere, nei quali, secondo le dichiarazioni rese nel corso del tempo da vari collaboratori di giustizia, sarebbero stati interrati i rifiuti. Per quanto, in particolare, riguarda le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, si è appurato che la quasi totalità dei siti indicati erano già stati oggetto di verifica, mentre sembrerebbe comunque escludersi la presenza di siti ove sarebbero stati collocati rifiuti a contenuto radioattivo. Rassicura infine che il Ministero dell?ambiente continua a tenersi informato ed a svolgere la sua attività, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto, svolgendo alcune considerazioni sulla riduzione del fenomeno dei roghi e sull'utilizzo dei sistemi di controllo aereo.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.3.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
353ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente MARINELLO fa preliminarmente presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, senza i quali non è possibile procedere nell'*iter*.

Il relatore CALEO (*PD*) deposita gli emendamenti 12.1000, 25.1000, 28.1000 e 35.1000, pubblicati in allegato, soppressivi di parti del disegno di legge, i cui contenuti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), già approvato dal Senato.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene che la presentazione degli ultimi emendamenti del relatore sia prematura rispetto alla approvazione definitiva, non ancora avvenuta, del disegno di legge di bilancio. Stigmatizza inoltre che nella legge di bilancio siano state inserite disposizioni che hanno recepito

questioni che avrebbero dovuto essere più propriamente dibattute nel disegno di legge di riforma delle aree protette. Auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio, presso la Camera dei deputati, non siano inserite altre disposizioni ambientali. Esprime viva contrarietà sul fatto che il maxiemendamento posto al voto di fiducia fosse difforme da quanto approvato dalla Commissione bilancio, nonostante all'Assemblea siano state fornite le più ampie rassicurazioni in merito dal rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO fa presente che, se le disposizioni di carattere ambientale già inserite nel maxiemendamento approvato dal Senato non venissero confermate dalla Camera dei deputati, il relatore potrà ritirare gli emendamenti oggi presentati. Ricorda inoltre che, anche in passate manovre finanziarie, il testo posto al voto di fiducia sia stato, a seguito di successive verifiche contabili, diverso da quello approvato in Commissione. D'altro canto, il Governo può porre la fiducia sul testo del maxiemendamento che reputa più opportuno.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ribadisce che, fatta salva la libertà del Governo a cui fa riferimento il Presidente, rimane indiscutibile l'obbligo di trasparenza e la responsabilità dell'Esecutivo per le affermazioni rese dai suoi rappresentanti all'Assemblea.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) giudica che la trattazione da parte della Commissione bilancio, nell'ambito della manovra finanziaria, di disposizioni contenute in disegni di legge all'esame della Commissione ambiente espropri quest'ultima dalle sue competenze. Sono inoltre inaccettabili gli espedienti a tal fine posti in essere dalla Maggioranza e dal Governo, che sembrano più un "Gioco delle tre carte" che trasparenti procedure parlamentari. Invita pertanto il Presidente a valutare attentamente l'ammissibilità degli emendamenti oggi presentati e a farsi garante delle prerogative della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura di aver già vagliato l'ammissibilità degli emendamenti depositati e che nulla osta alla loro presentazione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa ai senatori Arrigoni e Pegorer nell'auspicio che la legge di bilancio non venga ulteriormente modificata. Ripercorre incidentalmente le vicende della dichiarazione di inammissibilità di un emendamento sui vitalizi, presentato dal suo Gruppo, osservando che lo stesso rigore non è stato applicato per l'esame delle proposte emendative che hanno modificato la legislazione sulle aree protette, sulle quali la Commissione ambiente è stata impegnata per oltre due anni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rivolge un appello al Presidente affinché vigili sulle modifiche che la Camera dei deputati apporterà al disegno di legge di bilancio, evitando che altre questioni di rilevanza ambientale siano in esso assorbite. In merito alla corrispondenza dei maxiemendamenti con gli emendmaenti approvati dalla Commissione bilancio, ricorda brevemente la vicenda della legge finanziaria 2008, allorché nel maxiemendamento sul quale venne posta la fiducia fu inserita una disposizione grazie alla quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti risultarono beneficiari degli incentivi del cosiddetto "CIP 6".

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si associa ai Senatori già intervenuti, esprimendo la preoccupazione del suo Gruppo sulla questione dibattuta e rivolgendo l'invito al Presidente a farsi garante delle competenze della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura che vigilerà scrupolosamente sulle competenze della Commissione che si onora di presiedere e avvierà una tempestiva interlocuzione con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, fiducioso che criteri di ammissibilità più stringenti adottati in quella sede eviteranno ulteriori modifiche al disegno di legge di bilancio per il 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 478)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente MARINELLO comunica che sono pervenuti gli elementi istruttori richiesti alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.

Non essendovi interventi in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e quindi approvata.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2383, N. 2734 E N. 2582

Il senatore VACCARI (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2383 da parte delle Commissioni riunite 9ª e 13ª.

La senatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2734.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quali siano i tempi per la

riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582, il cui esame in sede referente è già stato concluso dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª.

Il presidente MARINELLO assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2383 e n. 2734 procederà conformemente alle disposizioni del Regolamento. Fa infine presente al senatore Orellana che, nonostante la richiesta tempestivamente trasmessa al Presidente del Senato, la contrarietà del Ministero per lo sviluppo economico ha impedito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 119-1004-1034-1931-2012-B

12.1000
IL RELATORE
Sopprimere il comma 1-septiesdecies.
25.1000
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo. .
28.1000
IL RELATORE
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).
35.1000
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.

1.3.2.3.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
354ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO dà conto di una nota inviata al Presidente del Senato con la quale ha inteso affermare l'interesse della Commissione all'approvazione del disegno di legge n. 2582. A tale riguardo, stigmatizza che su questioni infondate si è innestata una speculazione infruttuosa, a causa degli interventi sui *social media* di alcuni componenti della Camera dei deputati, che hanno inopinatamente attribuito la responsabilità della mancata riassegnazione in sede deliberante a lentezze procedurali o, peggio ancora, a mancanza di volontà politica.

Il senatore VACCARI giudica stucchevole la polemica artatamente montata sui *social media*, che tuttavia riprende un canovaccio più volte impiegato nel corso della Legislatura da alcuni componenti della Commissione ambiente della Camera dei deputati. A tale riguardo, ricorda la consistente revisione che si è dovuta spesso apportare ai provvedimenti pervenuti dall'altro ramo del Parlamento, come nel caso del disegno di legge sul consumo del suolo (Atto Senato 2383) e delle agenzie ambientali (Atto Senato 1458), mentre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai provvedimenti già approvati dal Senato sono state spesso ostative dell'*iter* successivo, come nel caso del disegno di legge di riforma delle aree protette (Atto Senato n. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-B). Fa infine presente l'ampia disponibilità e costruttività di dialogo dimostrata dal Senato, da ultimo in occasione della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sulla mobilità ciclista (Atto Senato 2977).

Il senatore CALEO (*PD*), relatore sul disegno di riforma della legislazione sulle aree protette, ricorda incidentalmente che l'*iter* delle riforme è bloccato in attesa del parere della Ragioneria generale dello Stato, non certo per l'inattività della Commissione bilancio del Senato, né tanto meno della Commissione ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO dà poi conto di una nota trasmessa al Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella quale ha rappresentato l'esigenza, unanimemente manifestata dai componenti della Commissione, che nel prosieguo della sessione di bilancio le questioni ambientali non siano affrontate a discapito della qualità ed efficacia della normativa di settore. La soluzione di talune problematiche, pur attesa dalla comunità dei portatori di interessi ambientali, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, rischia infatti di fornire risposte parziali e insufficienti ai temi approfonditi, in corso di Legislatura, dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM (2017) 610 definitivo) (n. 499)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che le organizzazioni terroristiche non hanno finora utilizzato materiali chimici biologici, radiologici o nucleari (CBRN) in Europa, ma potrebbero avere l'intenzione di acquistare tali materiali e stanno sviluppando le conoscenze e le capacità necessarie per usarli, secondo quanto riferito dalla Relazione per il 2017 dell'Europol. Finora le minacce CBRN sono considerate scarsamente probabili ma dotate di un impatto potenziale elevato. Pertanto, ravvisa l'esigenza di una maggiore cooperazione a livello dell'UE, basata su una migliore comprensione della minaccia CBRN e sulla condivisione delle risorse. La direttiva sulla lotta contro il terrorismo comprende, per la prima volta, disposizioni su tutti gli aspetti del terrorismo CBRN. Scopo del presente piano d'azione è aumentare la cooperazione europea per rafforzare la sicurezza in tale settore - basandosi sul lavoro avviato nell'Unione europea già con il piano d'azione CBRN 2010-2015 - e affrontare le lacune individuate nella sua attuazione tenendo conto delle minacce emergenti. Gli Stati membri hanno infatti giudicato insufficienti gli scambi d'informazioni su incidenti, minacce e impianti CBRN e sulle tecnologie sviluppate per affrontare tali minacce. Il piano d'azione richiede un approccio orizzontale per il contrasto alla criminalità, la gestione delle emergenze, la protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi pubblici, la salute pubblica e il settore privato. Una delle priorità centrali sarà quella di

garantire la sicurezza delle frontiere e la capacità di individuare importazioni illecite di materiali CBRN. Saranno inoltre necessarie misure per rafforzare i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso. Il piano d'azione persegue pertanto quattro obiettivi: rendere meno accessibili i materiali CBRN, rafforzare la preparazione e la risposta agli incidenti di sicurezza CBRN, creare collegamenti più forti tra la sicurezza interna ed esterna nel settore CBRN coni principali partner dell'UE a livello regionale e internazionale e migliorare la conoscenza dei rischi CBRN.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) (n. 504)

(Esame, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice Lucia ESPOSITO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che il programma LIFE 2014-2020 è lo strumento di finanziamento dell'Unione europea per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale di LIFE è di contribuire ad attuare e a sviluppare la politica e la legislazione ambientale e in materia di clima dell'Unione europea attraverso il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo. Ai sensi degli orientamenti generali sulle direttive per legiferare meglio, la valutazione intermedia analizza la pertinenza del programma LIFE e il valore aggiunto per l'Unione europea. La valutazione verifica la costante pertinenza del programma nel trattare le questioni che intende affrontare aggiungendo inoltre valore rispetto a quello che gli Stati membri avrebbero ottenuto agendo singolarmente. Essa valuta altresì se LIFE stia conseguendo risultati positivi in maniera efficace ed efficiente e se le sue disposizioni siano coerenti con altri programmi. La relazione riassume i principali risultati della valutazione, trae conclusioni ed esprime raccomandazioni per azioni di *follow-up*. È accompagnata da un documento di lavoro che illustra molto dettagliatamente i risultati della valutazione. Lanciato nel 1992, il programma LIFE è stato più volte valutato nell'arco dei suoi 25 anni di esistenza. L'attuale programma (2014-2020) è il risultato di tali valutazioni e fa propri gli insegnamenti tratti dalla realizzazione dei programmi precedenti. Il vigente regolamento LIFE (UE) n. 1293 del 2013 istituisce lo strumento finanziario UE a sostegno dei progetti riguardanti l'azione a favore dell'ambiente, della conservazione della natura e del clima in tutta l'Unione europea. La dotazione di bilancio per l'attuale programma LIFE è pari a 3,4 miliardi di euro. Date le sue dimensioni, il programma LIFE non intende risolvere i problemi in materia di ambiente e clima ma vuole fungere da catalizzatore al fine di accelerare i cambiamenti. La valutazione intermedia copre i primi due anni del programma (2014-2015) e si fonda principalmente sullo studio svolto da un consulente indipendente esterno (studio richiesto dal regolamento LIFE). È stata altresì effettuata una consultazione delle principali parti interessate - che ha comportato cinque indagini complementari e più di 120 interviste - ed è stata organizzata una consultazione pubblica. La domanda per il finanziamento di progetti tradizionali appare estremamente elevata. Il rapporto medio tra proposte presentate e progetti aggiudicati è di 9 a 1. Per la prima volta sono stati inclusi nel quadro del programma attuale i progetti integrati. Tra le novità introdotte nella gestione delle sovvenzioni, segnala che nel 2014 l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è stata incaricata di gestire le sovvenzioni di funzionamento e tradizionali, nonché i progetti di rafforzamento delle capacità nel quadro dei due sottoprogrammi, e i progetti di assistenza tecnica e integrata nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima. Due strumenti finanziari pilota ? lo strumento di

finanziamento del capitale naturale (*Natural Capital Financing Facility* - NCFF) e lo strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (*Private Finance for Energy Efficiency* - PF4EE) ? sono stati introdotti nel programma attuale per consentire di testare approcci innovativi. Il PF4EE sostiene gli investimenti per l'attuazione dei piani d'azione per l'efficienza energetica degli Stati membri attraverso intermediari finanziari. L'NCFF è stato concepito per dimostrare che i progetti inerenti al capitale naturale possono generare entrate o far risparmiare sui costi. Esso intende creare operazioni replicabili e bancabili che fungeranno da "prove della validità concettuale" dimostrando ai potenziali investitori l'attrattiva di dette operazioni che riguardano direttamente gli obiettivi relativi alla biodiversità e agli adattamenti al clima. Per quanto riguarda le valutazioni di efficacia, in questa prima fase di attuazione del programma non sono disponibili risultati. Tuttavia è accertato che i risultati anticipati dei progetti e le attività in fase di attuazione rispondono a tutti gli obiettivi del programma. Sotto il profilo della efficienza è emerso che i costi di gestione del programma LIFE saranno inferiori rispetto ad altri programmi finanziati dall'UE. La valutazione evidenzia infine alcune raccomandazioni su come ottenere miglioramenti quali l'esigenza di concentrarsi sulle priorità esistenti e quelle future. Poiché non tutte le misure di semplificazione inizialmente previste sono state introdotte nell'attuale regolamento, restano invariati l'ambito e la richiesta di semplificazione delle procedure LIFE per quanto riguarda le sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda la presentazione di proposte e relazioni. La strategia di comunicazione necessita di un approccio più attivo e adeguato per definire meglio il pubblico dei destinatari e fornire messaggi chiave mirati ai risultati e agli obiettivi. Dovrebbe esistere la possibilità di aumentare la replicabilità e la trasferibilità del progetto concentrandosi sugli ostacoli che ne impediscono la conclusione. Da ultimo, i punti di contatto nazionale necessitano di un ruolo più autorevole per garantire un livello minimo di servizi in tutti gli Stati membri e un approccio più proattivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM (2017) 646 definitivo) (n. 505)

(Esame, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che, a livello mondiale, si stima che la quota di emissioni di gas a effetto serra imputabili all'UE sia diminuita dal 17,3 per cento del 1990 al 9,9 per cento nel 2012. La quota di emissioni di CO2 è scesa dal 19,7 per cento nel 1990 al 9,6 per cento nel 2016. Fornisce poi alcuni dati relativi ai progressi in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra in relazione agli obiettivi UE al 2020 e al 2030, stabiliti rispettivamente dalla Strategia Europa 2020(e ancora prima dal Pacchetto clima ed energia) e dal Quadro 2030 per l'energia e per il clima.Per quanto riguarda l'obiettivo al 2020, quantificato in una riduzione delle emissioni del 20 per cento rispetto al 1990, la Commissione europea afferma che stando alle più recenti previsioni degli Stati membri basate su misurazioni esistenti, tale obiettivo sarà raggiunto. Infatti, per il 2020 le emissioni dovrebbero essere inferiori del

26 per cento rispetto al 1990. Fornisce inoltre i dati relativi alle emissioni provenienti sia dai settori che rientrano nel sistema di scambio quote di emissioni (ETS), sia dai altri settori che non vi rientrano (non-ETS). Nel caso dei settori ETS tra il 2005 e il 2016 le emissioni da fonti fisse, quali da centrali elettriche o raffinerie, sono diminuite del 26 per cento. Nel 2016 queste emissioni rappresentavano circa il 40 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE. Le emissioni totali sono scese dello 0,7 per cento dal 2015 al 2016, mentre il PIL complessivo è salito dell'1,9 per cento. Rispetto al 2015 le emissioni di gas a effetto serra da fonti fisse coperte dal sistema ETS sarebbero diminuite del 2,9 per cento. Inoltre, l'eccedenza di quote riscontrata nel 2009 si è notevolmente ridotta, scendendo a circa 1,69 miliardi di quote, il livello più basso dal 2013.Prosegue quindi analizzando i settori non-ETS: nel 2016 le emissioni erano inferiori dell'11 per cento rispetto al 2005, superando quindi l'obiettivo 2020 di una riduzione del 10 per cento stabilito dalla decisione 406/2009/CE sulla condivisione degli sforzi, che per il periodo 2013-2020 fissa obiettivi nazionali annuali vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra (per l?**Italia è fissato un obiettivo del** 13 per cento**)**. La relatrice dà conto inoltre dei ricavi ottenuti dalla messa all'asta di quote dell'ETS, quantificabili in 15,8 miliardi di euro per il periodo 2013-2016, di cui l'80 per cento è stato utilizzato per scopi climatici ed energetici. Gli Stati membri hanno dichiarato che la maggior parte di tali ricavi sarebbe stata usata a livello nazionale, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili. Riassume poi brevemente l'orientamento del Presidente degli Stati Uniti sulle questioni ambientali di interesse mondiale e richiama i contenuti di un recente intervento del Presidente della Repubblica francese, in occasione del *One Planet Summit*, incontro sul tema della lotta al cambiamento climatico, sulla necessità di uno sforzo comune per salvare il pianeta. Preannuncia infine che le osservazioni a corredo della proposta di risoluzione potrebbero riguardare le modalità di spesa dei proventi ricavati dalle *Emissions Trading System* (ETS) e le problematiche connesse al consumo del suolo. A quest'ultimo riguardo, rinnova il sollecito per la più spedita trattazione del disegno di legge n. 2383 all'esame delle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) (n. 506)

(Esame, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che il documento in esame richiama il quadro delle azioni per la lotta contro il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni e gli obiettivi in tale ambito assunti con l'Accordo di Parigi. In tale quadro, il settore dei trasporti contribuisce in modo centrale all'economia, all'occupazione e alla mobilità dei cittadini dell'Unione: insieme al settore dello stoccaggio, esso impiega oltre 11 milioni di persone, rappresentando più del 5 per cento degli occupati e quasi il 5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione, rappresentando circa il 20 per cento delle esportazioni verso i principali partner commerciali. Tale settore contribuisce tuttavia pesantemente alle emissioni di gas serra in Europa ed è responsabile del peggioramento della qualità dell'aria delle aree urbane: le emissioni prodotte sono seconde solo a quelle relative al settore dell'energia. In particolare, le stime indicano nei trasporti l'origine di un quarto delle emissioni di gas serra e la prima causa di deterioramento della qualità dell'aria nei centri urbani. Il trasporto su strada da solo è responsabile di quasi un quinto delle

emissioni rilasciate complessivamente nell'Unione e del 73 per cento delle emissioni rilasciate dai trasporti. Inoltre, le proiezioni indicano che le attività di trasporto in Europa continueranno a crescere: si stima che, tra il 2010 e il 2050, il trasporto passeggeri aumenterà del 42 per cento circa e quello merci del 60 per cento. L'ambizione di una mobilità a basse emissioni è quindi al centro delle strategie fondamentali dell'Unione. Con il pacchetto di proposte in esame, nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa in movimento", viene quindi indicata la finalità di aiutare l'industria automobilistica e il settore della mobilità a prepararsi per il futuro: l'obiettivo è realizzare un'industria competitiva a livello mondiale, che sappia generare innovazione, crescita e posti di lavoro; al tempo stesso, le misure proposte sono intese a garantire che in futuro la mobilità sia pulita, accessibile e alla portata di tutti, e che possa essere ripristinata la fiducia dei consumatori, in seguito alla perdita di credibilità dell'industria automobilistica connessa alla vicenda delle emissioni delle automobili *diesel*. Il documento evidenzia in tal senso la necessità di norme solide, di una corretta applicazione delle stesse, di alternative di trasporto ai veicoli alimentati a combustibili fossili praticabili per i cittadini europei, nonchè di investimenti nelle infrastrutture per i carburanti alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2383
XVII Legislatura

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
Titolo breve: *consumo del suolo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
10ª (Industria, commercio, turismo)	
N. 284 (pom.) 9 novembre 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alle Commissioni riunite **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) , 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**
N. 285 (pom.) 15 novembre 2016	Esito: Favorevole
14ª (Politiche dell'Unione europea)	

N. 213 (ant.) 21 settembre 2016	Esito: Favorevole con osservazioni Discusso congiuntamente: S. 769, S. 991, S. 1181 Parere destinato alle Commissioni riunite **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) , 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**
N. 63 (ant.) 15 novembre 2017 **Sottocomm. pareri (fase disc.)**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** *Discusso singolarmente*

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 284 (pom.) del 09/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2383) **Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, si pone l'obiettivo di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente e di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Passa quindi all'esame del testo: l'articolo 1 sancisce che il riuso e la rigenerazione urbanacostituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio e dispone che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca alcune definizioni e precisa che il suolo costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile, mentre l'articolo 3 contiene disposizioni in materia di limiti al consumo del suolo. In particolare, disciplina le fasi procedurali per giungere, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo, entro il 2050, del consumo di suolo pari a zero, alla definizione della riduzione

progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi. Tale definizione, i cui criteri sono stabiliti con deliberazione della Conferenza unificata (in assenza della quale si prevede un potere sostitutivo del Governo), viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. Prevede poi che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottino disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, individuando, anche in questo caso, un potere sostitutivo del Governo in caso di inottemperanza da parte delle Regioni stesse.

Impegna inoltre i Comuni a segnalare annualmente al prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danni al paesaggio o ad attività produttive.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 6, che riguarda il compendio agricolo neorurale, disponendo in materia di interventi edilizi, di nuovi fabbricati, di ulteriori destinazioni d'uso, in aggiunta a quella agricola, escludendo comunque quella residenziale e quella produttiva di tipo industriale o artigianale.

L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale non possano, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, nonché di trasformazione edilizia "non funzionali all'attività agricola", a eccezione delle opere pubbliche. Stabilisce inoltre le relative sanzioni per i trasgressori.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che prevede misure di incentivazione. In particolare, attribuisce priorità ai Comuni, iscritti nel registro di cui al successivo articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati a interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché ad interventi volti a favorire l?insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati. Tale ordine di priorità è attribuito anche ai soggetti privati che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo. Consente poi alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle proprie competenze, di adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Infine, l'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale sono iscritti i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo, l'articolo 10 stabilisce la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia e dall'articolo 7 della legge, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) **GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), relatore, ricorda le Osservazioni formulate dalla Commissione europea, contenenti rilievi critici, cui ha fatto riferimento nella seduta precedente e ribadisce l'opportunità di un confronto con il Governo sul tema. Riterrebbe utile avviare, nel frattempo, la fase di illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 285 (pom.) del 15/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di esaminare, a partire dalla prossima settimana, l'atto del Governo n. 353, «Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi», al fine di formulare eventuali osservazioni alla Commissione igiene e sanità.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(1498) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1,

del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede al sottosegretario Gentile quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul disegno di legge n. 2272, approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario GENTILE ricorda l'*iter* del disegno di legge n. 2272 presso la Camera dei deputati e si sofferma sulle singole osservazioni della Commissione europea già citate dal relatore, nonché sui rilievi formulati dalla Svezia.

Nello specifico, la Commissione invita le autorità italiane ad aggiungere un riferimento al regolamento (UE) n.1408/2013 nell'articolo 10, comma 2, lettera c) del testo, nonché ad aggiungere all'articolo 11, comma 2, che il rimborso avverrà nell'ambito di un regime di aiuto "de minimis" conforme a quanto disposto dal regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione. Infine, ritiene che il testo dovrebbe essere integrato da una disposizione secondo la quale ogni misura finanziata con fondi pubblici deve essere notificata conformemente all'articolo 108, paragrafo 31, del TFUE o comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura di esenzione conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.702/2014, tranne i casi in cui un regime di aiuti *de minimis* trovi applicazione.

In conclusione, sottolinea le necessità di una stretta collaborazione tra Parlamento e Governo e dichiara la disponibilità dello stesso a valutare favorevolmente degli emendamenti che vadano nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), ringrazia il sottosegretario Gentile per la disponibilità e preannuncia che si farà carico di presentare, in qualità di relatore, alcuni emendamenti che tengano conto delle indicazioni del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) ***STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani***

(1040) ***Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) ricorda le finalità dei provvedimenti in titolo e sottolinea la loro importanza, soprattutto per i consumatori, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2308, approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto alle osservazioni della Commissione europea su quel disegno di legge, chiede al sottosegretario Gentile quale sia la posizione del Governo in proposito.

Il sottosegretario GENTILE ricorda le varie osservazioni della Commissione europea e i rilievi formulati dalla Svezia.

In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta non precisa i prodotti destinati a essere oggetto della stessa. In merito all'articolo 2, commi 1 e 2, chiede alle autorità italiane di precisare qual è l'Ente che dovrebbe creare i codici identificativi non replicabili e di quale *status* godrebbe tale Ente nei confronti delle imprese che si avvalgono degli stessi, nonché quale tecnologia si dovrebbe utilizzare per consentire ai consumatori di ottenere l'informazione che si presume essi trasmettano. Per quanto attiene ai prodotti agricoli e alimentari, un sistema di qualità che colleghi la qualità del prodotto e il luogo di origine dello stesso (ove la materia prima di base è stata prodotta e lavorata), esterno al campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'UE esponendo l'Italia al rischio di una procedura d'infrazione per disapplicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, secondo la Commissione europea, l'adozione di un sistema di tracciabilità (anche facoltativo o volontario) riservato esclusivamente ai prodotti e alle derrate alimentari italiani deve essere considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci quale indicata all' articolo 34 del TFUE e costituirebbe una violazione degli articoli 18, 34 e 40 dello stesso.

In conclusione, pur consapevole del rischio di uno snaturamento del testo, si esprime per una sua revisione, anche alla luce di analoghi provvedimenti in materia, nel rispetto di quanto espresso dalla Commissione europea. Inoltre, nel comune interesse di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti in titolo, auspica una piena collaborazione tra Governo e Parlamento.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) accoglie l'invito alla collaborazione formulato dal sottosegretario Gentile e preannuncia la presentazione di emendamenti a sua firma finalizzati a superare i rilievi citati, senza snaturare le finalità dei provvedimenti in esame.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), dopo essersi unito alle considerazioni della senatrice Valdinosi, esorta il Governo a far emergere eventuali criticità dei provvedimenti anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per evitare di mettere solo il Senato nella difficile situazione di dover affrontare problematiche anche assai complesse, con il rischio che vengano ingiustificatamente imputati a questo ramo del Parlamento eventuali ritardi o la mancata conclusione dell'esame.

Il sottosegretario GENTILE chiarisce che i rilievi espressi in questa sede erano stati espressi anche presso la Camera dei deputati, ove era stata segnalata l'esigenza di acquisire la valutazione della Commissione europea, e che i rilievi di quest'ultima sono stati trasmessi solo dopo l'approvazione dei provvedimenti da parte della Camera stessa.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 1040 per l'economia del Paese e la tutela del *Made in Italy* e ne ricorda brevemente il contenuto. A suo parere, tale provvedimento non dovrebbe presentare profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.

In premessa ricorda che la direttiva sopra citata persegue lo scopo, da un lato, di tutelare la concorrenza e, dall'altro, di garantire condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno (articoli 101 e 102 del TFUE). Inoltre, armonizzando le legislazioni nazionali e fissando norme applicabili in base al principio di sussidiarietà, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea. A tal fine, prevede norme che permetteranno a chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese di esercitare in maniera efficace il diritto al pieno risarcimento dello stesso. Inoltre, introduce disposizioni per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle Autorità garanti e l'applicazione delle stesse nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Dopo aver sottolineato che il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 27 dicembre 2016, passa all'esamedello schema di decreto in esame, composto di sette Capi e 20 articoli e adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Con riferimento all'articolato, per le parti di più stretta competenza della Commissione industria, segnala gli articoli 7, 9, 17 e 18, che riguardano, rispettivamente, l'effetto delle decisioni dell'Autorità, la responsabilità in solido, il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i tribunali delle imprese.

In particolare, l'articolo 7 prevede che, ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'Autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 del codice civile: la prima riguarda le piccole e medie imprese e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza.

Con riguardo alla responsabilità delle piccole e medie imprese, prevede che, in alcuni specifici casi, l'obbligo del risarcimento sia limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti. L'obbligo del risarcimento è esteso anche ai soggetti danneggiati diversi dagli acquirenti diretti ed indiretti quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Tale disciplina derogatoria non trova tuttavia applicazione quando la piccola o media impresa ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza; ha costretto altre imprese a

parteciparvi; ha commesso in precedenza una violazione (accertata) del diritto della concorrenza.

L'articolo 17 potenzia il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica, oltre che all'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge Antitrust, anche all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, delle disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 18 concentra la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (tribunali delle imprese), ossia quelle di Milano, Roma e Napoli.

Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni: l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte, tra le quali quelle di diritto della concorrenza e di Autorità garante della concorrenza.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la divulgazione e l'esibizione delle prove contenute in un fascicolo di un'Autorità garante della concorrenza, nonché i limiti di utilizzo delle stesse.

L'articolo 6 e l'articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e la prescrizione (cinque anni) del diritto al risarcimento del danno.

Gli articoli da 10 a 13disciplinano il cosiddetto "*passing on*", ossia l'aumento di prezzo del bene (il sovrapprezzo) derivante dal trasferimento ad altri del danno derivante dall'illecito anticoncorrenziale subito e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 14 riguarda la definizione del danno, mentre gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla composizione consensuale delle controversie.

Infine l'articolo 19prevedeuna disposizione transitoriael'articolo 20la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore SCALIA (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritiene che, nonostante il lungo *iter* parlamentare presso la Camera dei deputati, il testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento presenti ancora numerosi elementi di criticità, che rischiano di vanificare anche i suoi aspetti più positivi. Riterrebbe dunque indispensabile apportare delle modifiche, proprio con l'obiettivo di fornire strumenti efficaci di monitoraggio e di contenimento del consumo di suolo.

Dopo aver evidenziato i dati forniti dall'Ispra in materia, si sofferma in particolare sulla necessità di rivedere le definizioni previste dall'articolo 2 e le disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 11, nelle quali sono individuate delle deroghe al divieto del consumo di suolo che potrebbero celare una sanatoria indiscriminata per le cosiddette infrastrutture programmate su scala locale o nazionale,

semplicemente perché inserite negli strumenti di programmazione della amministrazioni aggiudicatrici o nell?elenco delle cosiddette infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 213 (ant.) del 21/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
213ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2383) ***Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***
(769) ***DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo***
(991) ***CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio***
(1181) ***RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 9a e 13a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, vertenti sul contenimento del consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato.
Si esamina in particolare il disegno di legge n. 2383, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Tali principi sono indicati come in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, nonché con la Convenzione europea del paesaggio e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il disegno di legge si compone di undici articoli.
L?articolo 1 dispone che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse e a tale precetto si deve adeguare la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; l?articolo 2 reca le definizioni; l?articolo 3 reca la procedura per definire *"la riduzione progressiva vincolante, in termini*

quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale"; l?articolo 4 prevede che le Regioni adottino disposizioni di incentivazione dei comuni per la promozione di strategie di rigenerazione urbana; l?articolo 5 reca una delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate; l?articolo 6 attribuisce alle regioni e ai comuni la possibilità di qualificare gli insediamenti rurali locali come compendi agricoli neorurali; l?articolo 7 dispone un divieto di mutamento di destinazione d?uso per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell?Unione europea; l?articolo 8 reca misure di incentivazione per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana; l?articolo 9 istituisce il registro degli enti locali che hanno strumenti urbanistici che non prevedono consumo di suolo agricolo o prevedono una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza; l?articolo 10 dispone che i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a una serie di finalità connesse con l?oggetto della legge; l'articolo 11 reca la disciplina transitoria.

Dopo aver ricordato gli articoli 11 e 191 del TFUE, il relatore illustra uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni, relative al richiamo alla Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, alla Tabella di marcia verso un?Europa efficiente nell?impiego delle risorse, al Settimo Programma di Azione Ambientale, alle linee guida per limitare, mitigare e compensare l?impermeabilizzazione del suolo, al *Report Urban sprawl in Europe*, realizzato dall'Agenzia europea per l'ambiente (EEA), al Patto di Amsterdam, del 30 maggio 2016. Nel complesso, quindi, le disposizioni del disegno di legge n. 2383 e dei connessi disegni di legge nn. 769, 991 e 1181 non recano disposizioni in contrasto con l?ordinamento dell?Unione europea e si pongono in linea con gli orientamenti ora richiamati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2521, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l?esercizio finanziario 2015. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro al 31 dicembre 2015. L?articolo 5 reca l?approvazione dell?Allegato n. 1, contenente l?elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste", e l?approvazione dell?Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo. L?articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2015. Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome. L?articolo 10 dispone l?approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle

Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2522, esso si compone di quattro articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell?entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome.

L?articolo 1 determina sotto il profilo giuridico gli effetti che sono propri dell?assestamento, introducendo nella legge di bilancio per l?anno 2016 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. L?articolo 2 novella il comma 3 dell?articolo 2 della legge di bilancio per il 2016, recante la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per l'anno 2016, a 64.000 milioni di euro rispetto ai 53.400 milioni previsto dalla legge di bilancio. L?articolo 3 modifica i commi da 2 a 5 dell?articolo 11 della legge di bilancio per il 2016, relativo allo Stato di previsione del Ministero della difesa. L?articolo 4 reca disposizioni diverse.

Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2016, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2016 evidenziano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di quasi 1,1 miliardi di euro, dovuto ad un aumento delle spese finali per complessivi 380 milioni di euro e ad una riduzione delle entrate finali di 715 milioni. Il peggioramento del saldo è interamente derivato dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi, mentre la proposta del disegno di legge di assestamento migliora il saldo per 243 milioni, che è principalmente ascrivibile a una importante riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni).

Il relatore illustra, quindi, due conferenti schemi di parere favorevole.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) preannuncia il suo voto contrario, coerentemente alla posizione contraria assunta nei confronti della politica economica del Governo, in cui i disegni di legge in esame si inscrivono.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) evidenzia le criticità di talune politiche governative, che non riescono ad assicurare servizi adeguati alla collettività. Preannuncia il suo voto di astensione a entrambi i disegni di legge.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone separatamente in votazione i due schemi di parere favorevole proposti dal relatore e pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. 325)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo,

adottato in attuazione dell?articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto Regolamento SSM) ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l?euro o che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico (MVU). Esso costituisce il primo pilastro dell?Unione bancaria, mentre il secondo è costituito dal meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento n. 806/2014. Il terzo è costituito dal sistema comune di garanzia dei depositi ed è tuttora in discussione presso il legislatore europeo.

Il regolamento SSM attribuisce alla BCE (Banca centrale europea) significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche aderenti al MVU, esercitati direttamente per le banche più significative ed esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza per le banche meno significative. Sono previsti meccanismi di coordinamento dal regolamento (UE) n. 468/2014.

Pur essendo il regolamento SSM direttamente applicabile, esigenze di chiarezza e organicità inducono - con il presente schema di decreto legislativo - ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d?Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza e a eliminare le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo.

In particolare, l?articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella alcuni articoli del Testo unico bancario (TUB) relativamente all?autorizzazione all?esercizio dell?attività bancaria, ai rapporti tra revoca dell?autorizzazione bancaria e avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca, alle succursali e alla libera prestazione di servizi, all?autorizzazione all?acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche, alle misure macroprudenziali, all?amministrazione straordinaria, alle sanzioni amministrative, alle Regioni a statuto speciale.

Lo schema di decreto legislativo, agli articoli 2 e 3, interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB e, segnatamente, per quanto riguarda le competenze delle Regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale e il coordinamento automatico delle disposizioni dell?ordinamento nazionale non contenute nel TUB con il nuovo assetto di vigilanza europeo;

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l?ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) afferma come lo schema non affronti il tema, per molti aspetti cruciale, di una più definita ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Consob.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) preannuncia la sua astensione.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (n. 326)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell?articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), inserito nel corso dell?esame in Commissione presso il Senato.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica dal 31 dicembre 2016 e ha come finalità il miglioramento della tutela degli investitori al dettaglio allorquando effettuano operazioni di acquisto di prodotti d?investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetto *PRIIPs*) attraverso una ottimizzazione della comprensione e dell?uso delle informazioni relativi a tali prodotti. Più in particolare, l?articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede che il documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto *KID*), da redigere a cura degli ideatori dei *PRIIPs* debba essere redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, ed essere pari a massimo tre facciate di formato A4 quando stampate, così agevolando la comprensibilità delle caratteristiche, dei costi e dei rischi di un prodotto finanziario, nonché la confrontabilità dello stesso con documenti similari. Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è un atto di armonizzazione massima e quindi non è possibile introdurre differenti modulazioni degli obblighi informativi relativi al *KID*, a ciò ostando il disposto della legge di delegazione europea 2014 nella parte in cui prevede il divieto del cd. *gold-plating*.

Lo schema si compone di tre articoli, di cui l?articolo 1 reca le modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico della finanza. Tali modifiche riguardano: l'integrazione dell?apparato definitorio (articolo 1); la designazione della Consob, dell?IVASS e della Banca d?Italia quali autorità nazionali competenti sui *PRIIPs*. Al fine di evitare sovrapposizioni, le dette autorità sono tenute a individuare forme di coordinamento, anche tramite protocolli di intesa (nuovo articolo 4-*sexies*); la previsione di poteri di intervento sui *PRIIPs*, consistenti ad esempio nella sospensione della commercializzazione o nel divieto di offerta, nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento (nuovo articolo 4-*septies*); la previsione del *whistleblowing* anche per le violazioni del regolamento (nuovi articoli 4-*octies* e 4-*novies*); la salvezza degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un *PRIIP* a investitori al dettaglio (nuovo comma 3-*bis* dell?articolo 100); l?introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento (nuovo articolo 193-*quinquies*) o, nei casi di scarsa offensività o pericolosità e di cessazione dell?infrazione, l?imposizione di una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l?ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi.

In primo luogo, si fa riferimento alle obiezioni sollevate dal Parlamento europeo sul progetto di atto delegato che riguarda le modalità concrete di redazione del documento contenente le informazioni chiave, cosiddetto *KID*. L'obiezione del Parlamento europeo impedisce, allo stato, l'entrata in vigore dell'atto delegato.

In secondo luogo, lo stesso Parlamento europeo ha chiesto di posticipare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 "onde garantire un?agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento delegato". Al riguardo, si ritiene che l?eventuale posticipazione dell?entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, richiesta dal Parlamento europeo, sia neutra rispetto all?entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, che è peraltro connesso ai tassativi termini per la sua adozione previsti dalla legge di delegazione europea 2014. Invero, la previsione di cui all?articolo 3 dello schema, secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014"*, subordina la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla *"data di applicazione"* dello stesso, che è mutuata dalla fonte normativa europea ed è oggi prevista per il 31 dicembre 2016. Nel caso in cui questa data dovesse essere modificata e spostata in avanti dal legislatore europeo, gli effetti si estenderebbero automaticamente alle disposizioni interne di attuazione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel condividere i rilievi testé svolti dalla relatrice, chiede delucidazioni sui prodotti preassemblati.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) osserva come anche con questo provvedimento non si raggiungano pienamente gli obiettivi di tutela dei risparmiatori. A suo avviso, sarebbero invece necessari sia l'introduzione di indicatori cromatici per distinguere i prodotti in base al loro grado di rischiosità, sia una maggiore valorizzazione dei rappresentanti dei consumatori.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), pur ritenendo corretto l'utilizzo del divieto di *gold-plating*, ritiene che lo stesso vada inserito nel contesto delle specificità italiane, in cui assumono un peso rilevante le preoccupazioni dell'opinione pubblica. Ritiene pertanto necessario garantire ai risparmiatori una più adeguata informazione sul grado di rischiosità dei singoli prodotti e prevedere meccanismi sanzionatori che agiscano con maggiore efficacia nei confronti dei responsabili delle violazioni. In tale contesto, l'azione della Banca d'Italia e della Consob dovrebbe essere maggiormente funzionalizzata alla massima tutela dei risparmiatori. Solo con queste azioni coordinate sarà possibile ripristinare la fiducia nel sistema finanziario da parte dei risparmiatori.

La relatrice GUERRA (*PD*), dopo aver chiarito che per prodotto preassemblato si intende una sintesi di prodotti già esistenti, ritiene importante integrare nelle osservazioni alcuni punti emersi nel dibattito quali, segnatamente, nel rispetto del divieto di *gold-plating*, la particolare attenzione a tutti gli elementi che garantiscono la tutela massima del risparmiatore e la sanzione più efficace dei comportamenti contrari a tale tutela.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi riformulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole con rilievo)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo. Il provvedimento, collegato alla legge di stabilità 2016, reca la delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali.

Il comma 1 dell?articolo unico del disegno di legge stabilisce le finalità della delega legislativa, ovvero contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l?eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, contrastare la povertà e l?esclusione sociale, e ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell?accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei principi della

Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea. Il medesimo comma 1 prevede l?adozione di tre distinti decreti legislativi aventi ad oggetto: a) l?introduzione di una misura denominata reddito di inclusione, volta al contrasto della povertà e dell?esclusione sociale; b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà; c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al reddito di inclusione. Il comma 3 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al riordino dell?assistenza al contrasto della povertà. Il comma 4 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al maggior coordinamento dei servizi sociali.

Per quanto riguarda i profili europei, il Consiglio dell'Unione, nelle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2016 e sul programma di stabilità 2016 dell?Italia, del 12 luglio 2106 (2016/C 299/01), sottolinea che *"L'adozione e l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà e una razionalizzazione della spesa sociale potrebbero segnare i primi passi verso la progressiva introduzione di un adeguato sistema di assistenza sociale basato sul principio dell'inclusione attiva, a livello nazionale e senza produrre effetti sostanziali sul bilancio"* e raccomanda, al punto n. 4, di *"adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale"*;

Inoltre, nell?ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) istituito con il regolamento (UE) n. 223/2014, il Programma operativo in essere presso il Ministero del lavoro stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale, per l?acquisto e distribuzione di beni alimentari, nonché per la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l?attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, e per erogare aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema.

Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole, con un rilievo relativo al criterio direttivo di cui alla lettera *c)* del comma 2, concernente l?individuazione dei beneficiari del "reddito di inclusione" mediante la previsione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell?ordinamento dell?Unione europea. Al riguardo, sembra opportuno valutare se sussista l?esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell?Unione europea, dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al "rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea", tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell?Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) pone un obbligo di estensione ai cittadini comunitari delle prestazioni di assistenza sociale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) evidenzia come il tema della povertà vada inserito nel più ampio contesto delle politiche di accoglienza e di inclusione sociale, con la necessità che vi sia un coordinamento efficace delle stesse. Al riguardo, rileva come sia importante una interlocuzione con il Governo, da effettuare nella competente sede di merito. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un rilievo formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 769,991,1181 E 2383

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo, vertenti sul contenimento del consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato;
esaminato in particolare il disegno di legge n. 2383, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Tali principi sono indicati ? all?articolo 1 del disegno di legge ? come coerenti con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, nonché con la Convenzione europea del paesaggio e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea;
rilevato che il disegno di legge si compone di undici articoli:
- l?articolo 1 dispone che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse e che a tale precetto si deve adeguare la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
- l?articolo 2 reca le definizioni;
- l?articolo 3 reca la procedura per definire, con decreto interministeriale, *"la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale"*;
- l?articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni di incentivazione dei comuni per la promozione di strategie di rigenerazione urbana, anche con l?applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica;
- l?articolo 5 reca una delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate;
- l?articolo 6 attribuisce alle regioni e ai comuni la possibilità di qualificare gli insediamenti rurali locali come compendi agricoli neorurali, al fine del recupero e della riqualificazione degli stessi;
- l?articolo 7 dispone un divieto di mutamento di destinazione d?uso per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell?Unione europea nell?ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. Il divieto vale per almeno cinque anni dall?ultima erogazione;
- l?articolo 8 reca, per i comuni che abbiano una pianificazione urbanistica orientata alla riduzione del consumo di suolo e per alcune categorie di privati, misure di incentivazione per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;
- l?articolo 9 istituisce il registro degli enti locali che hanno strumenti urbanistici che non prevedono consumo di suolo agricolo o prevedono una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza;
- l?articolo 10 dispone che i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a una serie di finalità connesse con l?oggetto della legge;
- l?articolo 11 reca la disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all?adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, da adottare entro tre anni;
ricordati gli articoli 11 e 191 del TFUE, che rispettivamente stabiliscono: che le esigenze connesse con la tutela dell?ambiente devono essere integrate nella definizione e nell?attuazione delle politiche e azioni dell?Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile; e che le finalità cui deve mirare la politica ambientale dell?UE sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell?ambiente, la protezione della salute umana, l?utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e la promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell?ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
A livello europeo, la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, sottolineava la necessità di ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo, individuando, poi, con la Tabella di marcia verso un?Europa efficiente nell?impiego delle risorse, il traguardo di un incremento dell?occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.
Il Parlamento europeo, con l?approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale ha indicato la necessità di integrare le politiche ambientali e di tutela dei territori con le altre politiche, focalizzando poi specifici aspetti connessi agli obiettivi di protezione del suolo, quali l?uso efficiente delle risorse, l?impegno nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale assunti a livello internazionale e nel pacchetto sul cambiamento climatico, uno sviluppo urbano sostenibile.
La Commissione europea ha, inoltre, indicato, nelle linee guida per limitare, mitigare e compensare l?impermeabilizzazione del suolo, le priorità di azione e le modalità per raggiungere tale obiettivo, rilevando obiettivi comuni e rinviando alla definizione di dettaglio degli Stati membri.
Si ricorda anche il rapporto *"Urban sprawl in Europe"*, del 2016, realizzato dall?Agenzia europea per l?ambiente (EEA), congiuntamente con l?Ufficio federale svizzero per l?ambiente (FOEN), dove sono stati comparati 32 Paesi europei con riferimento a differenti livelli territoriali, basandosi sui dati del sistema di monitoraggio Copernicus, che fornisce informazioni su una serie di aree tematiche, incluso il suolo terrestre. Il rapporto focalizza il tema della impermeabilizzazione del suolo, utilizzando strumenti di analisi volti a considerare non solo l?estensione delle aree edificate, ma anche le modalità di uso delle stesse, portando l?analisi stessa alla conclusione che il degrado nell?uso del suolo e la mancata adozione di criteri di contenimento e di incentivo al riuso abbia contribuito all?impoverimento del sistema ecologico ed ambientale, anche con impatti sull?economia e di tipo sociale. Le criticità rilevate inducono a porre in crescente importanza la pianificazione dello sviluppo urbano, anche con riferimento all?uso del suolo.
In materia di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città e delle aree edificate, con il recente Patto di Amsterdam, del 30 maggio 2016, stabilito nel corso dell?incontro informale dei Ministri competenti per le questioni urbane, è stata adottata la nuova Agenda europea urbana (*EU urban agenda*), in cui, tra l?altro, si incoraggia lo sviluppo dello scambio delle migliori pratiche per la vivibilità urbana.
Nel complesso, le disposizioni del disegno di legge n. 2383 e dei connessi disegni di legge nn. 769, 991 e 1181 non recano disposizioni in contrasto con l?ordinamento dell?Unione europea e si pongono in linea con gli orientamenti ora richiamati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerati, in particolare:
- gli articoli 1, 2 e 3 che espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l?esercizio finanziario 2015;
- l?articolo 4 che espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro al 31 dicembre 2015;
- l?articolo 5 che reca l?approvazione dell?Allegato n. 1 contenente l?elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"e l?approvazione dell?Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo;
- l?articolo 6 che espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2015;
- gli articoli da 7 a 9 che espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome;

- l?articolo 10 che dispone l?approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2522

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso si compone di quattro articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell?entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome;
considerato, in particolare, che:
- l?articolo 1 determina sotto il profilo giuridico gli effetti che sono propri dell?assestamento, introducendo nella legge di bilancio per l?anno 2016 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;
- l?articolo 2 novella il comma 3 dell?articolo 2, della legge di bilancio per il 2016, recante la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per l'anno 2016, a 64.000 milioni di euro rispetto ai 53.400 milioni previsto dalla legge di bilancio;
- l?articolo 3 modifica i commi da 2 a 5 dell?articolo 11 della legge di bilancio per il 2016, relativo allo Stato di previsione del Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole militari;
- l?articolo 4 reca disposizioni diverse. Il comma 1 modifica l?articolo 17 della legge di bilancio per il 2016, per autorizzare il Ministro dell?economia e delle finanze a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", nonché per prevedere che le risorse non utilizzate nel corso dell?esercizio 2016 possano essere utilizzate nell?esercizio successivo;
rilevato che, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2016, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2016 evidenziano peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di quasi 1,1 miliardi di euro, dovuto ad un aumento delle spese finali per complessivi 380 milioni di euro e ad una riduzione delle entrate finali di 715 milioni. Il peggioramento del saldo è interamente derivato dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi, mentre la proposta del disegno di legge di assestamento migliora il saldo per 243 milioni, che è principalmente ascrivibile a una importante riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni),
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 325

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che esso è adottato in attuazione dell?articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);
ricordato che:

- il regolamento (UE) n. 1024/2013 (cd. Regolamento SSM) ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l?euro o che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico (MVU). Esso costituisce il primo pilastro dell?Unione bancaria, mentre il secondo è costituito dal meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento n. 806/2014. Il terzo è costituito dal sistema comune di garanzia dei depositi ed è tuttora in discussione presso il legislatore europeo;
- il regolamento SSM attribuisce alla BCE significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche aderenti al MVU, esercitati direttamente per le banche più significative ed esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza per le banche meno significative. Dettagliati meccanismi di coordinamento nell?ambito del MVU sono definiti dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (regolamento quadro);
rilevato che:
- pur essendo il regolamento SSM direttamente applicabile, esigenze di chiarezza e organicità inducono ? con il presente schema di decreto legislativo ? ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d?Italia, alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza e a eliminare le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo;
- in particolare, l?articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella alcuni articoli del Testo unico bancario (TUB) relativamente all?autorizzazione all?esercizio dell?attività bancaria, ai rapporti tra revoca dell?autorizzazione bancaria e avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca, alle succursali e alla libera prestazione di servizi, all?autorizzazione all?acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche, alle misure macroprudenziali, all?amministrazione straordinaria, alle sanzioni amministrative, alle regioni a statuto speciale;
- lo schema di decreto legislativo, agli articoli 2 e 3, interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB e, segnatamente, per quanto riguarda le competenze delle regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale e il coordinamento automatico delle disposizioni dell?ordinamento nazionale non contenute nel TUB con il nuovo assetto di vigilanza europeo;
valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l?ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 326

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che esso è adottato in attuazione dell?articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), inserito nel corso dell?esame in Commissione presso il Senato;
ricordato che il regolamento (UE) n. 1286/2014, che si applica dal 31 dicembre 2016, stabilisce regole uniformi su: *a)* il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto *KID*) che deve essere redatto dagli ideatori dei prodotti d?investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetto *PRIIPs*); *b)* gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei *PRIIPs*; c*)* i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetto *IBIP*) distribuiti o venduti nell?Unione; *d)* procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; *e)* sanzioni amministrative e altre misure amministrative;
rilevato che la finalità del regolamento è di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio allorquando effettuano operazioni di acquisto di *PRIIPs* attraverso una ottimizzazione della

comprensione e dell?uso delle informazioni relativi a tali prodotti;
rilevato, più in particolare, che l?articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede che il documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto *KID*), da redigere a cura degli ideatori dei prodotti d?investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetto *PRIIPs*) debba essere redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, ed essere pari a massimo tre facciate di formato A4 quando stampate, così agevolando la comprensibilità delle caratteristiche, dei costi e dei rischi di un prodotto finanziario, nonché la confrontabilità dello stesso con documenti similari;
valutato che il regolamento (UE) n. 1286/2014 è un atto di armonizzazione massima e quindi non è possibile introdurre differenti modulazioni degli obblighi informativi relativi al *KID*, a ciò ostando il disposto della legge di delegazione europea 2014 nella parte in cui prevede il divieto del cd. *gold-plating*, ossia il divieto di introduzione di oneri regolatori superiori a quelli minimi previsti dall?atto europeo da attuare, valevole *a fortiori* nel caso di regolamenti europei, per loro natura direttamente applicabili;
rilevato che lo schema si compone di tre articoli, di cui l?articolo 1 reca le modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico della finanza. Tali modifiche riguardano:
- l'integrazione dell?apparato definitorio (articolo 1);
- la designazione della Consob, dell?IVASS e della Banca d?Italia quali autorità nazionali competenti sui *PRIIPs*. Al fine di evitare sovrapposizioni, le dette autorità sono tenute a individuare forme di coordinamento, anche tramite protocolli di intesa (nuovo articolo 4-*sexies*);
- la previsione di poteri di intervento sui *PRIIPs*, consistenti ad esempio nella sospensione della commercializzazione o nel divieto di offerta, nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento (nuovo articolo 4-*septies*);
- la previsione del *whistleblowing* anche per le violazioni del regolamento (nuovi articoli 4-*octies* e 4-*novies*);
- la salvezza degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un *PRIIP* a investitori al dettaglio (nuovo comma 3-*bis* dell?articolo 100);
- l?introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento (nuovo articolo 193-*quinquies*) o, nei casi di scarsa offensività o pericolosità e di cessazione dell?infrazione, l?imposizione di una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;
ricordato che, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2014, era stato approvato uno specifico ordine del giorno, sia in 14ª Commissione che in Assemblea, con il quale si impegnava il Governo, in riferimento alla designazione della CONSOB e dell?lVASS quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, a conferire alla CONSOB la competenza sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari;
valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l?ordinamento europeo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi.
Le modalità concrete di redazione del documento contenente le informazioni chiave, cosiddetto *KID*, sono state esaminate dal Parlamento europeo, che dapprima in Commissione affari economici e poi in sede plenaria (con la risoluzione B8-0974/2016, del 14 settembre 2016) ha sollevato obiezioni al progetto di atto delegato presentato dalla Commissione europea, sostanzialmente perché ritiene che la metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento rischia di non porre nella dovuta attenzione il rischio per gli investitori di perdere il denaro e non è quindi idonea a fornire informazioni "accurate, corrette, chiare e non fuorvianti".
Le obiezioni del Parlamento europeo impediscono, allo stato, l?entrata in vigore del progetto di atto delegato (articolo 290, paragrafo 2, lettera b), del TFUE), di cui è stata comunque chiesta la

ripresentazione, per tenere conto delle preoccupazioni espresse nella citata risoluzione.
Il Parlamento europeo ha, inoltre, chiesto di posticipare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 *"onde garantire un?agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento delegato"*. Si eviterebbe così l?applicazione della norma regolamentare primaria senza che siano in vigore le norme tecniche di regolamentazione secondaria.
Al riguardo, si ritiene che l?eventuale posticipazione dell?entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, richiesta dal Parlamento europeo, sia neutra rispetto all?entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, che è peraltro connesso ai tassativi termini per la sua adozione previsti dalla legge di delegazione europea 2014.
Invero, la previsione di cui all?articolo 3 dello schema, secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014"*, subordina la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla *"data di applicazione"* dello stesso, che è mutuata dalla fonte normativa europea ed è oggi prevista per il 31 dicembre 2016.
Nel caso in cui questa data dovesse essere modificata e spostata in avanti dal legislatore europeo, gli effetti si estenderebbero automaticamente alle disposizioni interne di attuazione.
Si invita, infine, la Commissione di merito, nel rispetto del divieto di *gold plating*, a prestare particolare attenzione a tutti gli elementi che garantiscono la tutela massima del risparmiatore e la sanzione più efficace dei comportamenti contrari a tale tutela.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016, recante una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
considerato, in particolare, che:
- il comma 1 dell?articolo unico del disegno di legge stabilisce le finalità della delega legislativa, ovvero di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l?eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l?esclusione sociale, e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell?accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea;
- il medesimo comma 1 prevede l?adozione di tre distinti decreti legislativi aventi ad oggetto: a) l?introduzione di una misura denominata reddito di inclusione, volta al contrasto della povertà e dell?esclusione sociale; b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà; c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
- il comma 2 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al reddito di inclusione;
- il comma 3 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al riordino dell?assistenza al contrasto della povertà;
- il comma 4 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al maggior coordinamento dei servizi sociali;
considerato che il Consiglio dell?UE, nelle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2016 e sul programma di stabilità 2016 dell?Italia, del 12 luglio 2106 (2016/C 299/01), sottolinea che *"L'adozione e l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la povertà e una razionalizzazione della spesa sociale potrebbero segnare i primi passi verso la progressiva introduzione di un adeguato sistema di assistenza sociale basato sul principio dell'inclusione attiva, a livello nazionale e senza*

produrre effetti sostanziali sul bilancio" e raccomanda, al punto n. 4, di *"adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale"*;
ricordato che, nell?ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) istituito con il regolamento (UE) n. 223/2014, il Programma operativo in essere presso il Ministero del lavoro stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale, per l?acquisto e distribuzione di beni alimentari, nonché per la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l?attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, e per erogare aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il seguente rilievo:
in riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera *c)* del comma 2, concernente l?individuazione dei beneficiari del "reddito di inclusione" mediante la previsione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell?ordinamento dell?Unione europea, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l?esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell?Unione europea, dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al "rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea", tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell?Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) pone un obbligo di estensione ai cittadini comunitari delle prestazioni di assistenza sociale.

1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 15/11/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
63ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,00

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 9ª e 13ª riunite

(2383) **Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo su emendamenti;

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite

(2833) **Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati : parere in parte contrario e in parte

non ostativo su emendamenti.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.